

REGIONE
ABRUZZO



CARTA ITTICA REGIONALE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO AMBIENTALE

Referente scientifico per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Dr. Carla Giansante

Referente scientifico per la Regione Abruzzo
Dr. Franco Recchia

IZS-TE – REGIONE ABRUZZO
OTTOBRE 2020
Integrazioni 26 febbraio 2024

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI SULLA CARTA ITTICA REGIONALE E SULLA VAS E DESCRIZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006.....	4
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS	4
1.2	SOGGETTI INTERESSATI ALLA VAS	4
1.3	RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CIR	6
	NORME INTERNAZIONALI.....	6
	NORMATIVA NAZIONALE	7
	NORMATIVA REGIONALE	7
	DOCUMENTI TECNICO-SCIENTIFICI DI RIFERIMENTO	7
1.4	PORTATA DELLE INFORMAZIONI INCLUSE NEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	8
1.5	VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)	9
1.6	FUNZIONI DELLA CIR.....	10
1.7	METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA CIR.....	10
1.8	SCHEMA DELLA CIR	11
1.9	OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO VAS	13
2	DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO DELLA CIR	19
2.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	19
2.2	ASPETTI CLIMATICI.....	21
2.3	LA FAUNA ITTICA DELL'ABRUZZO	24
2.3.1	Particolarità ittiogeografiche.....	24
2.3.2	Le specie ittiche dell'Abruzzo.....	25
2.3.3	Risultati dei campionamenti ittici.....	32
2.4	AREE PROTETTE EX LN 394/91 E LR 38/1996	39
2.5	RETE NATURA 2000	41
3	PROPOSTE GESTIONALI DELLA CIR	43
3.1	La nuova classificazione dei corsi d'acqua regionali.....	43
3.2	Indicazioni gestionali per le attività di pesca nelle zone A, B e C	49
3.2.1	Norme generali.....	49
3.2.2	Data di apertura e chiusura generale	50
3.2.3	La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A	50
3.2.4	La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B	51
3.2.5	Modalità di pesca consentite in zona "NO KILL"	52
3.2.6	Modalità di pesca consentite in zona "Trofeo"	52
3.2.7	La pesca professionale	53
3.2.8	Le zone a gestione ittica particolare della regione Abruzzo.....	53
3.2.9	Competizioni di pesca sportiva e campi di gara fissi.....	67
3.2.10	Indicazioni per la gestione delle sponde dei campi gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati da raduni di pesca sportiva	74
3.2.11	Periodi di divieto di pesca e dimensioni minime di cattura.....	75
3.2.12	Piani di miglioramento delle comunità ittiche.....	79
3.2.13	Piani di ripopolamento: criteri per le immissioni di specie ittiche.....	80
3.2.14	Istituzione di Zone di Riposo Biologico, Zone NO-Kill e Zone Trofeo	87
3.2.15	Piani di controllo delle specie alloctone	87
3.2.16	Criteri per la concessione di acque pubbliche ai fini della pesca sportiva... ..	90

3.2.17	Acque soggette a diritti esclusivi di pesca	93
3.2.18	Acque soggette a diritto di uso civico	94
3.3	INDICAZIONI GESTIONALI PER L'ATTIVITÀ DI ACQUICOLTURA	95
3.4	INDICAZIONI GESTIONALI PER L'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA IN BACINI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE.....	102
3.5	INTERVENTI IN CASO DI ASCIUTTA TEMPORANEA E DI FAUNA ITTICA IN DIFFICOLTÀ.....	105
3.6	CENTRI ITTIOGENICI IDONEI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE ITTICO AUTOCTONO	106
3.7	L'IMPORTANZA DEL MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ FLUVIALE	108
3.8	PROBLEMI RELATIVI ALL'USO COMUNE DELLA RISORSA IDRICA.....	110
3.9	CORSI DI FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI VIGILANZA.	112
4	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DELLA CIR	115
4.1	SINTESI DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI	115
4.2	Descrizione degli obiettivi specifici e delle azioni della CIR	118
4.3	Possibili interferenze con i siti Natura 2000 (VINCA).....	120
5	INDIVIDUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI INERENTI ALLA CIR.....	122
6	VALUTAZIONE DEI FATTORI DI FORZA, DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E RISCHI AMBIENTALI DEL CONTESTO RURALE REGIONALE	126
7	ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA DELLA CIR.....	127
7.1	ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE	127
7.2	ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE	129
7.3	ANALISI DI COERENZA INTERNA.....	132
8	POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE PRODOTTI DALL'APPLICAZIONE DELLA CIR	133
8.1	IMPATTO DIRETTO SULLA FAUNA SELVATICA	133
8.2	IMPATTO DELLE GARE DI PESCA.....	134
8.3	ALTERAZIONI DEGLI HABITAT	136
8.4	IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI.....	136
8.5	IMPATTI DERIVANTI DALLE AZIONI DELLA CIR, EFFETTI CUMULATIVI E SINERGICI	137
8.6	ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA CIR.....	137
9	MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI	138
10	MONITORAGGIO.....	139

1 INFORMAZIONI GENERALI SULLA CARTA ITTICA REGIONALE E SULLA VAS E DESCRIZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., *"ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*.

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

- l'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano;
- l'autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;
- il proponente (o Autorità proponente), il soggetto pubblico o privato che elabora il piano.
- I soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.

1.2 SOGGETTI INTERESSATI ALLA VAS

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono quelli indicati nel punto precedente.

Vengono individuati l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente, il Soggetto Proponente ed i soggetti con competenza ambientale.

Autorità procedente:

Giunta Regionale Abruzzo

Autorità competente per la VAS:

Servizio Valutazione Ambientale del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Soggetto Proponente

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Dipartimento agricoltura
- DPD023

Soggetti con competenza ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI - *Divisione II Sistemi di
Valutazione Ambientale – Viale Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA*

R.A. - DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI - Servizio Gestione e Qualità delle Acque Via Salaria Antica Est –
Palazzo T.A.R. – 67100 L'AQUILA domenico.longhi@regione.abruzzo.it

R.A. DPH- DIPARTIMENTO TURISMO E CULTURA *Servizio Governo del Territorio,
Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio – Via Salaria Antica est - Palazzo T.A.R. –
67100 L'AQUILA*

R.A. DIPARTIMENTO OO.PP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI - *Servizio Valutazione Ambientale – Via Leonardo da Vinci 6 – 67100
L'Aquila*

R.A. DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - *Servizio Sanità Veterinaria
Igiene e Sicurezza degli Alimenti – Via Conte di Ruvo – 65100 PESCARA*

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA - *Via Del
Convento 1 – 67010 ASSERGI – L'AQUILA*

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE - *Viale Santa Lucia –
67032 PESCASSEROLI – AQ*

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA - *Via Occidentale, 6 – 66016
GUARDIAGRELE – CHIETI*

PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE – VELINO - *Viale XXIV Maggio, snc –
67048 ROCCA DI MEZZO – AQ*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MIBAC - *Direzione Regionale Beni
Culturali e Paesaggistici d'Abruzzo - Via dell'Industria - Nucleo Industriale di Bazzano,
67100 L'Aquila*

MINISTERO DELLA SALUTE *Direzione generale della prevenzione sanitaria Viale
Giorgio Ribotta, 5 Roma*

REGIONE LAZIO Settore competente Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma

REGIONE MARCHE Settore competente - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona

REGIONE MOLISE Area Seconda della Direzione Generale Della Giunta Regionale
Programmazione Regionale, Attività Produttive, Agricole, Forestali E Ittiche, Politiche
dell'ambiente), Via Genova, n.11 - 86100 Campobasso

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE Via XX Settembre, 20 (Piano 2, Stanza 70) 00187 Roma

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI - SETTORE VALUTAZIONE PIANI E
PROGRAMMI (o altro Servizio competente) Via Vitaliano Brancati 48 00144 Roma

ASL1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Via Saragat,
loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila

ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA ex Ospedale Pediatrico (3° piano) via N. Nicolini - 66100 Chieti

ASL PESCARA UFFICIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA Via Renato
Paolini 47 - 65124 Pescara

ASL TERAMO DIREZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Circ.ne Ragusa, 1

ENTI GESTORI RISERVE NATURALI REGIONALI

ENTI GESTORI DEI SIC NON RICADENTI IN AREE PROTETTE

COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE ABRUZZO E MOLISE Via delle Fratte
Snc - 67100 L'Aquila

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE. DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.
CAPORALE" Via Campo Boario - 64100 Teramo

Pubblico interessato

- Associazioni di protezione ambientale
- Associazioni di cittadini che possano avere interesse
- Associazioni di pescatori dilettanti
- Organizzazioni professionali agricole
- Ordini, collegi e associazioni professionali

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA CIR

Per la stesura della CIR occorre fare riferimento alle norme e agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, in particolare si evidenziano quelli di maggiore interesse ai fini della redazione dei documenti di VAS della CIR.

NORME INTERNAZIONALI

- **CONVENZIONE DI RAMSAR** (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale;
- **CONVENZIONE DI BERNA** (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale;
- **CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO** (5 giugno 1992) sulla biodiversità;
- **CONVENZIONE DI WASHINGTON CITES** 3 marzo 1973 "Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione".
- **DIRETTIVA 92/43/CEE** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- **DIRETTIVA 2001/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

NORMATIVA NAZIONALE

- REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931 N 1604, "IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA"
- COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948 ARTICOLO 117, CHE CONFERISCE ALLE REGIONI LA COMPETENZA DI LEGIFERARE IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.
- *Legge 6 dicembre 1991, n.394* "Legge quadro sulle aree protette", testo coordinato, aggiornato al D.L. n. 262/2006 (GU n. 292 del 13-12-1991, S.O.);
- *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357* "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- *D.M. 3 settembre 2002* "Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000";
- *DPR 120/2003 del 12 Marzo 2003* "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- *Decreto 25 marzo 2005* "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)" (GU n. 155 del 6-7-2005);
- *D.M. 25 marzo 2005* "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE" (G.U. n. 157 del 8 luglio 2005);
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Supp. O. n. 96 e s.m.i. ("testo unico sull'ambiente");
- *D.M. 17 ottobre 2007* "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale";
- *Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24;
- *D.M. 2 aprile 2020 MATTM*: Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone.

NORMATIVA REGIONALE

- *Legge Regionale 27 Aprile 2017, n. 28.* Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
- *Legge Regionale 21 Giugno 1996, n. 38.* Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa.
- *Delib.G.R. 227/2011, sulle modalità di individuazione degli Enti Gestori di Sic e Zps;*
- *Delib.G.R. 279/2017 sulle misure minime di conservazione dei siti rete natura 2000;*
- *Tutte le altre DGR misure sito specifiche*

DOCUMENTI TECNICO-SCIENTIFICI DI RIFERIMENTO

- Strumenti (approvati) di pianificazione e programmazione a livello regionale e provinciale (analisi di coerenza), laddove questi ultimi interessino, direttamente o indirettamente, in relazione agli obiettivi fissati, tematiche inerenti la gestione faunistica o che da questa possano essere influenzati.

- Documenti Tecnici dell'INFS (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, oggi ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Tra questi, si dovrà fare particolare riferimento a:
 - Zerunian S.2004: I pesci delle acque interne d'Italia. Quad.Cons.Natura, 20, Min. Ambiente – Ist.Naz. Fauna Selvatica.
 - Zerunian S., 2003 - Piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani. Quad. Cons. Natura, 17, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- "Quaderni di Conservazione della Natura" (INFS/ISPRA, MATTM), tra i quali:
 - N. 17 - Piano d'Azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani
 - N. 18 - Atti del Convegno - La conoscenza botanica e zoologica in Italia: dagli inventari al monitoraggio
 - N. 20 - Pesci delle acque interne d'Italia
 - N. 27 - Linee guida per l'immissione di specie faunistiche
 - N. 35 - Piano d'Azione per la Conservazione della Lontra (*Lutra lutra*).
- Documenti redatti a livello internazionale, tra i quali:
 - IUCN, 2008. 2008 IUCN *Red List of Threatened Species*. www.iucnredlist.org ;
 - Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
 - Relini, G., Tunesi, L., Vacchi, M., Andaloro, F., D'Onghia, G., Fiorentino, F., Garibaldi, F., Orsi Relini, L., Serena, F., Silvestri, R., Battistoni, A., Teofili, C., Rondinini, C. (compilatori). 2017: Lista Rossa IUCN dei Pesci ossei marini Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma

1.4 PORTATA DELLE INFORMAZIONI INCLUSE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente documento, detto Rapporto (RA da ora in poi), in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., comprende oltre ad una descrizione del piano, lo schema del percorso metodologico -procedurale, la definizione dell'ambito di influenza della CIR.

Il RA è stato predisposto dopo la conclusione della prima fase di consultazione preliminare e accompagna la proposta della CIR sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica.

Nel RA vengono citati i piani e programmi con i quali la CIR interagisce; questi non saranno quindi descritti nel documento, proprio nel rispetto della non duplicabilità dei contenuti, come previsto dalla procedura VAS. Di conseguenza, per qualsiasi approfondimento si deve accedere al documento originale a cura dell'Ente che lo ha pubblicato.

IL RA, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, contiene le seguenti informazioni e valutazioni.

1. Descrizione ed illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della CIR;

2. Rapporto della CIR con altri Piani e Programmi con esso pertinenti;
3. Aspetti attuali sullo stato dell'ambiente, pertinenti alla CIR, e la loro evoluzione in assenza della pianificazione di cui trattasi;
4. Caratteristiche ambientali delle aree che sono significativamente interessate dalle previsioni di piano;
5. Analisi dei problemi ambientali esistenti, sempre se ed in quanto pertinenti con la CIR, con particolare riferimento a quelli riguardanti i siti della rete "Natura 2000" e i siti di particolare rilevanza ambientale;
6. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale ed eventualmente regionale, che sono stati considerati nella stesura della CIR;
7. Descrizione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, in particolare quelli relativi all'ambito d'influenza del piano (la fauna ittica e più in generale la biodiversità);
8. Descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente originati dall'applicazione della CIR;
9. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata condotta la valutazione, comprese eventuali difficoltà incontrate;
10. Individuazione e descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della CIR proposta, definendo le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della redazione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
11. Sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale.

Il presente RA fa parte di tutto il processo di consultazione fino ad ora attuato, iniziato nell'ottobre del 2019 con l'invio della Relazione Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale ed è stata conclusa nella primavera del 2020. In questo periodo sono stati sentiti ed incontrati in specifiche riunioni tutti i portatori di interesse e gli enti competenti con diverse modalità (riunioni, incontri web, ecc.).

1.5 VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)

Come previsto dall'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la procedura VAS comprende anche la valutazione di incidenza; di conseguenza un ulteriore contenuto della CIR è lo studio di incidenza, finalizzato alla valutazione preventiva di possibili effetti negativi sui siti Natura 2000 derivanti dall'attuazione delle attività previste dalla CIR.

Lo studio di incidenza viene sottoposto all'Autorità competente che esprimerà le valutazioni sull'incidenza. Occorre sottolineare quindi che, anche nel caso della VAS, le procedure legate alla tutela dei siti Natura 2000 seguono un percorso parallelo ed indipendente, regolato da normative a sé stanti, che assume il valore di parere obbligatorio e vincolante.

Lo studio di incidenza, allegato alla CIR, analizza in modo specifico il tema in questione secondo quanto previsto dalla Direttiva comunitaria e dalle norme di recepimento nazionali e dalle direttive regionali.

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" individua nelle Misure di Conservazione lo strumento con cui si vanno a limitare e vietare le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità, affinché possa essere

evitato un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.

La normativa regionale prevede "Misure Generali di Conservazione" e cioè da applicare su tutti i siti della Regione (o anche solo su gruppi di siti omogenei) e "Misure Specifiche di Conservazione" che si applicano ai singoli siti.

1.6 FUNZIONI DELLA CIR

La CIR è lo strumento di cui all'art. 7 della LR 28/2017 che interessa la Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

In tal senso la Regione disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

Il piano è quindi lo strumento necessario per:

- conseguire una razionale pianificazione della gestione dei popolamenti ittici;
- perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna ittica;
- tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- disciplinare l'attività alieutica per ottenere un prelievo sostenibile.

La predisposizione della CIR avviene a norma dei seguenti orientamenti:

- stabilisce gli indirizzi programmatici e le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di ordine conservazionistico e alieutico della Zona A (Zona Salmonicola) e della Zona B (Zona Ciprinicola) del territorio regionale.
- in particolare fornire le indicazioni gestionali per la conservazione dei popolamenti ittiofaunistici autoctoni cercando al contempo di soddisfare le esigenze provenienti dal mondo della pesca, grazie alle informazioni raccolte tramite i monitoraggi e l'interazione con le Associazioni dei pescatori.
- contenere le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, individuare zone no kill e zone trofeo.
- individuare all'interno del territorio regionale i corpi idrici dove è possibile praticare la pesca professionale e definire le modalità per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse regionale.

1.7 METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA CIR

La bozza della CIR è stata redatta dall'Istituto Zooprofilattico in collaborazione con gli Uffici Tecnici della Regione Abruzzo, seguendo le seguenti fasi.

- a) Realizzazione di un tavolo tecnico costituito dal personale tecnico dei principali Enti coinvolti nella gestione ittiofaunistica:
 - Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo;
 - ARPA Abruzzo
 - Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo
- b) Raccolta del materiale esistente sulla gestione faunistica dai partecipanti del tavolo tecnico e da altre fonti, in particolare sono stati acquisiti ed analizzati:

- cartografia di base della regione Abruzzo (idrografia, carta di uso del suolo, ortofotocarte, ecc.);
 - cartografia delle zone a regime particolare di pesca sul reticolo idrografico;
 - piani di gestione SIC/ZPS e Misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti Natura 2000 approvate dalla Regione Abruzzo;
 - dati relativi ai ripopolamenti a scopo alieutico;
 - dati di presenza delle principali specie ittiche di interesse alieutico e conservazionistico;
 - relazioni tecniche di studi e progetti sulla ittiofauna e sulla gestione dell'ambiente realizzati dagli Enti territoriali o Associazioni.
- c) Analisi delle Carte Ittiche provinciali vigenti e verifica dei seguenti aspetti:
- indicazioni gestionali sulle specie di interesse alieutico e conservazionistico
 - Indicazioni sulla pressione di pesca nelle varie zone
- d) Realizzazione di riunioni periodiche del tavolo tecnico per condividere l'impostazione del lavoro e presentare i diversi stadi di avanzamento dei lavori con gli stakeholders.
- e) Realizzazione di campionamenti dell'ittiofauna su circa 54 stazioni di campionamento. In un secondo momento sono stati integrati con 22 stazioni di campionamento (sui restanti bacini idrografici precedentemente non indagati).
- f) Redazione della proposta di CIR.

1.8 SCHEMA DELLA CIR

La CIR è composta da un quadro conoscitivo approfondito corredato da tavole di distribuzione delle specie e suddivisioni pianificatorie del territorio zione che si articolano secondo quanto riportato di seguito.

1. Introduzione
2. Metodologie impiegate
 - 2.1 Stazioni di campionamento.
 - 2.2 Modalità di campionamento.
 - 2.3 Applicazione indice ISECI
4. Breve inquadramento geografico e particolarità ittiogeografiche
5. Specie ittiche presenti nella regione Abruzzo
6. Risultati dei campionamenti ittici
7. Proposte gestionali
 - 7.1 La nuova classificazione dei corsi d'acqua regionali
 - 7.2 Indicazioni gestionali per le attività di pesca nelle zone A, B e C
 - 7.2.1 Norme generali
 - 7.2.2 Data di apertura e chiusura generale
 - 7.2.3 La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A
 - 7.2.4 La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B
 - 7.2.5 Modalità di pesca consentite in zona "NO KILL"
 - 7.2.6 Modalità di pesca consentite in zona "Trofeo"

- 7.2.7 La pesca professionale
- 7.3 Le zone a gestione ittica particolare della regione Abruzzo
 - 7.3.1 Le zone di Riposo Biologico
 - 7.3.2 Le zone di pesca No-Kill
 - 7.3.3 Le zone Trofeo
- 7.4 Competizioni di pesca sportiva e campi di gara fissi
 - 7.4.1 Competizioni di pesca in zona A
 - 7.4.2 Competizioni di pesca in zona B
 - 7.4.3 Competizioni di pesca in zona C
 - 7.4.4 Indicazioni per la gestione delle sponde dei campi gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati da raduni di pesca sportiva
- 7.5 Periodi di divieto di pesca e dimensioni minime di cattura
- 7.6 Piani di miglioramento delle comunità ittiche
 - 7.6.1 Piani di ripopolamento: criteri per le immissioni di specie ittiche
 - 7.6.2 Il ripopolamento delle acque a gestione salmonicola (Zona A)
 - 7.6.3 Il ripopolamento delle acque a gestione ciprinicola (Zona B)
 - 7.6.4 Le immissioni a sostegno della pesca sportiva
 - 7.6.5 Istituzione di Zone di Riposo Biologico, Zone NO-Kill e Zone Trofeo
 - 7.6.6 Piani di controllo delle specie alloctone
- 7.7 Criteri per la concessione di acque pubbliche ai fini della pesca sportiva
- 7.8 Acque soggette a diritti esclusivi di pesca
- 7.9 Acque soggette a diritto di uso civico
- 7.10 Indicazioni gestionali per l'attività di acquicoltura
- 7.11 Indicazioni gestionali per l'attività di Pesca sportiva in bacini all'interno di aree private
- 7.12 Interventi in caso di asciutta temporanea e di fauna ittica in difficoltà
- 7.13 Centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono
- 7.14 L'importanza del mantenimento della continuità fluviale
- 7.15 Problemi relativi all'uso comune della risorsa idrica
- 7.16 Corsi di formazione per gli agenti di vigilanza
- 8. Bibliografia utilizzata
- 9. Allegati

Tabella 1 – Schema della CIR della Regione Abruzzo 2020.

La CIR può essere distinta in 2 parti generali. La prima (capp. 1 – 6) è dedicata ad una descrizione delle caratteristiche ambientali della regione Abruzzo, in cui sono evidenziati gli esiti dei campionamenti ittici su circa 54 stazioni nel reticolo idrografico superficiale. Nella seconda parte del piano (cap. 7) viene proposta la pianificazione territoriale a fini alieutici del territorio abruzzese e le azioni gestionali proposte.

- Nell'introduzione viene individuata la motivazione per la realizzazione della CIR.

- Nel capitolo 2 vengono fornite le indicazioni sulle metodologie di indagine utilizzate per i rilievi ittiofaunistici.
- Nel capitolo 4 viene fornito l'inquadramento geografico ed evidenziate le particolarità ittiogeniche.
- Nel capitolo 5 vengono fornite informazioni su tutte le specie ittiche della Regione Abruzzo.
- Il capitolo 6 e successiva integrazione rappresenta i risultati del monitoraggio ittiofaunistico nelle 54 + 22 stazioni di campionamento.
- Il capitolo 7 è dedicato alle proposte di pianificazione territoriale a fini alieutici per il periodo di validità della CIR. Vengono affrontati i temi che riguardano la nuova classificazione dei corsi d'acqua regionali, le indicazioni gestionali per le attività di pesca nelle zone A,B, C, l'individuazione delle zone a gestione ittica particolare, le competizioni di pesca sportiva e campi di gara fissi, le indicazioni per la gestione dei campi di gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati da raduni di pesca sportiva, i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime di cattura, i piani di miglioramento delle comunità ittiche, i criteri per la concessione di acque pubbliche ai fini della pesca sportiva, le indicazioni gestionali per le attività di acquicoltura, le indicazioni gestionali per l'attività di Pesca sportiva in bacini all'interno di aree private, gli interventi in caso di asciutta temporanea e di fauna ittica in difficoltà, le indicazioni per i Centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono, i problemi relativi all'uso comune della risorsa idrica, le indicazioni per i corsi di formazione per gli agenti di vigilanza.

1.9 OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO VAS

Di seguito vengono riportate le osservazioni pervenute sul Rapporto Preliminare da parte delle autorità competenti.

Scheda nota n. 1	
	Regione Abruzzo - DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DATA PROT.	20/3/2020
PROT. N.	19/0356225
SINTESI DELLA NOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene opportuno ampliare l'elenco di SCA indicato nel RP 2. In relazione alla Struttura e caratteristiche della Carta Ittica Regionale (cap. 4 pag. 19) si suggerisce l'ampliamento del reticolo idrografico oggetto di intervento con la pianificazione (rispetto ai corpi idrici indicativamente identificati allo stato attuale). 3. Per quanto riguarda l'assetto sociale (par. 4.2.3 pag. 25) e, considerato quanto la corretta gestione e valorizzazione dei corpi idrici giochi un ruolo nel comparto turistico, sarebbe opportuno evidenziare quali tratti di corsi d'acqua risultino ad oggi in concessione graficizzandoli attraverso una mappa dei tratti di competenza di associazioni sportive. 4. L'Analisi preliminare dello stato attuale dell'ambiente (Cap. 6 pag. 31) necessita di alcuni approfondimenti: in particolare, è opportuno individuare e caratterizzare, già in questa fase, le componenti ambientali e le tematiche connesse alla specificità della Carta Ittica (stato ecologico dei corpi idrici, aspetti quali-quantitativi delle risorse idriche regionali e uso del suolo) per metterle in relazione alle azioni previste ed effettuare così la valutazione degli effetti positivi e negativi indotti dalla sua attuazione. 5. Con riferimento all'Analisi preliminare di coerenza esterna ed interna della carta ittica regionale (cap. 7), si evidenzia come al par. 7.1 Individuazione Piani e Programmi inerenti la CIR (pag. 34) sia opportuno prendere in considerazione il Piano di Tutela delle Acque. 6. Rispetto al cap. 8 Possibili effetti significativi sull'ambiente prodotti dall'applicazione della CIR si segnala la necessità di rendere coerenti gli Interventi sulle componenti ambientali con l'azione Limitazione di accesso dei pescatori in aree di particolare interesse conservazionistico nonché di valutare la possibilità di considerare ulteriori interventi di miglioramento dell'idoneità ambientale per la fauna ittica (rifugi, aree di frega) oltre ai passaggi per pesci. 7. Con riguardo al Monitoraggio Ambientale (cap. 10) e, in particolare, alle Caratteristiche degli Indicatori (par. 10.3 pag 47), si propone, oltre a quanto già individuato, di definire indicatori di stato relativi alle componenti ambientali, con stretta relazione alle specificità dello strumento, quali ad esempio qualità delle acque, popolamenti ittici (di specie di particolare interesse) e indicatori relativi al settore che possono generare pressioni di tipo ambientale (es. numero gare, consistenza delle società sportive); ciò al fine di rilevare eventuali situazioni critiche (es. anomalie nei popolamenti ittici o attività che generano pressioni non sostenibili) e definire le opportune azioni correttive.

<p>CONTRODEDUZIONE</p>	<p>1. Viene accolta la proposta di ampliamento dell'elenco di SCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale - DPE014 Servizio Genio Civile Teramo - DPE015 Servizio Genio Civile Pescara - DPE016 Servizio Genio Civile L'Aquila - DPE017 Servizio Genio Civile Chieti - Provincia di L'Aquila - Provincia di Teramo - Provincia di Pescara - Provincia di Chieti - Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano - Consorzio di Bonifica Interno – Bacino Aterno e Sagittario - Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline Pescara Alento Foro - Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri-Garigliano - Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trign <p>poiché permette di acquisire già in questa fase preliminare del procedimento, i contributi utili, ciascuno per le proprie competenze, allo sviluppo e all'attuazione dello strumento.</p> <p>2. Non è possibile accogliere l'ampliamento del reticolo idrografico rispetto ai corpi idrici identificati allo stato attuale poiché a monte della definizione del bando per l'affidamento della redazione della CARTA ITTICA DELLA REGIONE ABRUZZO la selezione i siti di monitoraggio è stata eseguita per i bacini idrografici designati (Bacino idrografico Aterno-Pescara, Bacino Idrografico Sangro –Aventino, Bacino idrografico Vomano, Bacino idrografico Liri Garigliano) sulla base di dati appartenenti ad un quadro di riferimento storico. Quindi al fine di individuare i siti di interesse, sono stati analizzati in modo comparato i dati delle carte ittiche esistenti e quelli relativi alla qualità dei corsi d'acqua della Regione Abruzzo, contenuti nel Piano di Tutela delle acque. I dati raccolti in bibliografia e dati raccolti dalla consultazione delle associazioni di pesca sportiva (APS) insieme con le considerazioni relative ai principi legislativi di interesse conservazionistico che tutelano i parchi, hanno indotto la selezione in prima analisi di n. 47 punti di campionamento, indicati dagli Uffici Regionali ricadenti nei suddetti bacini idrografici come a seguito indicati nell' INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, 2 comma del Dlgs N.50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA CARTA ITTICA SUI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ATERNO – PESCARA, SANGRO-AVENTINO, VOMANO, LIRI, il cui importo complessivo stimato dell'appalto risultava essere di € 40.000,00. Detta risorsa finanziaria non ha permesso e non permette un ulteriore ampliamento del reticolo idrografico in quanto calibrata sulla base del volume di attività previste e un ampliamento del comporterebbe</p>
-------------------------------	--

	<p>ulteriori azioni a cascata che genererebbero ulteriori costi. Si tenga presente che tutte le acque all'interno dei Parchi Nazionali sono escluse dalla CI Regionale poiché la competenza sulla loro gestione è dell'Ente Parco.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In considerazione che Carta Ittica Regionale ha la finalità di definire un sistema di indirizzo e gestione delle attività di pesca che uniscano armonicamente le necessità del comparto professionale e delle realtà sportive verranno evidenziati in mappa i tratti di corsi d'acqua in concessione di competenza delle associazioni sportive mediante integrazione di GIS nella Carta Ittica Reg.le , che permetterà l'acquisizione, visualizzazione, condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici . 4. L'Analisi preliminare dello stato attuale dell'ambiente (Cap. 6 pag. 31) necessita di alcuni approfondimenti: in particolare, è opportuno acquisire, già in questa fase, informazioni sulle componenti ambientali e le tematiche connesse alla specificità della Carta Ittica. 5. Proposta accettata, si ritiene opportuno prendere in considerazione il Piano di Tutela delle Acque. A tal fine si si farà riferimento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo. 6. Come meglio specificato precedentemente la CIR non si occupa dei territori all'interno dei Parchi Nazionali pertanto buona parte dei territori appartenenti alla Rete Natura 2000 sono esclusi. Al di fuori delle aree a Parco il reticolo idrografico superficiale interferisce solamente in lembi residuali con la la Rete Natura 2000 e in queste zone verranno proposte regolamentazioni particolari dell'attività alieutica. Inoltre la possibilità di considerare ulteriori interventi di miglioramento dell'idoneità ambientale per la fauna ittica (rifugi, aree di frega) è un'azione sicuramente positiva ma che non risulta essere compresa nel contratto di affidamento dell'incarico. Sarà sicuramente possibile individuare questa attività come azione da intraprendere nel futuro immediate. 7. Per quanto riguarda le Caratteristiche degli Indicatori (par. 10.3 pag 47), oltre a quanto già individuato, si definiranno nel RA indicatori di stato relativi alle componenti ambientali, con stretta relazione alle specificità dello strumento, quali ad esempio qualità delle acque (si utilizzeranno i dati prodotti da ARTA), popolamenti ittici (di specie di particolare interesse). 8. Per quanto riguarda indicatori relativi al settore che possono generare pressioni di tipo ambientale verrà inserito nel RA il numero di gare per corpo idrico (dati che già ora vengono raccolti) ma non è invece fattibile la raccolta dei dati sulla consistenza delle società sportive poiché le società amatoriali sono poco stabili nel tempo e l'attività di pesca viene svolta in tutto il territorio regionale. Tale informazione risulta pertanto poco utile.
--	---

Scheda nota n. 2	
	<i>Azienda Sanitaria Locale – Avezzano, Sulmona, L'Aquila</i>

DATA PROT.	17/1/2020
PROT. N.	12443/20
SINTESI DELLA NOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si richiede la descrizione della capacità biogenica e auto depurativa delle diverse tipologie ambientali o zone ittiche 2. Si richiede la modalità di gestione delle patologie diffuse tra le specie ittiche e l'inquinamento da mangimi e da sostanze medicamentose 3. Si richiede la valutazione dei rischi derivati da utilizzo delle acque per l'irrigazione.
CONTRODEDUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda la documentazione cartografica verrà inserita nel Rapporto Preliminare in scala rappresentativa in modo da illustrare la nuova regolamentazione del territorio, Per quanto riguarda il punto 1: "descrizione sotto il profilo fisico, chimico ed idrodinamico della capacità biogenica e autodepurativa delle diverse tipologie ambientali o zone ittiche" si evidenzia che tale descrizione non è prevista sulla Legge Regionale 27 aprile 2017, n.28 "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" 2. Per quanto riguarda il punto n. 2: le modalità di gestione delle patologie diffuse tra le specie ittiche e del possibile inquinamento delle acque a causa di mangimi e delle sostanze utilizzate per far fronte a tali patologie" si evidenzia che tale aspetto non è previsto sulla Legge Regionale 27 aprile 2017, n.28 "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" 3. Per quanto riguarda il punto n.3: la descrizione dei rischi potenziali connessi all'utilizzo delle acque interessate per un uso irriguo e le relative limitazioni d'uso e derivanti si evidenzia che tale aspetto non è previsto sulla Legge Regionale 27 aprile 2017, n.28 "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne"

Scheda nota n. 3	
	ARTA Abruzzo
DATA PROT.	14/2/2020
PROT. N.	
SINTESI DELLA NOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per tutte le comunicazioni future, si dovrà fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Agenzia e, per comunicazioni relative a procedimenti di VAS, i documenti e le richieste dovranno essere indirizzati a: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 2. Più volte nel documento si legge che la Carta dovrà essere preceduta da indagini conoscitive delle popolazioni ittiche e degli habitat prima di stabilire le misure e le azioni da porre in essere (es. "La CIR

	<p>deve essere preceduta da un quadro aggiornato di elementi conoscitivi sulla base dei quali far discendere coerentemente la pianificazione ittiofaunistica”, pag 23 del Rapporto). Tuttavia, si afferma che già da ora si prevede la sostanziale riconferma delle zone di protezione, di accrescimento e di tutela ittica, i mezzi di pesca, la pesca da natante, la pesca notturna, i periodi di divieto e le misure minime di cattura delle specie ittiche, le zone a regime speciale di pesca, un incremento dei campi di gara fissi e l’introduzione del divieto assoluto di pesca per alcune specie ittiche a rischio di contrazione demografica o da considerare specie minacciate</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Relativamente agli indicatori, appare riduttivo il solo indicatore relativo al numero di interventi realizzati. Esso dovrà essere rapportato al numero di interventi previsto e ad esso si dovranno associare uno o più indicatori rappresentativi dei risultati ottenuti da tali interventi. 4. Allo stesso modo, il numero di pescatori partecipanti ai corsi illustra il successo o meno nel coinvolgimento di tali soggetti ma non dà una misura dell’efficacia dell’evento formativo 5.
<p>CONTRODEDUZIONE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accolta, per quanto riguarda tutte le comunicazioni future, si farà riferimento agli indirizzi di posta elettronica certificata dell’Agenzia e, per comunicazioni relative a procedimenti di VAS, i documenti e le richieste saranno essere indirizzati a: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 2. Accolta, Si concorda con l’affermazione che è prematuro affermare senza il supporto tecnico dei nuovi monitoraggi alcuni elementi gestionali; si tenga comunque presente che molte degli elementi gestionali individuati fanno parte dell’articolato normativo che non potrà essere sicuramente stravolto. Inoltre i dati del monitoraggio già completato ed in via di elaborazione permettono di prevedere dei semplici aggiustamenti delle indicazioni gestionali fino ad oggi utilizzate proprio perché erano già state scelte con criteri tecnico-scientifici. 3. Non Accolta, Per quanto riguarda gli indicatori si fa presente che ognuno di essi è esplicitato in maniera esaustiva poiché ogni indicatore risulta definito dalla specifica descrizione e dalla unità di misura che verrà utilizzata per la sua quantificazione. La valutazione discorsiva dei risultati farà parte della relazione di accompagnamento del monitoraggio stesso.

2 DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO DELLA CIR

In questo capitolo viene descritto lo stato attuale dell'ambiente, che verrà utilizzato come scenario di riferimento per la pianificazione alieutica e per le successive fasi della procedura VAS.

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La Regione Abruzzo si estende per circa 10.830,04 km² nel settore centro-meridionale della penisola, in un latitudine compresa tra i 42°54' ed i 41°35' e confinante a est per 139 km con il Mare Adriatico, e con l'Appennino centrale a ovest, dove sono presenti le vette più alte della catena montuosa quali i massicci del Gran sasso, della Majella, del Sirente-Velino; Il territorio regionale è suddiviso in 4 province (Figura 1, Tabella 1).




Figura 1 - Regione Abruzzo (sin) e province (dx).

Provincia	Estensione Km ²
L'Aquila	5.047,35
Teramo	1.954,15
Pescara	1.229,83
Chieti	2.598,69

Tabella 2 - Estensione delle province abruzzesi.

Il territorio abruzzese si presenta come una successione di ampie aree omogenee che procedendo dalla costa adriatica all'interno presenta la fascia collinare, quella pedemontana e, a seguire, la zona montana.

Il sistema idrografico della regione Abruzzo è riconducibile a pochi principali acquiferi, identificabili innanzitutto con lo sbocco in Adriatico da nord a sud:

- Bacino del Tronto
- Bacino del Tordino
- Bacino del Vomano
- Bacino Saline
- Bacino dell'Aterno-Pescara
- Bacino Alento
- Bacino del Foro
- Bacino del Sangro
- Bacino Sinello
- Bacino del Trigno

A questi si aggiunge la parte superiore del bacino del Liri-Garigliano, che interessa la porzione più centro-orientale della regione, e che va a sfociare nel Mar Tirreno.




Figura 2: Cartina geografica della regione Abruzzo

Si tratta di sistemi appenninici del centro Italia, quindi con le caratteristiche che di norma li tipizzano, ovvero lunghezze relativamente brevi, portate fortemente influenzate dalla meteorologia stagionale e andamento torrentizio per quasi tutto il loro percorso.

Alcune particolarità geografiche sono rappresentate ad esempio da fiumi come il Pescara, che può contare sul relativamente costante ma cospicuo contributo delle sorgenti di Capo Pescara, o del Tirino, che presenta una situazione simile grazie ai contributi sorgivi delle fonti di Lago, Presciano e Capo d'Acqua.

Altra interessante peculiarità è rappresentata dal corso dell'Aterno: dalle sue sorgenti fino alla città dell'Aquila, il fiume ha certamente delle caratteristiche "salmonicole", ma scorrendo nella valle Peligna, la sua comunità ittica è dominata dalle specie ciprinicole; successivamente, durante l'attraversamento delle gole di San Venanzio e ravvenato da acque fredde e bene ossigenate, il fiume torna ad acquisire delle caratteristiche salmonicole almeno fino al paese di Popoli, a valle del quale la comunità dei ciprinidi

torna ad essere quella più rappresentata. Si tratta di condizioni particolari, mutevoli anche stagionalmente, ma che certamente non ne semplificano la gestione ittiofaunistica e alieutica.

In realtà, l'aspetto di maggior interesse per quanto riguarda il reticolo idrografico regionale, è che l'Abruzzo partecipa territorialmente a due zone ittiogeografiche diverse: la regione Padano-Veneta per quanto riguarda i bacini dei Fiumi Tronto e Vomano e la regione Tosco-Laziale o dell'Italia centrale per il rimanente territorio. Inoltre, la maggior parte dei suoi corsi d'acqua sfocia nel mare adriatico, mentre l'alto sistema del Liri sfocia nel mar Tirreno, nel versante opposto, e dove potenzialmente vi possono essere delle specie ittiche ancora diverse.

Questa varietà di situazioni zoogeografiche implica quindi la necessità di provvedere alla corretta ricostruzione degli areali di distribuzione delle varie specie di pesci, che potrebbero perciò risultare autoctone per un determinato bacino e alloctone nel sistema idrografico vicino.

2.2 ASPETTI CLIMATICI

Dal punto di vista climatologico, in Abruzzo si possono distinguere due fasce:

- la prima a nord-est, tipica dell'Abruzzo adriatico, con una dominanza di clima mediterraneo;
- la seconda a sud-ovest, più interna con caratteristiche climatiche montane.

Questa caratterizzazione geografica, genera contrasti climatici molto forti, anche a causa della scarsa azione equilibratrice del mare Adriatico, con escursioni medie annuali assai marcate (tra i 17° e i 18° C), anche nelle fasce subappenniniche prossime al litorale. La temperatura media annua è compresa tra i 12° ed i 16° C, mentre nell'Abruzzo montano le medie oscillano tra gli 8° ed i 12° C. Questa zona termica presenta una soluzione di continuità solo in corrispondenza della Valle Aterno-Pescara che fa penetrare fino alla conca de l'Aquila una certa influenza mediterranea (Figura 3).




Figura 3 - Temperature medie annuali (da Giuliani e Antenucci, 2017 - Regione Abruzzo).

Di norma gli inverni nella fascia adriatica sono comunque piuttosto miti con temperature medie che nel mese di gennaio superano ovunque i 4 °C, ben contrapposti al rigore della fascia montana, molto più freddi di quanto non giustificato dall'altitudine e la distanza dalla costa (meno di 50 km), dove la temperatura media nel mese di gennaio può arrivare anche al di sotto del valore di 0°C (Figura 4).




Figura 4 - Temperature minime mensili del mese di gennaio (da Giuliani e Antenucci, 2017 - Regione Abruzzo).

L'escursione termica diurna è particolarmente accentuata nelle aree interne e maggiormente percepibile nelle conche, rispetto alle zone più elevate. Tuttavia è possibile rilevare a volte delle inversioni invernali dovute al ristagno delle nebbie nei fondivalle e nelle conche, che contribuisce a mantenere poco elevati i massimi diurni della temperatura.

La distribuzione delle precipitazioni atmosferiche sembra essere influenzata essenzialmente da due fattori: la posizione della dorsale occidentale appenninica, che blocca i venti umidi e funziona come "muro di pioggia" e la conformazione dell'orografia locale.

La zona più ricca di precipitazioni è rappresentata dalla catena che si snoda dai monti Simbruini, la Meta e raggiunge il Matese. A questa segue l'allineamento della catena orientale appenninica con la dorsale Sibillini, Laga, Gran Sasso e Majella. In queste aree la piovosità si mantiene ad alti livelli, raggiungendo i 1.500 mm nei settori più elevati della montagna. Fra queste fasce a piovosità relativamente elevata, si interpongono aree più depresse che rimangono poco soggette all'accesso di venti piovosi, con valori inferiori agli 800 mm annui: si tratta dell'altipiano abruzzese con le conche di Sulmona, l'Aquila e l'alveo del Fucino. Lungo l'asse centrale dell'altipiano, fra Capestrano e San Demetrio non si raggiungono poi, neanche valori di 600 mm. La naturale aridità, in questo settore ma anche in altri dove dominano le placche calcaree, la particolare natura permeabile della litologia di superficie esalta il fenomeno (Figura 5).




Figura 5 – Precipitazioni medie annuali (da Giuliani e Antenucci, 2017 - Regione Abruzzo).

Il regime pluviometrico presenta generalmente un massimo principale nel tardo autunno (novembre – dicembre) ed un minimo in estate. Il massimo secondario nella fascia posta a nord della provincia di Pescara cade nella primavera, nel resto dell’Abruzzo tende ad essere anticipato ad uno dei mesi invernali. Molto accentuata appare poi in genere la siccità estiva che può prolungarsi per molti mesi e riduce notevolmente la portata dei corsi d’acqua.

In Abruzzo sono identificabili i seguenti bioclimi (Figura 6).

- a) *Clima temperato oceanico*. Tipico dell’arco alpino, appenninico ad alta e media quota e Sicilia altomontana. I tipi climatici variano da criotemperato ultraiperumido-iperumido a mesotemperato iperumido-umido.
- b) *Clima temperato oceanico-semicontinentale*. È ubicato nelle prealpi centrali e orientali, in zone collinari del medio adriatico e nelle valli interne di tutto l’appennino fino alla Basilicata con esposizione tirrenica. Locali presenze in Sardegna. I tipi climatici variano da supra-temperato/orotemperato a iperumido-ultraiperumido a mesotemperato umido sub umido.
- c) *Clima temperato oceanico di transizione*. È ubicato in tutte le valli dell’antiappennino tirrenico e ionico, con significative presenze nelle grandi isole. I tipi climatici variano da mesotemperato a mesomediterraneo umido/iperumido.
- d) *Clima temperato oceanico-semicontinentale di transizione*. È localizzato prevalentemente nelle pianure e nei primi contrafforti collinari del medio e basso Adriatico e Ionio; significative presenze nelle zone interne delle Madonie e in alcune zone della Sardegna. I tipi climatici variano da supra-temperato umido sub-umido a meso-mediterraneo umido sub-umido.
- e) *Clima mediterraneo oceanico*. Contorna tutta l’Italia dalla Liguria all’Abruzzo fino a Pescara e le grandi isole. I tipi climatici variano da infra-mediterraneo-secco-subumido a un termo-mediterraneo subumido.




Figura 6 – Distribuzione dei bioclimi d’Abruzzo.

2.3 LA FAUNA ITTICA DELL’ABRUZZO

2.3.1 Particolarità ittiogeografiche

La maggior parte dei suoi corsi d’acqua abruzzesi sfocia nel mare adriatico, mentre l’alto sistema del Liri sfocia nel mar Tirreno, nel versante opposto, e dove potenzialmente vi possono essere delle specie ittiche diverse.

In realtà, l’aspetto di maggior interesse per quanto riguarda il reticolo idrografico regionale, è che l’Abruzzo partecipa territorialmente a delle zone ittiogeografiche diverse: secondo Gandolfi (Gandolfi et al., 1991) i bacini dei Fiumi Tronto e Vomano appartengono al distretto Padano-Veneto mentre il rimanente territorio appartiene al distretto Tosco-Laziale e ad una non meglio precisata regione dell’Italia centrale.

Più recentemente Bianco (Bianco P.G., 2013) ha proposto per l’Italia centro-meridionale anche la presenza di un distretto Apulo-Campano, corrispondente sostanzialmente alla distribuzione dell’alcorella meridionale (*A. albidus*).

Un notevole contributo alla corretta definizione delle zone ittiogeografiche dell’Abruzzo viene da Giansante (Giansante et al., 2019) che, sulla base della distribuzione delle specie ittiche presenti sul territorio abruzzese, ne ha meglio dettagliato l’appartenenza ai diversi distretti ittiogeografici (vedi cartina seguente).




Figura 7: Distretto Padano-Veneto (in arancione), Distretto Tosco-Laziale (in verde) e Distretto Apulo-Campano (in celeste) secondo Bianco (2013), le zone tratteggiate rappresentano il probabile prolungamento dei Distretti ittiogeografici corrispondenti nei territori della regione Abruzzo (da Giansante et al., 2019)

2.3.2 Le specie ittiche dell’Abruzzo

La varietà di zone ittiogeografiche della regione richiede che vengano correttamente definite le condizioni di autoctonia/alloctonia delle specie di pesci presenti; ciò è di fondamentale interesse soprattutto al momento delle proposte gestionali che verranno fatte e che debbono tener conto della normativa di settore, in particolare di quella

riguardante la gestione delle specie inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat (specie di interesse conservazionistico).

Un elenco delle specie ittiche presenti nella regione è stato recentemente proposto da C. Giansante, R. Caprioli, L. Di Tizio (2019); di seguito viene riproposta la stessa lista tenendo conto delle diverse zone ittologiche regionali.

Lista delle specie ittiche della regione Abruzzo
(Allegato 1-Check list ittiofauna italiana v. 3.0-03/2021)

Specie	Nome volgare	Probabile origine in Abruzzo
<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	Lampreda marina	Autoctona
<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Lampreda di ruscello	Autoctona
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguilla	Autoctona
<i>Alosa fallax</i> (Lacépède, 1803) forma anadroma	Cheppia	Autoctona
<i>Cobitis bilineata</i> (Canestrini, 1865)	Cobite comune	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Sabanejewia larvata</i> (De Filippi, 1859)	Cobite mascherato	Alloctona (Endemismo Padano-Veneto)
<i>Alburnus albidus</i> (Costa, 1838)	Alborella meridionale	Autoctona per l'Abruzzo ad esclusione dei bacini a nord del Vomano (Endemismo Apulo-Campano)
<i>Alburnus arborella</i> (Bonaparte, 1841)	Alborella	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Barbus plebejus</i> Bonaparte, 1839	Barbo comune	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Barbus tyberinus</i> Bonaparte, 1839	Barbo tiberino	Autoctona per il bacino del Liri alloctona per il restante Abruzzo (Endemismo Tosco-Laziale)
<i>Barbus samniticus</i> (sp nov)	Barbo sannitico	Autoctona Alloctona per i bacini del Liri, Tronto e Vomano
<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Carassio dorato	Alloctona
<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	Carassio	Alloctona
<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpa	Alloctona (introdotta da oltre 500 anni e quindi considerabile autoctona dal punto di vista gestionale)
<i>Protochondrostoma genei</i> (Bonaparte, 1839)	Lasca	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel,	Pseudorasbora	Alloctona

1846)		
<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Rodeo	Alloctona
<i>Leucos aula</i> (Bonaparte, 1841)	Triotto	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Sarmarutilus rubilio</i> (Bonaparte, 1837)	Rovella	Autoctona
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Scardola	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Scardinius scardafa</i> (Bonaparte, 1837)	Scardola tiberina	Autoctona per l'Abruzzo ad esclusione dei bacini a nord del Vomano (Endemismo Tosco-Laziale)
<i>Squalius squalus</i> (Bonaparte, 1837)	Cavedano	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Telestes muticellus</i> (Bonaparte, 1837)	Vairone italico	Autoctona
<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tinca	Autoctona
<i>Esox cisalpinus</i> (Bianco & Delmastro, 2011)	Luccio cisalpino	Autoctona
<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Luccio	Alloctona
<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Spinarello	Autoctona
<i>Salaria fluviatilis</i> (Asso, 1801)	Cagnetta	Autoctona
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Persico sole	Alloctona
<i>Micropterus salmoides</i> Lacépède, 1802	Persico trota	Alloctona
<i>Padogobius nigricans</i> (Canestrini, 1867)	Ghiozzo di ruscello	Autoctona per l'Abruzzo ad esclusione dei bacini a nord del Vomano (Endemismo Tosco-Laziale)
<i>Padogobius bonelli</i> (Bonaparte, 1846)	Ghiozzo padano	Autoctona bacini Tronto e Vomano e alloctona per il restante Abruzzo (Subendemismo Padano-Veneto)
<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Persico reale	Alloctona
<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	Lavarello	Alloctona
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Trota iridea	Alloctona
<i>Salmo ghigii*</i>	Trota appenninica	Autoctona

<i>Rafinesque, 1810</i>		
<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Trota fario	Alloctona
<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	Salmerino di fonte	Alloctona
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	Pesce gatto	Alloctona
<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	Gambusia	Alloctona

* nell' Allegato 1-Check list ittiofauna italiana v. 3.0-03/2021 sia *Salmo ghigii* che *Salmo cettii* sono denominate "trota mediterranea"; per evitare sovrapposizioni di nomenclatura, si è ritenuto utile associare a *Salmo ghigii* il nome comune di "trota appenninica".

La lista sopra riportata potrà essere rivista alla luce di nuove informazioni e/o nuove indagini, poiché alcune situazioni potrebbe dipendere da azioni di transfaunazione effettuate in anni precedenti.

Per quanto riguarda la trota, l'attuale nomenclatura scientifica (manuale ISPRA 196/2022) riunisce sotto il nome di trota mediterranea sia la popolazione di trota mediterranea appenninica (*Salmo ghigii*) che quella di trota mediterranea insulare (*Salmo cettii*). Per distinguere con maggior chiarezza le due diverse situazioni popolazionali, nel presente documento la specie *Salmo ghigii* viene definita "Trota appenninica".

Il caso particolare della rovella nei bacini del Tronto e del Vomano

Un esempio di transfaunazione sembra essere rappresentato dalla rovella, presente oltre che nella maggior parte dei reticoli idrografici regionali anche nei bacini abruzzesi a nord del Vomano e la cui autoctonia in questi casi è da considerare fortemente dubbia. Fino al momento in cui non saranno conclusi i relativi percorsi di verifica e valutazione con gli enti preposti per stabilire autoctonia/alloctonia delle specie all'interno del territorio abruzzese, rimangono vigenti le attuali impostazioni normative, ovvero nella CIR dovrà essere mantenuto lo stato di autoctonia della specie in tutto il territorio regionale.

La specie è stata inserita come autoctona nella lista delle specie presenti all'interno di alcuni SIC del teramano (bacini del Vomano, del Mavone e del Tordino), ma dal punto di vista ittiogeografico i citati bacini appartengono al distretto "Padano-veneto", area in cui la specie dovrebbe essere alloctona.

Infatti il prof. Bianco, noto sistematico nel campo dell'ittiofauna italiana ed europea, profondo conoscitore dell'ittiofauna abruzzese e che negli anni '70-'80 ha più volte indagato i bacini regionali, conferma che nei numerosi campionamenti effettuati in questi corpi idrici non ha mai catturato la rovella (comunicazione personale).

A dimostrazione di ciò, oltre a considerazioni di tipo zoo-geografico, esistono documenti storico-bibliografici che ne attestano l'allocaltonia.

Il primo lavoro di riferimento è quello dello stesso prof. Bianco (1994) che nella sua pubblicazione scientifica: L'Ittiofauna continentale dell'Appennino umbro-marchigiano, barriera semipermeabile allo scambio di componenti primarie tra gli opposti versanti dell'Italia centrale – Biogeographia – the journal of integrative Biogeography, 17(1) – 1994 (ISSN 1594-7629) descrive la situazione della specie rovella (*Sarmarutilus rubilio*)

CYPRINIDAE

Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)

Leuciscus trasimenicus Bonaparte, 1837

Leuciscus rubella Bonaparte, 1837

Leuciscus fucinii Bonaparte, 1838

Leuciscus lascha Costa, 1838

Rutilus italicus Calderoni, 1980

Nome comune: rovello.

Categoria ecologica: forma primaria; reofila preferenziale; termofila; ampiamente manipolata.

Materiale esaminato:

Autoctono: MZUF 2329, Abruzzo, Majella, Lago Campo di Giove, Luglio 1878.


Autoctono (?): IZA 929, Toscana, Fiume Albegna, Giugno, 1992; IZA 925, Marche, Fiume Foglia, Giugno, 1992.

Distribuzione (Fig. 8): Italia centrale e meridionale. Lungo il versante tirrenico, è presente dal Magra in Liguria fino al Mingardo in Campania; lungo il versante adriatico-ionico, dal fiume Chienti nelle Marche fino al Crati in Calabria (Bianco & Taraborelli, 1985). La distribuzione originaria della specie, probabilmente, era molto più ridotta dell'attuale. Nei materiali delle collezioni storiche (ANSP, MZUF), non figurano materiali di origini adriatiche e ioniche, ad eccezione del lago di Campo di Giove. La sua presenza nel fiume Foglia è di dubbia origine autoctona. Acclimatata nel fiume Simeto in Sicilia (Tigano & Ferrito, 1986). Nella Fig. 8 viene proposto un areale originale approssimato, considerando che la specie è assente nell'area compresa tra i fiumi Trigno e Ofanto esclusi (Bianco & Taraborelli, 1985).

Gli aspetti più importanti presenti nel lavoro di Bianco e che si ritiene importante evidenziare sono almeno quattro:

- Nell'ambito della categoria ecologica la specie viene indicata come ampiamente manipolata;
- la distribuzione originaria della specie probabilmente era molto più ridotta dell'attuale;
- nei materiali delle collezioni storiche non figurano materiali di origini adriatiche e ioniche;
- la sua presenza nel F. Foglia (Marche) è di dubbia origine autoctona;

Nello stesso lavoro Bianco fornisce anche una cartina della distribuzione della specie nella penisola italiana.



Nella cartina è ben evidente come la rovello sia endemica nell'Italia centrale ed in parte meridionale, mentre risulta introdotta in vari corsi d'acqua del sud Italia e della Sicilia; in particolare nella cartina si può facilmente notare come la specie sia endemica dei sistemi dell'Aterno-Pescara e del Sangro, mentre sia alloctona per quello del Tronto e del Foglia, e quindi in generale delle Marche.

Fondamentale per la ricostruzione dell'areale originario della specie è il fatto che nei materiali delle collezioni storiche (ANSP e MZUF) non figurino rovelle presenti nei corsi d'acqua che sfociano in adriatico.

In un successivo lavoro (Bianco P.G. & Ketmaier V., 2014: A revision of the *Rutilus* complex from Mediterranean Europe with description of a new genus, *Sarmarutilus*, and a new species, *Rutilus stoumboudae* (Teleostei: Cyprinidae)-*Zootaxa* 3841 (3): 379-402: ISN 1175-5326) Bianco puntualizza questa situazione, riportando nel paragrafo relativo alla rovello la seguente distribuzione:

Distribution: The species was endemic to the Tuscany-Latium ichthyogeographic district, including an area limited on the Tyrrhenian side between River Magra to the north

and River Sele to the south. The species range on the Adriatic side extends from River Tronto (north) to River Trigno (south) (Bianco&Taraborelli, 1985).

Come si può facilmente osservare, anche in questo caso Bianco conferma che la rovela è endemica solo nel distretto tosco-laziale, inclusa un'area limitata ai corsi d'acqua che sfociano nel Tirreno tra il f. Magra ed il F. Sele; aggiunge poi che l'attuale areale di distribuzione sia ora allargato anche ad alcuni fiumi che sfociano in Adriatico, ma che tale condizione nulla ha a che fare con l'areale originale della specie.

Dal punto di vista ittiogeografico sarebbe perfino paradossale considerare autoctona la rovela nei bacini che si versano nell'adriatico a nord della foce del Vomano, compreso quest'ultimo. Infatti una delle poche certezze sulla distribuzione dell'ittiofauna nella penisola italiana è quella relativa alla comunità ittica del bacino cosiddetto padano-veneto, caratterizzata da una elevata omogeneità legata direttamente all'evoluzione paleogeografica del bacino del Po; la formazione di questa comunità (distribuita dal bacino del F. Krka in Dalmazia e quello del Vomano in Abruzzo) è riferibile alle regressioni quaternarie, in particolare quella wurmiana, che consentirono l'emersione del bacino del F. Po fino al bordo della fossa mesoadriatica, ed il Vomano era l'ultimo affluente che confluiva nel Po prima che questo sfociasse nel mare. Per questo motivo la fauna ittica del Vomano viene assegnata a quella del bacino del Po (distretto padano-veneto), aspetto confermato anche dalla presenza di altre specie tipiche di quel distretto, come ad esempio il ghiozzo padano (*Padogobius bonelli*) o la lasca (*Protochondrostoma genei*). Essendo *Sarmarutilus rubilio* specie endemica di probabile origine messiniana, quindi ben presente nella penisola italiana durante le regressioni glaciali del quaternario, adattata ad acque temperate ed in grado di ben colonizzare le aree pianiziali e collinari, se fosse stata presente nel bacino del Vomano ed in quelli delle Marche, bisognerebbe spiegare come mai la specie non sia presente nel restante bacino padano-veneto, mentre d'altra parte è ben noto come alcune popolazioni presenti nell'Appennino romagnolo siano il risultato di recenti ripopolamenti a favore della pesca sportiva (Zerunian 2004).

Il fatto che alcune carte ittiche (provincia di Teramo e regione Marche) ne documentino la presenza non significa che bisogna accettare passivamente che la specie sia endemica di quei bacini; anzi, il fatto che sia accertata la transfaunazione di questa specie in alcuni corpi idrici dell'Appennino romagnolo aumenta la probabilità che anche le popolazioni marchigiane siano il risultato di immissioni effettuate in tempi più o meno recenti, come ben descritto da Bianco. E comunque anche gli estensori della carta ittica delle Marche (2011) rivelano le loro incertezze, dal momento che riportano quanto segue: *Oltre alle glaciazioni, anche gli eventi di cattura fluviale fra opposti versanti hanno rivestito un'importanza primaria nel determinare l'attuale distribuzione di molte specie ittiche. Le testate di alcuni affluenti della sinistra idrografica del Tevere (fiumi Topino e Nera) hanno avuto dei collegamenti con i fiumi marchigiani a partire dall'orogenesi appenninica fino ad oggi (Cattuto et al., 1988). A tali fenomeni naturali, si deve aggiungere l'alterazione causata dall'uomo volontariamente o involontariamente alla composizione ittiofaunistica originaria delle Marche, come effetto delle introduzioni di specie esotiche e la transfaunazione di quelle autoctone. Come conseguenza, è allo stato attuale molto difficile ricostruire in dettaglio gli areali originari di molte specie ittiche italiane e di conseguenza, dal momento che alcune di queste hanno proprio nelle Marche il loro limite di distribuzione meridionale, la composizione faunistica originaria della regione.*

Premesso che i fenomeni di captazione fluviale di cui sopra solitamente interessano i tratti superiori dei bacini, a quote molto elevate e alle quali parecchie specie ittiche (come

la rovella) non sono in grado di arrivare, è un dato di fatto che anche per la regione Marche vi siano degli evidenti dubbi sull'autoctonia della specie.

Bisogna anche sottolineare che il riconoscimento della autoctonia-alloctonia di una specie ha dei diretti riflessi non solo per quanto riguarda alcuni aspetti gestionali della fauna ittica, ma anche relativamente ad alcuni aspetti più pratici, come ad esempio l'applicazione degli indicatori ittici (ISECI ed il più recente NISECI), inseriti nella normativa italiana per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici: nel calcolo finale di questi indicatori il fatto che la specie presente sia originale o no può modificare anche sensibilmente il risultato finale con relative importanti implicazioni sulla gestione ambientale del corpo idrico stesso.

In conclusione, per quanto sopra detto, malgrado la rovella sia inserita tra le specie autoctone (vedi lista delle specie ittiche presenti nella regione Abruzzo) è evidente la necessità di chiarirne l'originarietà nei bacini a nord del fiume Vomano, come ovviamente per altre specie per cui ci fossero simili dubbi.

Nel caso specifico, siccome la rovella è anche inserita nell'elenco delle specie di interesse comunitario di alcuni SIC del Teramano (SIC IT710082 - fiume Vomano da Cusciano a Villa Vomano; SIC IT7120022 - fiume Mavone; SIC IT7120081- fiume Tordino) è evidente che il percorso per riconoscerne l'allocaltonia in quelle aree dovrà passare attraverso un confronto con l'ente pubblico a ciò deputato, ovvero il Ministero della Transizione Ecologica, per la eventuale rivisitazione degli elenchi delle specie presenti nei sopra citati SIC, percorso che l'Amministrazione Regionale si impegna ad iniziare nel più breve tempo possibile.

2.3.3 -Risultati dei campionamenti ittici

I risultati dei campionamenti ittici condotti nelle singole stazioni sono riportati in allegato, comprese le distribuzioni di frequenza delle lunghezze delle specie rinvenute, rappresentanti le rispettive strutture di popolazione, e le valutazioni ISECI.

Nella tabella che segue sono riassunti i valori dei principali parametri popolazionali (densità e biomassa) delle comunità ittiche osservate nelle stazioni dove i controlli sono stati condotti in modo quantitativo, suddivise per i diversi bacini idrografici di appartenenza; nella tabella è inserito anche l'indicatore di abbondanza relativo alla situazione ittiofaunistica generale, sia delle specie salmonicole che di quelle non salmonicole (ciprinidi e altri).

Corso d'acqua	Densità (ind/m ²)	Biomassa (g/m ²)	Salmonidi	Non salmonidi
ATERNO-PESCARA				
Tasso	0,1395	8,535	4	
Gizio (Riserva Monte Genzana)	0,5267	19,218	6	
Gizio (Ponte d'Arce)	0,405	16,982	6	
Sagittario (Gole del Sagittario)	0,555	13,128	5	
Vella (Sant'Alberto)	0,0833	9,222	4	
Sagittario (Torre dei Nolfi)	0,0890	5,683	4	
Vella (Pacentro)	0,4420	23,032	5	
Orta (Sant'Eufemia)	0,8667	63,942	5	
Aterno (Vittorito)	0,0881	3,452	5	5

Orfento	0,322	13,610	5	
Giardino	0,2014	17,835	3	4
Pescara (Popoli)	0,0367	5,225	4	2
Tirino	0,2889	18,936	5	
Pescara (Castiglione a Casauria)	0,1625	7,524	4	
Lavino	0,1804	53,168	5	1
Orta (Piano d'Orta)	0,4522	12,001	1	6
Gamberale	0,2111	21,634	5	
Pescara (Turrivalignani)	0,0542	4,885	4	
Aterno (Monticchio)	0,2158	32,473	5	
Nora (Carpineto della Nora)	0,0331	0,099	2	
Nora (Cepagatti)	0,1710	34,660	5	
Nora (Cartignano)	7,6546	176,328		6
Vera	0,4725	18,324	6	
Pescara (Cepagatti)	0,1125	5,052	3	5
Aterno (Cagnano Amiterno)	0,3429	22,755	5	
GARIGLIANO				
Schioppo	0,3556	20,756	6	
SALINE				
Tavo	0,0848	4,026	5	
Fino	2,9261	50,338		6
SANGRO				
Fondillo	0,7464	9,738	6	
Zittola	0,2444	6,299	5	
Turcano	0,2815	11,427	5	
Verde (Cascata)	0,222	11,272	5	
Aventino (Palena)	0,1121	13,253	4	
Aventino (Taranta Peligna)	0,0439	5,081	4	
Sangro (Pennadomo)	0,0950	5,795	1	3
Aventino (Gessopalena)	0,0116	1,965	1	1
Verde (Fara San Martino)	0,0625	3,694	4	
Aventino (Merosci)	0,7857	42,045		6
SINELLO				
Sinello	0,5344	19,266	5	
VOMANO				
Mavone (Isola del Gran Sasso)	0,4220	5,828	5	6
Chiarino	1,2745	9,381		6
Mavone (S. Maria)	0,7938	34,213		6
Vomano (Poggio Umbricchio)	0,2294	6,960	5	3
Vomano (Micacchioni)	0,3105	2,063	3	6
Vomano (Collevecchio)	0,5652	22,871	3	6
Vomano (Villa Cassetti)	0,3851	12,867	3	5
Vomano (Basciano)	0,2815	17,172		6
SALINE				
Tavo (Collecorvino)	1,161	61,450		6
Tavo (Farindola)	0,013	1,203	2	
Tavo (San Pellegrino)	0,149	8,741		5
Tavo (Passo Cordone)	1,134	19,887		6
Saline (Montesilvano)	0,768	56,074		6

Baricelle (Penne)	7,450	11,738		6
Fino (Bisenti)	0,292	8,280		6
Fino (Montefino)	0,314	3,153		6
Fino (Elice)	0,441	4,782		5
Gallero (Farindola)	0,063	1,689		3
FORO				
Foro (Fara Filiorum Petri)	0,148	5,300		5
ALENTO				
Alento (Torrevecchia Teatina)	1,131	30,503		6
Alento (Ripa Teatina)	6,509	59,300		6
Alento (Serramonacesca)	0,061	3,630	3	
Alento (Bucchianico)	1,968	12,092		6
Alento (Casalincontrada)	1,022	35,482		6
TORDINO				
Tordino (Giulianova)	0,853	10,241		6
Tordino (San Nicola a Tordino)	0,133	9,361		5
Tordino (Villa Ripa)	1,004	12,581		6
Tordino (Torricella Sicura)	0,307	7,368	3	6
Vezzola (Torricella Sicura)	0,051	4,982	3	
Fiumicello (Cortino)	0,288	2,046		6
Fiumicino (Teramo)	0,256	3,579		5

Tabella 3: Principali parametri demografici stimati nelle stazioni controllate quantitativamente. IA: 1 (1-2 ind/50m); 2 (3-5 ind/50m); 3 (6-10 ind/50m); 4 (11-20 ind/50m); 5 (21-50 ind/50m); 6 (> 50 ind/50m).

Con sfondo rosa i campionamenti eseguiti nel 2023

Il numero di stazioni controllato in modo quantitativo non è particolarmente elevato rispetto all'esteso reticolo idrografico della regione Abruzzo, ma lo si può ritenere abbastanza rappresentativo della situazione ittiofaunistica "media", sia delle acque a salmonidi che di quelle a ciprinidi.

Tra gli indicatori che meglio servono per comprendere lo stato di una popolazione, sicuramente il più importante è quello relativo al valore della biomassa, che in condizioni naturali indisturbate dovrebbe rappresentare la capacità portante del sito analizzato al momento del campionamento: infatti il valore della biomassa può variare sensibilmente nell'arco dell'anno in funzione delle variazioni dei fattori che influenzano la produttività dei corpi idrici (temperatura, radiazione solare, portata, ecc.).

Come atteso, i valori di biomassa maggiori si riscontrano nei corsi d'acqua a ciprinidi, anche con punte da considerare "anomale", come nel F. Nora a Cartignano, dove in condizioni di magra idrologica alcuni banchi di cavedani e barbi tiberini si erano raccolti nelle poche buche del tratto di torrente indagato.

A parte questo particolare risultato, si può osservare che nei corsi d'acqua di piccole-medie dimensioni "vocazionalmente" a ciprinidi, i valori di biomassa sono quasi sempre superiori ai 10-15 g/m². La situazione cambia nei corsi d'acqua di grosse dimensioni (Pescara, Aventino e Sangro) dove il dato quantitativo è influenzato dalla ridotta capacità di cattura tramite l'elettropesca.

L'altro aspetto molto interessante relativo alle acque a ciprinidi è che l'indicatore dell'abbondanza relativa raggiunge spesso valori elevati (> 4) a significare che lo stato delle popolazioni è da considerare buono-ottimo.

Anche la situazione delle acque a salmonidi è da considerare mediamente buona, con punte di eccellenza soprattutto in quei corsi d'acqua oggetto di protezione (all'interno di siti SIC, ZPS o aree protette), ma non solo.

Relativamente al valore della biomassa, le situazioni delle popolazioni a salmonidi dei torrenti e dei tratti superiori dei fiumi abruzzesi sono decisamente buone, con valori spesso superiori ai 10 g/m² e, come in precedenza, anche con qualche valore anomalo; ad esempio è raro in condizioni naturali rinvenire valori attorno ai 64 g/m² come nell'Orta a Sant'Eufemia a Majella o attorno ai 50 g/m² come sul fiume Lavino nei pressi di Scafa, situazioni evidentemente connesse ad immissioni più o meno recentemente effettuate in quei tratti di torrente.

Come per le comunità dei ciprinidi, infine anche le popolazioni dei salmonidi si presentano spesso ben strutturate e rappresentate da esemplari di buona qualità, intendendo con questo che, seppur spesso si tratta di pesci provenienti da allevamento, ugualmente presentano delle condizioni di salubrità molto buone, con rare malformazioni o scarse condizioni sanitarie.

Un altro modo per valutare lo stato della comunità ittica è attraverso il risultato dell'ISECI (Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche), indicatore che è stato applicato a tutti i corsi d'acqua indagati.

Come spiegato nel cap. 2.3, questo indicatore considera vari aspetti della situazione ittiofaunistica del fiume, come le differenze tra la comunità ittica osservata rispetto alla condizione naturale attesa, la presenza di endemismi, l'assenza di specie alloctone e altro.

Nella tabella che segue sono riassunti i risultati della sua applicazione ai tratti di fiume indagati.

In alcuni casi viene presentato un doppio risultato, poiché l'indicatore è stato applicato utilizzando due tipologie ittiofaunistiche di riferimento.

Il motivo è legato semplicemente al fatto che non sono ancora perfettamente chiariti i limiti delle aree ittologiche dei vari fiumi poiché il passaggio da una zona ittologica a quella successiva non è mai netto, ma vi sono di norma delle sovrapposizioni con popolazioni di specie appartenenti alle diverse zone.

Inoltre il bacino del Vomano è stato trattato a parte, poiché ricade in zone ittologiche diverse da quelle del restante Abruzzo.

Corso d'acqua				
Zona ISECI	Codice stazione	IV - Zona dei Salmonidi - Appennino settentrionale	V - Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila	VI - Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila
ATERNO-PESCARA				
F. Tasso (Scanno)	ATP-01	II		
F. Gizio (Riserva Mt. Genzana)	ATP-02	V		
F. Gizio (Ponte d'Arce)	ATP-03	V		
F. Sagittario (Gole del Sagittario)	ATP-04	II		

F. Vella (Sant'Alberto)	ATP-05	V		
F. Sagittario (Torre dei Nolfi)	ATP-06	V		
F. Vella (Pacentro)	ATP-07	V		
F. Orta (Sant'Eufemia)	ATP-08	II		
F. Aterno (Vittorito)	ATP-09	I		
F. Orfento (Caramanico Terme)	ATP-10	II		
F. Giardino (Popoli)	ATP-11		II	
F. Pescara (Popoli)	ATP-12		III	
F. Tirino (Bussi sul Tirino)	ATP-13	V		
F. Pescara (Castiglione a Casauria)	ATP-14		V	
F. Lavino (Scafa)	ATP-15		IV	
F. Orta (Piano d'Orta)	ATP-16		III	
F. Gamberale (S.Demetrio dei Vestini)	ATP-17	II		
F. Aterno (Stiffe)	ATP-18	IV		
Pescara (Turrivalignani)	ATP-19		V	
F. Aterno (Monticchio)	ATP-20	II		
F. Nora (Carpineto della Nora)	ATP-21	V		
F. Nora (Cepagatti)	ATP-22		II	
F. Nora (Cartignano)	ATP-23		II	
F. Vera (L'Aquila)	ATP-24	II		
F. Pescara (Cepagatti)	ATP-25		II	
F. Aterno (Cagnano Amiterno)	ATP-26	II		
GARIGLIANO				
T. Schioppo (Morino)	GAR-01	V		
F. Liri (Civita d'Antino)	GAR-02	II		
F. Liri (Civitella Roveto)	GAR-03	IV		II
SALINE				

F. Tavo (Farindola)	SAL-01	I		
F. Fino (Cappelle sul Tavo)	SAL-02			III
SANGRO				
T. Fondillo (Opi)	SAN-01	II		
F. Sangro (Castel di Sangro)	SAN-02	V		
F. Zittola (Castel di Sangro)	SAN-03	V		
T. Turcano (Rosello)	SAN-04	V		
T. Verde (Rosello)	SAN-05	V		
F. Sangro (Villa Santa Maria)	SAN-06	IV		
F. Aventino (Palena)	SAN-07	V		
F. Aventino (Taranta Peligna)	SAN-08	V		
F. Sangro (Pennadomo)	SAN-09		III	
F. Aventino (Gessopalena)	SAN-10	V		
F. Verde (Fara San Martino)	SAN-11	V		
F. Aventino (Merosci)	SAN-12		II	
SINELLO				
F. Sinello (Montazzoli)	SIN-01	II		
SALINE				
F. Tavo (Collecervino)	SAL-03		II	
F. Tavo (Farindola)	SAL-04	V		
F. Tavo (San Pellegrino)	SAL-05		II	
F. Tavo (Passo Cordone)	SAL-06		II	
F. Saline (Montesilvano)	SAL-07			III
T. Baricelle (Penne)	SAL-08		II	
F. Fino (Bisenti)	SAL-09	IV	II	
F. Fino (Montefino)	SAL-10		II	
F. Fino (Elice)	SAL-11		II	
T. Gallero	SAL-12	IV		

(Farindola)				
FORO				
F. Foro (Fara Filiorum Petri)	FOR-01		II	
ALENTO				
F. Alento (Torrevecchia Teatina)	ALN-01			II
F. Alento (Ripa Teatina)	ALN-02		II	
F. Alento (Serramonacesca)	ALN-03	V	V	
F. Alento (Bucchianico)	ALN-04		II	
F. Alento (Casalincontrada)	ALN-05		II	

Tabella 4: Risultati applicazione ISECI (Regione Abruzzo escluso bacino del Vomano)

Corso d'acqua			
Zona ISECI	Codice stazione	I - Zona dei Salmonidi – Regione Padana	II - Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila – Regione Padana
VOMANO			
F. Mavone (Isola del Gran Sasso)	VOM-01	IV	
F. Chiarino (Colledara)	VOM-02		II
F. Mavone (S. Maria)	VOM-03		II
F. Vomano (Poggio Umbricchio)	VOM-04	IV	
F. Vomano (Micacchioni)	VOM-05	IV	III
F. Vomano (Collevecchio)	VOM-06		III
F. Vomano (Villa Cassetti)	VOM-07		II
F. Vomano (Basciano)	VOM-08		II

Tabella 5: Risultati applicazione ISECI (bacino del Vomano)

I risultati che si ottengono indicano piuttosto chiaramente come l'indicatore ISECI sia fortemente influenzato da una componente conservazionistica; infatti i valori piuttosto scadenti (classi IV e V) che si ottengono generalmente per le acque a salmonidi sono sempre legati alla presenza della trota fario, specie alloctona per le acque italiane, mentre ogni qualvolta sia presente la trota mediterranea, sia in modo esclusivo che in associazione con la trota fario, il risultato dell'ISECI migliora nettamente.

La situazione per le acque a ciprinidi è invece generalmente sufficiente-buona, variabile tra le classi II e III, ma in questo caso gli scadimenti non sono quasi mai legati alla presenza di specie alloctone, poiché da questo punto di vista le comunità dell'Abruzzo sono risultato piuttosto integre.

Sottolineando perciò la visione più conservazionistica che gestionale dell'indicatore ISECI, i risultati raccolti durante l'esecuzione delle campagne di controllo ittiofaunistico mostrano una situazione sufficientemente buona nella maggior parte del reticolo idrografico regionale, aspetto che evidentemente facilita anche le future scelte gestionali; permane il problema della intensa diffusione della trota fario di origine atlantica e della commistione con l'originale specie appenninica e per cui si dovranno attivare i necessari programmi di recupero.

2.4 AREE PROTETTE EX LN 394/91 E LR 38/1996

Le aree protette, istituite ai sensi della LN 394/91 e della LR 38/1996 contengono geograficamente le aree a maggiore valenza ecologica; ovviamente non ciò non significa che non esistono aree di naturalisticamente interessanti al di fuori di queste; infatti, altri strumenti di pianificazione territoriale potrebbero aver identificato misure di conservazione specifiche, senza elevare a rango di aree protette i siti interessati.

Allo stato attuale, in Abruzzo sono presenti le seguenti Aree protette (Figura 8).

Parchi nazionali

- Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
- Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
- Parco Nazionale della Majella

Parchi regionali

- Parco naturale regionale Sirente-Velino

Riserva Naturali statali

- Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena.
- Riserva Naturale Pantaniello

Riserve naturali regionali

- Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello
- Oasi Naturale Abetina Selva Grande
- Riserva Naturale Controllata Borsacchio
- Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio
- Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri
- Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde
- Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto
- Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario
- Riserva Naturale Guidata Gole di San Venanzio
- Riserva Naturale Controllata Grotte della Luppa
- Riserva Naturale Controllata Grotta delle farfalle
- Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca
- Riserva Naturale Controllata Lago di Penne.
- Riserva Naturale Controllata Lago di San Domenico
- Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella
- Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro

Riserva Naturale Controllata Marina di Vasto
Riserva Naturale Guidata Monte Genzana e Alto Gizio
Riserva Naturale Guidata del Monte Salviano
Riserva Naturale di Interesse Provinciale Pineta Dannunziana
Riserva Naturale Guidata Punta Aderci
Riserva Naturale Controllata Punta dell'Acquabella
Riserva Naturale Controllata Ripari di Giobbe
Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara
Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Fiume Vera
Riserva Naturale Guidata Zompo Lo Schioppo

Parchi territoriali attrezzati

Parco Territoriale attrezzato dell'Annunziata
Parco Territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto
Parco Territoriale attrezzato del Fiume Vomano
Parco Territoriale attrezzato di Vicoli
Parco Territoriale attrezzato Lavinio




Figura 8 - Aree protette della regione Abruzzo.

In totale, le aree protette istituite in Abruzzo (ex LN 394/91 e LR 38/1996) occupano (considerando le aree ricadenti nel territorio regionale) un TASP di 2982,41 Km², per una percentuale del 28,71% del TASP regionale (Tabella 6).

	Parco Nazionale	Parco Regionale	Riserva naturale regionale	Parco Territoriale
n.	3	1	28	6
TASP	2.329,47	538,8	102,94	11,2
% TASP regionale	22,43	5,19	0,99	0,11

Tabella 6 – Aree protette in Abruzzo.

2.5 RETE NATURA 2000

La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La normativa nazionale ha individuato le misure minime di conservazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS), con il DM 17 ottobre 2007 (e successive modifiche). La Regione Abruzzo ha individuato le "Misure generali di conservazione per i siti Natura 2000 con la DGR n. 877/16; successivamente, con la DGR 279/17 sono state approvati le prime misure di conservazione sito-specifiche e aggiornata la DGR 877/16.

In Abruzzo sono presenti 5 ZPS e 54 SIC (Figura 9).

Zone di protezione speciale

IT7110207	Monti Simbruini
IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga
IT7110130	Sirente Velino
IT7140129	Parco Nazionale della Maiella
IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe

Siti di interesse comunitario

IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano
IT7110086	Doline di Ocre
IT7110088	Bosco di Oricola
IT7110089	Grotte di Pietrasecca
IT7110090	Colle del Rascito
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110092	Monte Salviano
IT7110096	Gole di San Venanzio
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara
IT7110099	Gole del Sagittario
IT7110100	Monte Genzana
IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari
IT7110103	Pantano Zittola
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110202	Gran Sasso

IT7110204	Maiella Sud Ovest
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga
IT7110209	Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
IT7120022	Fiume Mavone
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)
IT7120083	Calanchi di Atri
IT7120201	Monti della Laga e Lago di Campotosto
IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello
IT7130024	Monte Picca - Monte di Roccatagliata
IT7130031	Fonte di Papa
IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara
IT7130214	Lago di Penne
IT7140043	Monti Pizi - Monte Secine
IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna
IT7140109	Marina di Vasto
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)
IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)
IT7140116	Gessi di Gessopalena
IT7140117	Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7140126	Gessi di Lentella
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7140203	Maiella
IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste
IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna
IT7222127	Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

In totale, la rete Natura 2000 occupa un TASP di 3.843,9 Km²; considerando separatamente le aree solo ZPS, solo SIC e quelle interessate dalle due tipologie, si ottiene la ripartizione riportata nella Tabella 7.

	Superficie totale (km ²)	Superficie in aree non protette (km ²)
ZPS	1.330,74	45,64
SIC	787,92	715,43
ZPS_SIC	1.737,62	189,88
<i>Totale</i>	<i>3.843,9</i>	<i>950,95</i>

Tabella 7 – TASP interessata dalla presenza dei siti della rete Natura 2000.




Figura 9 – Rete natura 2000 nella regione Abruzzo.

3 PROPOSTE GESTIONALI DELLA CIR

3.1 La nuova classificazione dei corsi d'acqua regionali

Il D.Lgs. 152/06, analogamente al previgente D.Lgs. 152/99, individua, tra le acque superficiali a specifica destinazione funzionale, le “acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”.

Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

a. i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali;

b. i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);

c. le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992;

d. le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di

ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l'intero corpo idrico anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole ed altri come acque ciprinicole. È altresì previsto che le regioni sottopongano a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai criteri del D.Lgs. n. 152/2006, all.to 2 alla parte terza.

I criteri per la classificazione delle acque superficiali destinate alla vita dei pesci sono determinati dalla tabella 1/B allegato 2 parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Tale decreto recepisce la direttiva 78/659/CEE del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono la protezione o il miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e classifica le acque dolci in Salmonicole e Ciprinicole in base allo stato di qualità definito dalla conformità di una serie di parametri chimico-fisici; lo stato di qualità corrisponde a quello di corsi d'acqua in cui i salmonidi o i ciprinidi possono trovare condizioni idonee alla loro sopravvivenza.

In un reticolo idrografico complesso come quello regionale è evidente che sarebbe necessario effettuare una onerosa attività di rilevamento ambientale per definire in dettaglio la classificazione in acque Salmonicole e Ciprinicole tramite il riscontro del valore dei parametri delle tabelle tecniche allegate al D.Lgs. n. 152/2006.


Inoltre è ampiamente dimostrato che la suddivisione nelle sopra citate categorie basandosi esclusivamente su parametri chimico-fisici porta a valutazioni spesso errate.

Coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 130/92, sostanzialmente confermato dal D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Abruzzo ha emanato la L.R. n. 28/2017 che prevede, all'art. 7, comma 2, che la Carta Ittica definisca la classificazione delle acque suddividendole nella zona salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B) e ambienti di transizione o salmastra (zona C).

Lo strumento utilizzato dalla Carta Ittica per la classificazione delle acque supera la mera applicazione delle tabelle chimico-fisiche del D.Lgs 152/06 e si basa sulla osservazione diretta dello stato di conservazione delle comunità ittiche; in questo modo il legislatore correttamente osserva che non sia sufficiente che la qualità dell'acqua abbia semplicemente delle caratteristiche idonee alla sopravvivenza delle specie ittiche, ma considera l'ambiente acquatico nel suo insieme stabilendo che sia necessario verificare che le specie ittiche di riferimento siano in grado di completare il proprio ciclo biologico.

Per quanto riguarda il territorio della regione Abruzzo, con i dati raccolti nella indagine effettuata sono state proposte alcune variazioni rispetto alla precedente classificazione delle acque "A" e "B"; nella cartina seguente è visualizzata la nuova classificazione delle acque regionali.

Acque di categoria A e B



Nella regione Abruzzo vi è anche una terza categoria di acque, la zona “C” o di acqua salmastra; le stazioni di controllo esaminate in questa prima fase della carta ittica sono distribuite esclusivamente nelle zone montane e di pianura della regione, e non permettono di definire i limiti della zona “C”; per questo motivo, indicativamente questa fascia di ambienti viene fatta coincidere con il massimo punto di risalita del cuneo salino nello sbocco a mare dei corsi d’acqua e che sarà definita successivamente. In questa fase transitoria, la gestione di questi ambienti dal punto di vista ittiofaunistico è equivalente a quella delle acque a ciprinidi.

Di seguito sono elencati per le singole province tutti i tratti dei corsi d’acqua che rientrano nella zona “A”, a gestione salmonicola; i corsi d’acqua, o i tratti dei corsi d’acqua, non rientranti nelle liste seguenti appartengono direttamente alla zona “B”, a gestione ciprinicola.

Provincia di L’AQUILA

- Rio Forcella, Preturo, in agro comune di L’Aquila.
- Fiume Vomano: dalle sorgenti fino al confine con la provincia di Teramo;
- Fiume Aterno: dalle sorgenti fino alle confluenze del Gamberale e dal Comune di Acciano fino al limite della Provincia;
- Fiume Tirino: dalle sorgenti sino al confine con la Provincia di Pescara;
- Fiume Raiale;
- Fiume Vera e canale Vetoio;
- Fiume Raio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Vomano;

- Fiume Castellano (o Trontino) in agro Campotosto;
- Fiume Sagittario;
- Fiume Gizio;
- Fiume Vella;
- Fiume Velletta;
- Fiume Sangro: dalle sorgenti fino al confine con la provincia di Chieti;
- Fiume Liri: dalle sorgenti fino al confine regionale;
- Rio Sonno: affluente del fiume Liri in agro Castellafiume per tutto il suo corso;
- Torrente dello Schioppo (o Romito): dalle sorgenti sino alla confluenza con il fiume Liri;
- Fiume Giovenco: dalle sorgenti fino al Ponte di strada 17 del Fucino (LAT: 42.038394, LONG: 13.575878);
- Fiume Turano: dalle sorgenti fino al Ponte sulla Tiburtina Valeria lato Roma dopo l'abitato di Carsoli (LAT: 42.097908, LONG: 13.084180);
- Rio Pezzana: dalle sorgenti sino alla confluenza con il Fiume Sagittario ad Anversa degli Abruzzi (LAT: 42.002370 LONG: 13.815410);
- Fiume Rio Sparto e laghetto omonimo in agro Canistro: dalle sorgenti al ponticello situato presso il ristorante Parco del Rio Sparto (LAT: 41.934667, LONG: 13.405541);
- Torrente Rianza: dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- Torrente Pallocco: dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- Fiume Imele-Salto: dalle sorgenti di Verrecchia fino alla confluenza con il fosso Pratolungo;
- Fosso Pratolungo: dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Imele;
- Rio La Foce di Celano: dalle sorgenti fino al Ponte sulla Ferrovia Roma-Pescara (LAT: 42.073154, LONG: 13.551104);
- Rio Santa Iona: dalle sorgenti fino al ponte sulla statale del Rione Bussi nel Comune di Celano;
- Fosso n. 4: da Borgo S. Giuseppe di Caruscino (LAT: 42.031409, LONG: 13.455067) alla confluenza di Fosso 7 (LAT: 42.026864, LONG: 13.484696);
- Fiume Tasso;
- Canale del Fucino: allacciante meridionale con tutti i suoi affluenti dalle sorgenti di Venere fino alla confluenza di Fosso 38;
- Fosso 38: in tutto il suo corso fino alla confluenza con il canale collettore centrale del Fucino in località Ottomila;
- Fosso 39 e 40: dalle sorgenti di Trasacco fino alla confluenza con il Canale Contro collettore di sinistra del Fucino;
- Canale Contro collettore di sinistra: dalla confluenza con Fosso 39 fino alla confluenza con il Canale collettore centrale in località Tremila;
- Canale Allacciante Settentrionale (Fucino): dalle sorgenti di Strada 16 fino alla confluenza con fosso 15;
- Fosso 15 (Fucino): in tutto il suo percorso fino alla confluenza con la piccola Cinta;
- Sorgenti Padulo: dalle sorgenti fino alla confluenza con l'allacciante settentrionale.
- Rio Gamberale: per tutto il suo corso;
- Torrente Zittola per tutto il suo corso.

Provincia di CHIETI

- Fiume Sangro: dallo sbarramento del lago di Bomba, lago escluso, fino al confine con la provincia di Isernia.

- Fiume Aventino: dalle sorgenti al bacino di Casoli, escluso il bacino;
- Fiume Aventino: loc.tà Acquevive in Comune di Taranta Peligna: tratto dalla restituzione ENEL alla canalizzazione;
- Fiume Verde di Rosello e Borrello: per tutto il corso;
- Fiume Verde-Fara S. Martino: dalle sorgenti alla confluenza con l'Aventino;
- Fiume Sinello: dalle sorgenti fino al ponte in loc. Comune di Guilmi (LAT: 41.999553, LONG: 14.462208);
- Fiume Treste: dalle sorgenti fino al ponte sulla Strada Provinciale di S. Buono (LAT: 41.938951, LONG: 14.537283);
- Fiume Foro: dalle sorgenti alla Calcara di San Camillo (LAT: 42.280386 LONG: 14.202372) nel comune di Bucchianico in via Santa Maria Maggiore.
- Fiume Arielli: dalle sorgenti al Ponte Autostrada – Tollo; al ponticello nell'abitato di Arielli (42.267464, 14.304061)
- Torrente Venna: dalle sorgenti al ponticello (LAT: 42.277824 LONG: 14.295631) sulla strada che da Canosa Sannita porta a Villa Moggio;
- Torrente Venna Moggio: dalle sorgenti a via Arenella (LAT: 42.285722 LONG: 14.277014) in località Tratturo comune di Giuliano Teatino.
- Torrente Dentolo (Dendalo) dalle sorgenti al ponte (LAT: 42.257666 LONG: 14.223084) in via Dendalo che collega il paesino di Calcara con Selve.
- Torrente Gufo-Monteferrante: per tutto il suo corso;
- Torrente Turcano-Villa S. Maria – Rosello: per tutto il suo corso;
- Torrente Arsiccia-Palena: per tutto il suo corso;
- Torrente Parello-Pizzoferrato-Quadri: per tutto il suo corso;
- Torrente Cotaio-Palena: per tutto il suo corso;
- Torrente Scaricaturò-Palena: per tutto il suo corso;
- Torrente Pizzariscello-Palena: per tutto il suo corso;
- Torrente Cupo-Colledimacine-Torricella: per tutto il suo corso;
- Torrente Lama-Gamberale: per tutto il suo corso;
- Torrente Schiera-Montenerodomo: per tutto il suo corso;
- Torrente S. Leo-Pennadomo-Torricella: per tutto il suo corso;
- Fiume Trigno: dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Sente (LAT: 41.768872, LONG: 14.496295);
- Torrente Fonte della Noce nel Comune di Lettopalena: per tutto il suo corso.
- Torrente Altosa: dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Sinello (LAT: 41.983610, LONG: 14.466536).
- Vallone Cupo: dal confine con il Parco Nazionale della Majella sino alla confluenza con il fosso della Guardata (tutto il corso).
- Fosso della Guardata: dalle sorgenti sino alla confluenza con il Vallone Cupo (tutto il corso).
- Fosso Crognaleto: dal confine con il Parco Nazionale della Majella sino alla confluenza con il Fiume Sangro in Valle Sacchette nel comune di Pizzoferrato.
- Fosso della Palude: dalle sorgenti sino alla confluenza con il Torrente Turcano (Roio del Sangro).

Provincia di PESCARA

- Fiumi Aterno: dal confine con la provincia dell'Aquila sino alla confluenza con il fiume Pescara nel comune di Popoli;

- Fiume Pescara: dalle sorgenti in comune di Popoli sino alla confluenza con il fiume Orta;
- Sagittario: dalle sorgenti per tutto il suo corso;
- Fiume Tirino: dal confine con la Provincia di L'Aquila fino alla confluenza con il fiume Pescara;
- Canale del vivaio: canale del vivaio Az . Agricola Troticoltura Erede Rossi Silvio Di Rossi Niccola in località Cirichiello.
- Fiume Giardino: dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Pescara;
- Fiume Orfento: dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Orta;
- Fiume Orta: dal confine con la Provincia di L'Aquila fino alla confluenza con il fiume Orfento;
- Fiume Lavino: dal confine con il Parco Nazionale della Maiella, nel comune di Roccamorice (LAT: 42.209110, LONG: 14.023657), fino alla confluenza con il fiume Pescara;
- Fosso S. Spirito: dalle sorgenti fino alla confluenza con il Fiume Lavino;
- Torrente S. Callisto: dalla sorgente fino alla confluenza con il fiume Pescara;
- Fiume Alento: dalle sorgenti al confine con la Provincia di Chieti;
- Torrente Nora: dalle sorgenti fino al ponte per Contrada Micherone (LAT: 42.364419, LONG: 13.999586);
- Torrente Schiavone: dalle sorgenti sino alla confluenza con il Torrente Nora.
- Torrente Cigno: dalle sorgenti sino al ponte (LAT: 42.319431, LONG: 13.991347) situato in Contrada Castellano in località Rota Giannelli (PE).
- Torrente Gallero: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tavo nel Comune di Penne;
- Fiume Tavo: dalle sorgenti del torrente Angri fino alle "Cascatelle" comprese, in contrada Pianogrande del Comune di Penne (LAT: 42.447673, LONG: 13.891048).

Provincia di TERAMO

- Fiume Fino: dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Cerchiolo;
- Torrente Cerchiolo: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fino;
- Torrente Leomogna: dalle sorgenti alla presa Enel sita a valle della Strada provinciale n. 37 di Castelli (LAT: 42.486378, LONG: 13.707754);
- Torrente Ruzzo: dalle sorgenti alla presa Enel di Villa Piano;
- Fiume Mavone: dalle sorgenti alla presa Enel di Isola del G. Sasso (LAT: 42.504567, LONG: 13.649372);
- Torrente Chiarino: dalle sorgenti alla presa Enel in Contrada Tozzanella (LAT: 42.549549, LONG: 13.640366);
- Fiume Vomano: dalle sorgenti sino alla piana del Mangimificio "Europa" (42.587904, 13.676832) in località Leognano;
- Fosso S.Martino: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Vomano;
- Rio Maggiore: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Vomano;
- Fosso Salvagno: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Vomano;
- Fosso Vibla: dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Vomano;
- Fiume Tordino: dalle sorgenti al ponte sulla Strada Statale 68 in località Varano (LAT: 42.627204, LONG: 13.604699);
- Torrente Fiumicello: dalle sorgenti alla presa ENEL in loc.tà Valle Soprana;
- Torrente Vezzola: dalle sorgenti allo sbarramento di Villa Popolo (LAT: 42.655757, LONG: 13.628137);

- Torrente Rimaiano: dalle sorgenti al ponte della S.P. n. 50B (Mangnanella- Colle Caruno, LAT: 42.679949, LONG: 13.638428);
- Torrente Fiumicino: dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Ingrassò, compreso gli affluenti Misigliano e fosso Ingrassò dalle loro sorgenti alla confluenza con il torrente Fiumicino;
- Fosso Grande: dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Bianco a monte dell'abitato di Nocella;
- Fosso Bianco: dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Grande;
- Torrente Salinello: dalle sorgenti al ponte della rotabile Piano Risteccio – Ripe di Civitella (LAT: 42.766638, LONG: 13.657955);
- Torrente Castellano: dalle sorgenti alla confluenza con il fosso di Olmeto, compresi tutti gli affluenti scorrenti in territorio della provincia di Teramo;
- Fosso di Olmeto: dalle sorgenti alla confluenza nel Torrente Castellano;
- Rio di San Vito: dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Castellano;

3.2 Indicazioni gestionali per le attività di pesca nelle zone A, B e C

3.2.1 Norme generali

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, ad esclusione della pesca notturna alla Carpa effettuata con le modalità approvate dalla Giunta Regionale.

La pesca nelle acque di categoria A, B e C di competenza regionale può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale.

È vietata l'introduzione nel territorio regionale di specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali, di cui è comunque vietata l'immissione in natura.

L'eventuale immissione di specie alloctone nel territorio regionale e nelle aree protette deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte degli enti gestori e necessita della documentazione inerente la qualità (specie, sottospecie, origine e provenienza) e quantità degli esemplari traslocati, nonché modalità e tempistica di immissione nell'area, oltre alla documentazione di attestazione del rischio, come previsto dall'art. 3 del D.M. del 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone".

L'eventuale introduzione di specie alloctone all'interno del territorio regionale dovrà essere perciò preceduta da uno studio che ne valuti gli effetti e previo il parere degli Enti competenti.

L'attività di ripopolamento nei siti SIC e ZPS dovrà comunque avvenire esclusivamente con specie autoctone, secondo quanto previsto al punto 32 dei divieti delle "Misure generali di Conservazione" approvate con D.G.R. n. 279/2017.

3.2.2 Data di apertura e chiusura generale

Nella Regione Abruzzo, come stabilito dalla L.R. 28/2017, la stagione di pesca, è consentita:

- nelle acque di categoria “A” (acque a gestione salmonicola), dalla prima domenica di marzo fino all’ultima domenica di settembre;
- nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) tutto l’anno.

Eventuali modifiche alle date di apertura/chiusura della pesca nelle acque di categoria A potranno essere valutate anche localmente, sulla base delle necessarie acquisizioni tecnico-scientifiche.

3.2.3 La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A

Al fine di tutelare la fauna ittica residente nei corsi d’acqua e vista la normativa regionale e nazionale in materia di pesca, il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo “B” secondo le modalità previste dalla L.R. 28/2017, può praticare la pesca con una sola canna con o senza mulinello.

L’esercizio della pesca nelle acque di categoria A è vietato dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, periodo considerato adeguato per garantire ai salmonidi una sufficiente protezione sia nella fase migratoria e pre-riproduttiva, che riproduttiva vera e propria.

Il pescatore dilettante-sportivo può recarsi a pescare nelle acque di categoria A nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica esclusi il martedì ed il giovedì, purchè non siano festività di carattere nazionale.

L’attività di pesca è consentita da mezz’ora prima della levata del sole a mezz’ora dopo il tramonto.

È consentita la pesca esclusivamente a piede asciutto dall’apertura annuale della pesca fino a fine maggio nelle acque di Categoria A”.

Nelle acque di categoria A è perciò vietata la pesca da natante, anche se ancorato, o da eventuali altri sistemi di galleggiamento (ad es. “belly boat”).

Indipendentemente dal peso totale raggiunto, ogni pescatore sportivo può catturare un numero massimo di 5 capi delle specie appartenenti alle famiglie dei salmonidi. Qualora si verificasse la cattura di esemplari sottomisura si deve tagliare il filo se la manipolazione del pesce può arrecare danno all’esemplare.

Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pasturazione e l’innescò della larva di mosca carnaria (bigattino) e delle uova di salmone o di trota. E’ vietata anche la pesca con le interiora di animali, come previsto dalla Legge Regionale.

Nelle zone a regime speciale le limitazioni sul tipo di esca o sulla tecnica di pesca devono essere riportate all’interno del tesserino rilasciato dal concessionario.

È consentito l’uso delle esche naturali con l’utilizzo di una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo con un solo dardo e senza ardiglione (o eliminato in modo tale che la superficie interna dell’amo risulti liscia).

Esche naturali consentite: lombrico, larva del miele, tarma, tarmone, mais, ciliegie, more, sambuco, uva, uva spina.

Non è consentito l’utilizzo di uova di pesce o loro imitazioni, e interiora di animali.

È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o due ami (massimo 2), purché facenti parte di un'unica esca e privi di ardiglione, o eliminato in modo tale che la superficie interna dell'amo risulti liscia. Sono perciò consentiti i cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala) e streamer.

È consentita la "moschera", munita di un numero massimo di tre mosche artificiali attrezzate con galleggiante piombato o con bulbo galleggiante, come pure la "coda di topo", con un massimo di 2 esche artificiali;

È fatto divieto assoluto di impiegare esche siliconiche, l'ancoretta, la testina piombata, il temolino, il raschio e quant'altro posizionato come peso posto a valle dell'esca.

È vietata ogni forma di pasturazione e durante l'esercizio della pesca non è consentita la detenzione di esche naturali e artificiali di cui sia vietato l'impiego.

Una volta raggiunto il numero massimo di salmonidi che possono essere trattieneuti per la giornata di pesca (cinque), è fatto obbligo interrompere immediatamente l'esercizio della pesca. È fatto obbligo rimettere in acqua i pesci catturati al di sotto della misura minima prescritta e/o di specie di cui è proibita la cattura, limitandone il più possibile la manipolazione e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce (operazioni da effettuare con mani bagnate).

È obbligatorio sopprimere immediatamente gli esemplari che si intende trattenerne. È vivamente consigliato per la manipolazione del pesce l'uso del guadino, preferibilmente in gomma a maglie strette e senza nodi.

3.2.4 La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B

Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" secondo le modalità previste dalla L.R. 28/2017, oltre al permesso dell'eventuale concessionario o del titolare di Diritti esclusivi di pesca ove richiesto, può esercitare la pesca nelle acque ciprinicole con un numero massimo di 2 canne, ognuna armata con non più di due ami singoli. Il limite massimo giornaliero di pescato consentito è di Kg 5. L'utilizzo e la detenzione nel luogo di pesca di ami ad ancoretta o di ami collegati tra loro è sempre vietato.

Per quanto concerne la detenzione e l'uso delle pasture, vengono stabiliti i seguenti limiti massimi giornalieri per ciascun il pescatore dilettantistico-sportivo:

- kg 1 fouillis,
- kg 0,1 di ver de vase,
- kg 1 di larva di mosca carnaria,
- kg 5 di pastura (12 LITRI BAGNATA)
- kg 0,5 di granturco,
- kg 0,5 di vermi di terra;

Come per acque di categoria A, anche in quelle di categoria B è vietata la pesca da natante, ad eccezione che nei bacini lacustri dove è consentito anche l'uso di altri sistemi galleggianti (ad es. "belly boat"), nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme locali.

È fatto obbligo rimettere in acqua i pesci catturati al di sotto della misura minima prescritta e/o di specie di cui è proibita la cattura.

È obbligatorio sopprimere immediatamente gli esemplari che si intende trattenerne. È vivamente consigliato per la manipolazione del pesce l'uso del guadino, preferibilmente in gomma a maglie strette e senza nodi.

È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.

È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

Durante l'esercizio della pesca non è consentita la detenzione di esche naturali e artificiali di cui sia vietato l'impiego.

Durante il periodo di divieto di pesca alla tinca e alla carpa è fatto divieto dell'utilizzo di boilies e granaglie, sia come esca che come pastura.

3.2.5 Modalità di pesca consentite in zona "NO KILL"

Nelle acque di categoria A sono consentite le seguenti tecniche di pesca ed esche:

"Pesca a mosca" o "a tenkara": è ammesso l'utilizzo di una sola canna con o senza mulinello, con coda di topo o lenza per "la tenkara"; è consentito l'utilizzo di una sola imitazione (secca, ninfa, streamer) montata su amo privo di ardiglione o eliminato in modo tale che la superficie interna dell'amo risulti liscia. Non è consentito l'utilizzo di finali piombati, ma è consentito l'utilizzo di strike indicator. Non sono consentite le esche siliconiche.

"Pesca a spinning": è ammesso l'utilizzo di una sola canna con o senza mulinello armata di una sola esca con un solo amo e un solo dardo privo di ardiglione, o eliminato in modo tale che la superficie interna dell'amo risulti liscia. Sono ammessi cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows (rapala) e streamer. Non sono consentite le esche siliconiche e le testine piombate.

Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.

È obbligatorio l'uso di un guadino con rete gommata e priva di nodi per il solo scopo di recuperare il pesce e di slamarlo; la slamatura del pescato deve avvenire in acqua ed essere eseguita limitando il più possibile la manipolazione dell'animale e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce. Dette operazioni devono essere eseguite con le mani bagnate.

Non sono ammesse esche naturali ed è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Il pescatore che opta per la scelta NO-KILL potrà esercitare la pesca anche nelle altre zone di categoria A, ma ovviamente non potrà trattenere nessun capo.

Nelle acque di **categoria B** sono consentite le stesse tecniche ed esche ammesse nelle acque di categoria A oltre a quelle ammesse nelle altre acque in concessione di categoria B (2 canne, esche naturali, ecc).

3.2.6 Modalità di pesca consentite in zona "Trofeo"

Per le zone "Trofeo" valgono tutte le modalità di pesca consentite per le zone di pesca "No-kill".

Nelle zone Trofeo è consentito trattenere un unico capo di grosse dimensioni per ogni giornata di pesca.

La dimensione minima dell'esemplare che è possibile trattenere varia in funzione dei tratti all'uopo predisposti, poiché i tassi di crescita dei salmonidi sono abbastanza diversi a seconda dei bacini interessati.

Una volta catturato l'esemplare "Trofeo" l'attività di pesca deve concludersi.

3.2.7 La pesca professionale

La pesca professionale nella regione Abruzzo è possibile esclusivamente nei bacini naturali e artificiali, dove consentito dagli enti gestori.

I fiumi ed i torrenti della regione Abruzzo, infatti, hanno dimensioni limitate e non sono in grado di sostenere elevati sforzi di pesca, come quelli rappresentati dalla pesca di professione.

Questo tipo di pesca potrebbe essere eventualmente esercitata nei tratti terminali dei fiumi e solo per alcune specie, nelle acque cosiddette di transizione.

Data l'attuale impossibilità di definire correttamente l'estensione di questa fascia territoriale, si ritiene preferibile mantenere il divieto dell'uso di attrezzi professionali nel reticolo delle acque fluenti regionali.

La pesca professionale, perciò, rimane consentita secondo l'attuale regolamentazione ovvero in area marina, fino ad una distanza di almeno 300 m dalla linea di costa.

3.2.8 Le zone a gestione ittica particolare della regione Abruzzo

3.2.8.1 Le zone di Riposo Biologico

L'istituzione delle zone di riposo biologico è prevista all'art. 7, comma 4 della legge regionale; la definizione di queste zone di protezione rappresenta una innovazione nella gestione ittiofaunistica regionale: si tratta di tratti di corsi d'acqua dove è vietata qualsiasi forma di pesca al fine di tutelare localmente la fauna ittica.

E' evidente che per garantire dei buoni risultati la scelta deve ricadere in quei tratti di fiume caratterizzati da una buona valenza ecologica.

Inoltre, per raggiungere gli obiettivi di tutela delle comunità ittiche, ed in particolare di quelle autoctone, risulta essenziale che queste zone siano distribuite omogeneamente sul reticolo idrico regionale.

Nelle aree di riposo biologico le popolazioni ittiche hanno la possibilità strutturarsi in modo naturale, senza subire l'effetto legato alla pesca.

Grazie alle loro caratteristiche ambientali ed ecologiche e alle forme di regolamentazione applicate, tali aree assumono la funzione di serbatoi biologici fungendo anche da zone di ripopolamento naturale per i contigui tratti dei corsi d'acqua. Inoltre possono essere considerate come zone di riferimento dove controllare e seguire l'evoluzione naturale delle comunità ittiche senza alcuna influenza esterna legata al prelievo alieutico.

Sulla base dei dati dei monitoraggi della fauna ittica condotti nel corso del 2019-2020 e del 2023, supportati anche da conoscenze pregresse e dai suggerimenti forniti dalle associazioni piscatorie, sono istituite le seguenti zone di riposo biologico in zona A e in zona B (vedi figura seguente).

ACQUE SOGGETTE A RIPOSO BIOLOGICO CON DIVIETO DI PESCA




Figura 10: Acque soggette a riposo biologico

Le zone di riposo biologico sono state distribuite sia nelle acque della zona A (colore rosso) che della zona B (colore viola).

Provincia di L'AQUILA

- **Fiume Aterno:** in agro Vittorito – Corfinio – Raiano: tratto che va dal confine tra il comune di Vittorito e il comune di Raiano (circa: LAT: 42.115760, LONG: 13.822042), fino al ponticello situato nel punto LAT: 42.132331, LONG: 13.834864 (tratto di circa 2300m).
- **Fiume Aterno:** tratto che va dal confine con il parco regionale sino al ponticello di ferro vicino alla masseria (LAT: 42.109903, LONG: 13.799224).

- **Fiume Aterno:** dal ponticello sulla Strada Provinciale 105 di Monte Cabbia (LAT: 42.488771 LONG: 13.230847) vicino d’Onofrio cereali sino al ponticello situato in via Civilrio (LAT: 42.480147 LONG: 13.244686) nel comune di Cagnano Amiterno.
- **Fiume Aterno:** dal ponte sulla SS 260 (LAT: 42.445534, LONG: 13.273958) in località Barete (AQ) sino al ponte situato in via Colli Cavallari (LAT: 42.416987, LONG: 13.300600), a Cavallari (AQ).
- **Torrente Raio:** intero corso, dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Aterno.
- **Fiume Sagittario:** dal ponte sulla Strada Regionale 479 Sannite che porta a Castrovalva (LAT: 41.984384 LONG: 13.805255) sino allo sbarramento del bacino della Centrale Idroelettrica Enel (LAT: 42.007217 LONG: 13.822064) nel comune di Anversa degli Abruzzi.
- **Rio Pezzana:** dalle sorgenti sino alla confluenza (LAT: 42.002370 LONG: 13.815410) con il Fiume Sagittario ad Anversa degli Abruzzi.
- **Fiume Gizio:** dalle sorgenti sino alla confluenza (LAT: 41.980037 LONG: 13.953979) con il Torrente Riaccio a Pettorano sul Gizio.
- **Fiume Rio Sparto e laghetto omonimo** in agro Canistro: dalle sorgenti al ponticello situato presso il ristorante Parco del Rio Sparto (LAT: 41.934667, LONG: 13.405541).
- **Torrente Rianza:** dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- **Torrente Palocco:** dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- **Rio Sonno:** affluente del fiume Liri in agro Castellafiume.
- **Torrente dello Schioppo (o Romito)** in agro Morino: dalle sorgenti fino alla località ex Cava Ara Uraglia
- oggi area sosta posta a valle del camping lo Schioppo (LAT: 41.853355 LONG: 13.416451).
- **Fiume Vetoio** in agro l’Aquila: nel tratto del fiume Vetoio che va dal Lago omonimo fino al ponte detto il “Passatoio”.
- **Fiume Sangro:** in agro Castel di Sangro circa dal punto LAT: 41.796726, LONG: 14.113428 nei pressi del depuratore, sino al punto LAT: 41.79708, LONG: 14.12284; (confluenza con il ramo/canale di destra).
- **Fiume Liri:** dalle sorgenti sino al ponte nell’abitato di Castellafiume in via Fienile (LAT: 41.986122, LONG: 13.331423).

- **Fiume Vera:** dalle sorgenti del Fiume Vera sino al ponte strada Regionale 17 bis (LAT: 42.365138, LONG: 13.456374) a Tempera (AQ).
- **Rio Gamberale:** dal confine con il Parco Regionale Sirente Velino sino alla confluenza con il Fiume Aterno (LAT: 42.254738 LONG: 13.554710).
- **Torrente Zittola:** dal confine regionale sino al ponte Zittola sulla Strada Statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico (LAT: 41.750982, LONG: 14.094104).

Provincia di CHIETI

- **Fiume Verde** di Rosello e Borello: tratto che va dal confine regionale alle cascate del Verde.
- **Torrente Turcano:** dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- **Torrente Parello:** dal confine con il Parco Nazionale della Majella per tutto il suo corso.
- **Torrente Gufo:** dalle sorgenti per tutto il suo corso.
- **Fiume Sangro:** dalla confluenza del fiume Verde sino al ponte dalla Baronessa (LAT: 41.930949, LONG: 14.327275) in agro del Comune di Borrello (CH).
- **Fiume Treste:** per il tratto dalle sorgenti al Ponte di Fraine (località Mater Domini, LAT: 41.883574, LONG: 14.488318)
- **Fiume Sinello:** per il tratto dalle sorgenti al ponte di Montazzoli (LAT: 41.906947, LONG: 14.417054).
- **Fiume Sinello:** dal ponte a ponte (LAT: 41.984501, LONG: 14.466175) sulla strada che porta a Guilmi, sino al ponte (LAT: 41.999539, LONG: 14.462163) situato sulla strada SP 150 che collega l'abitato di Lentiscie e Carpineto Sinello.
- **Torrente Altosa:** dalle sorgenti alla confluenza con il Fiume Sinello (LAT: 41.983610, LONG: 14.466536).
- **Fiume Aventino:** dal ponte sulla strada che collega Lettopalena alla Strada Statale 84 Frentana (LAT: 42.001821, LONG: 14.148852) sino allo scarico della centrale ENEL Aventino I (LAT: 42.014847, LONG: 14.163790).
- **Vallone Cupo:** dal confine con il Parco Nazionale della Majella sino alla confluenza con il fosso della Guardata (tutto il corso), per la presenza del gambero di fiume.

- **Fonte della Noce:** dal confine con il Parco Nazionale della Majella per tutto il suo corso.
- **Fosso della Guardata:** dalle sorgenti sino alla confluenza con il Vallone Cupo (tutto il corso).
- **Fosso Crognaleto:** dal confine con il Parco Nazionale della Majella sino alla confluenza con il Fiume Sangro in Valle Sacchette nel comune di Pizzoferrato.
- **Fosso della Palude:** dalle sorgenti sino alla confluenza con il Torrente Turcano (Roio del Sangro).

Provincia di PESCARA

- **Fiume Pescara:** dal ponte della stazione (LAT: 42.172810, LONG: 13.829630) al ponte Zugaro (LAT: 42.175683, LONG: 13.833744), nel Comune di Popoli.
- **Fiume Pescara:** dalla confluenza con il Torrente Arolle, sino al ponte della ferrovia (LAT: 42.242798, LONG: 13.943185) a Torre dè Passeri (PE).
- **Fiume S. Callisto:** dalle sorgenti fino al ponte (LAT: 42.179049, LONG: 13.821037) in prossimità del cimitero nel Comune di Popoli.
- **Torrente Nora:** dal ponte (LAT: 42.349120, LONG: 14.099030) situato in via Maria Goia in località Vallemare (PE) sino alla confluenza con il Fiume Pescara. Zona B.
- **Torrente Cigno:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sino al ponte (LAT: 42.319431, LONG: 13.991347) situato in Contrada Castellano in località Rota Giannelli (PE).
- **Torrente Scarsello:** dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Tirino nel Comune di Bussi sul Tirino.
- **Fiume Tirino:** da mt. 200 a monte del ponte La Corte ed a valle fino alla “Spiaggetta”, nel Comune di Bussi sul Tirino. (LAT: 42.232021, LONG: 13.816809 – LAT: 42.229214, LONG: 13.819619).
- **Fiume Tirino:** dalla confluenza con il torrente Scarsello ed i due salici tabellati a monte per circa 100 mt.
- **Canale del vivaio:** canale del vivaio Az. Agricola Trotilcoltura Erede Rossi Silvio Di Rossi Niccola in località Cirichiello.

- **Fiume Tirino:** dall' opera di presa Ausimont nel centro abitato di Bussi Sul Tirino (PE), sino alla chiusa (LAT: 42.207268, LONG: 13.828265) a valle della chiesa di S. Lorenzo a Bussi sul Tirino.
- **Fiume Lavino:** dalle Fonti del Lavino comprese (LAT: 42.244591 LONG: 14.019670) sino al ponte SP65 a Colle Mulino (LAT: 42.252195, LONG: 14.011890).
- **Torrente Nora:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sino al ponte (LAT: 42.333225, LONG: 13.853925) sulla SP 50 a Carpineto della Nora.
- **Torrente Schiavone:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sino alla confluenza con il Torrente Nora.
- **Fiume Tavo:** dal confine del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega nei pressi del comune di Farindola, sino al guado/sbarramento (LAT: 42.447541, LONG: 13.891464) a monte del Lago di Penne.
- **Torrente Barricelle:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sino al ponte sulla SP 73 (LAT: 42.483368, LONG: 13.903110) nel comune di Penne (PE). Zona B.

Provincia di TERAMO

- **Fiume Fino:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sino alla confluenza con il Torrente Cerchiola (LAT: 42.529767, LONG: 13.773719).
- **Fiume Vomano:** dal ponte (LAT: 42.612294, LONG: 13.715216) sulla SS 150 nei pressi dell'abitato Brecciola Uno (TE), sino al ponte sulla SS 150 che collega Val Vomano a Villa Vomano. Zona B.
- **Torrente Chiarino e Fiumetto:** dalla presa Enel in Contrada Tozzanella LAT: 42.549549, LONG: 13.640366), sino alla confluenza con il Fiume Mavone. Zona B.
- **Fosso S. Martino:** dalle sorgenti al ponte sulla S.P. n. 42 (loc.tà Villa Vallucci – Case sparse, LAT: 42.596678, LONG: 13.612068);
- **Fiume Leomagna:** dal confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega in località Castelli, sino alla confluenza con il Fiume Mavone. Zona B.
- **Fiume Mavone:** dalla confluenza con il Fiume Ruzzo a Isola del Gran Sasso sino alla confluenza con il Fiume Leomagna. Zona B.

3.2.8.2 Le zone di pesca No-Kill

L'art. 7, comma 4 della legge regionale prevede l'istituzione delle zone "No-Kill", ovvero di tratti dei fiumi in cui il pescatore può effettuare la sua attività sportiva ma con l'obbligo di liberare immediatamente il pesce eventualmente catturato.

La scelta di destinare un tratto di corso d'acqua a questa forma di pesca è legata alla volontà di tutelare la comunità ittica residente o la popolazione di una o più specie.

Per la scelta di quali tratti di corso d'acqua destinare all'attività di pesca regolamentata bisogna evidentemente tener conto anche di altri fattori, come la qualità dell'ambiente acquatico, il tipo di specie ittiche presenti, la lunghezza di corso d'acqua da destinare alla pesca regolamentata ed il tipo di pesca che si vuole consentire.

Sono necessarie, quindi, tutta una serie di informazioni in buona parte derivanti dai dati ottenuti attraverso i monitoraggi effettuati ma ottenuti anche tramite le notizie fornite dai pescatori sportivi.

L'esigenza di conoscere in modo adeguato e dettagliato la struttura di popolazione della specie che si vuole tutelare consente di fare delle scelte gestionali ben precise. Ad esempio, limitare la pesca di una specie ittica in un tratto di corso d'acqua dove questa non è presente con una popolazione strutturata ed in grado di autosostenersi potrebbe non essere una scelta adeguata; infatti non è detto che sia il prelievo legato alla pesca la causa della sopra citata situazione.

Di fondamentale importanza, quindi, è valutare in modo adeguato l'estensione della zona da destinare a pesca regolamentata; questa non deve essere troppo limitata in quanto non ha senso creare una zona di protezione all'interno della quale è difficile che la popolazione di una determinata specie compia l'intero ciclo biologico, disponga di un sufficiente "home range" e si strutturi in modo adeguato. Per alcune specie di pesci la dimensione del tratto a pesca regolamentata potrebbe essere anche di ridotte dimensioni, ma per altre specie il tratto necessario dovrebbe essere di dimensioni maggiori.

La qualità delle acque è fondamentale in quanto vi è una buona corrispondenza tra questa caratteristica e la struttura della popolazione delle singole specie ittiche residenti.

In acque di qualità scadente non è opportuno regolamentare la pesca per tutelare la fauna ittica in quanto la causa del degrado della comunità dei pesci non è da imputare ad una errata gestione alieutica del corso d'acqua ma ovviamente alle negative condizioni ambientali.

Inoltre, la scelta di consentire un certo tipo di pesca è legata certamente all'obiettivo di mantenere in buono stato di salute una o più determinate specie ittiche, ma la decisione finale deve anche tener conto delle aspettative dei pescatori locali, il cui coinvolgimento per una ottimale gestione della zona regolamentata è spesso determinante.

Le zone in cui si pratica la pesca No-Kill, sono tratti di corso d'acqua o di bacini idrici dove tutti gli esemplari appartenenti a specie ittiche autoctone non possono essere trattenuti, ma devono essere rilasciati immediatamente dopo la cattura cercando di arrecare loro meno danno possibile.

Non vi è un elenco di specie per cui sia più o meno interessante istituire delle zone di pesca regolamentata: questa scelta dipende molto dalle situazioni culturali locali e dalle tipologie ambientali in cui si intende operare, dal momento che la stessa legge regionale fornisce già ampie possibilità di intervento per proteggere e/o conservare particolari specie di pesci o comunità ittiche.

Sempre comunque con l'obiettivo di cercare di tutelare le popolazioni ittiche naturali, molte delle zone No-Kill istituite sono state localizzate su tratti fluviali attigui alle zone di riposo biologico, aumentandone così, di fatto, lo stato di integrità e le relative potenzialità biologiche.

Nella figura seguente sono riportati i tratti in cui si propone di istituire le zone No-Kill; si sottolinea che alcune di queste zone erano già state definite dalle associazioni di pescatori locali e altre sono state recentemente proposte ancora dalle associazioni stesse.

Nella cartina seguente sono segnalate le zone No-Kill della regione Abruzzo.




Figura 11: Posizionamento Zone NO KIL

In colore blu sono indicate le zone No-Kill nelle acque ciprinicole, mentre in giallo quelle nelle acque salmonicole.

ZONE "NO KILL"

(Raggruppate secondo il bacino idrografico di appartenenza)

ATERNO-PESCARA

- **Fiume Gizio:** dalla confluenza con il Torrente Riaccio (LAT: 41.980037 LONG: 13.953979) sino al ponte della SR 479 Sannite (Via Stazione Introdacqua) nell'abitato di Sulmona (LAT: 42.042610 LONG: 13.923199).
- **Fiume Sagittario:** dallo sbarramento del bacino della Centrale Idroelettrica Enel (LAT: 42.007217 LONG: 13.822064) nel comune di Anversa degli Abruzzi sino al ponte Magliano (LAT: 42.035907 LONG: 13.862764) situato in via Statale a Torre dei Nolfi.
- **Fiume Vella:** dal ponte sulla SR 487 ex SS 487 (LAT: 42.038329 LONG: 13.985430) per il paese di Pacentro sino a la ponte sulla SS 17 a Sulmona (LAT: 42.043414 LONG: 13.937551).
- **Fiume Aterno:** dal ponticello situato in via Civilrio (LAT: 42.480147 LONG: 13.244686) che porta alla Strada Statale 260 Picente sino al ponte situato in via del Mulino tra l'abitato di San Pelino e San Giovanni (LAT: 42.465180 LONG: 13.262935) nel comune di Cagnano Amiterno (AQ).
- **Fiume Aterno:** dal ponte in via Ponte Rasarolo (LAT: 42.339962, LONG: 13.397767), sino al ponte (LAT: 42.335716, LONG: 13.416902) in via di Specchio a Sant'Elia (AQ).
- **Fiume Aterno:** tratto di fiume nel comune di Raiano che va dal ponticello di ferro vicino alla masseria (LAT: 42.109903, LONG: 13.799224) sino al confine con il comune di Vittorito (circa: LAT: 42.115760, LONG: 13.822042).
- **Fiume Aterno:** tratto di fiume che va dal ponticello situato nel punto LAT: 42.132331, LONG: 13.834864 fino al confine con la Provincia di Pescara. (tratto di circa 1500m).
- **Fiume Pescara:** tratto del fiume compreso tra 100 mt. a valle della confluenza con il fiume Lavino fino al ponte dell'autostrada (LAT: 42.269771 LONG: 14.011706, LAT: 42.279947 LONG: 14.021771; lunghezza circa 1900 metri). Tratto riservato a coloro che esercitano la pesca no kill con la tecnica della pesca a mosca, canna armata con amo singolo, ardiglione schiacciato. NO KILL B.
- **Fiume Pescara:** dal ponte sulla SP 70 a Francoli (LAT: 42.224830 LONG: 13.907670) nel comune di Tocco a Casauria sino alla confluenza con il Torrente Arolle (LAT: 42.231730 LONG: 13.932170) a Torre de Passeri.
- **Fiume Tirino:** dalla chiusa (LAT: 42.207268, LONG: 13.828265) a valle della chiesa di S. Lorenzo a Bussi sul Tirino fino alla confluenza col fiume Pescara (LAT: 42.195388, LONG: 13.852012, circa 2,6 km di fiume). Tratto riservato a coloro che esercitano la pesca no kill con la tecnica della "pesca a mosca" e "spinning", canna armata con amo singolo, ardiglione schiacciato;
- **Fiume Lavino:** dalla confluenza (LAT: 42.230499 LONG: 14.031845) con il Fosso S. Angelo nel comune di Lettomanoppello sino alle Fonti del Lavino (LAT: 42.244591 LONG: 14.019670).

- **Fiume Vera:** dal ponte strada Regionale 17 bis (LAT: 42.365138, LONG: 13.456374) sino alla confluenza con il Torrente Raiale (ponte in via S. Giustino LAT: 42.350645 LONG: 13.455901).
- **Torrente Raiale:** dal ponte sulla Strada Provinciale 103 di Filetto (via Pescomaggiore, LAT: 42.387298 LONG: 13.493541, limite del parco) a Camarda fino alla confluenza con il fiume Vera (LAT: 42.350620, LONG: 13.456230).
- **Il Fossato:** dal ponte (LAT: 42.242287, LONG: 13.912348) sulla strada che collega Torre dé Passeri a Cervarano (PE), sino alla confluenza con il fiume Pescara.

GARIGLIANO

- **Torrente dello Schioppo (o Romito):** dall' ex Cava Ara Uraglia oggi area sosta posta a valle del camping lo Schioppo (circa LAT: 41.853355 LONG: 13.416451) fino all'altezza della traversa fluviale in loc. Aia Delle Donne a valle della centrale Enel I salto (circa LAT: 41.857786, LONG: 13.426834).
- **Fiume Liri:** tratto compreso tra la confluenza del rio Sparto al fiume Liri (LAT: 41.941791, LONG: 13.413133) e lo sbarramento funzionale alla condotta di prelievo dell'acqua della centralina della cartiera (LAT: 41.939820, LONG: 13.416124).
- **Fiume Liri:** tratto compreso dalla fine della zona a riposo biologico presso l'abitato di Castellafiume in via Fienile (LAT: 41.986122, LONG: 13.331423), fino al ponte ferroviario presso la stazione di Cupone di Capistrello (LAT: 41.963649, LONG: 13.378436).
- **Fiume Giovenco:** a valle del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise , con inizio in corrispondenza del ponticello sul Fiume nella Frazione di Cesoli del Comune di Ortona (LAT: 42.005823, LONG: 13.718636) fino allo scivolo dell'ex centrale Enel (LAT: 42.023222, LONG: 13.691458) orientativamente di 1,5 Km.

SALINE

- **Fiume Saline:** all'interno del perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale denominato "Fiumi Saline-Alento"; NO KILL B
- **Fiume Tavo:** all'interno del perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale denominato "Fiumi Saline-Alento"; circa dall'abitato di Valle Tavo (LAT: 42.431323, LONG: 14.034109) sino alla confluenza con il Fiume Fino. NO KILL B
- **Fiume Fino:** all'interno del perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale denominato "Fiumi Saline-Alento"; circa dalla confluenza con il Fosso dell'Odio e Fosso Mordaco in località Piano di Sacco sino alla confluenza con il Fiume Tavo. NO KILL B

SINELLO

- **Fiume Sinello:** dal ponte per Montazzoli (Ch) sulla SP 152 (LAT: 41.907469, LONG: 14.417257), sino al lago Acquaviva (Ch), (LAT: 41.922433 LONG: 14.429841).
- **Fiume Sinello:** dal ponte (LAT: 42.084456 LONG: 14.632612) in agro Comune di Monteodorisio (Ch) della strada provinciale Cupello – Scerni sino alla foce nel Comune di Casalbordino (Ch); (tratto di fiume di circa 15 km, no kill B).
- **Fiume Mavone:** dalla confluenza con il Fiume Leomagna (LAT: 42.531765, LONG: 13.692135) sino al ponte della A 24 (LAT: 42.572318, LONG: 13.719881) in località Villa Petto (TE). NO KILL B.

VOMANO

- **Fiume Vomano:** dal ponte nuovo (LAT: 42.581593, LONG: 13.638364) che collega la SS 80 con la SS 150 a Montorio al Vomano (TE) sino alla piana del Mangimificio “Europa” (LAT: 42.587904, LONG: 13.676832) in località Leognano. Richiesta Associazione Fipsas Teramo.

ALENTO

- **Fiume Alento:** all’interno del perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale denominato “Fiumi Saline-Alento”; NO KILL B.

TORDINO

- **Fiume Tordino:** dal ponte per C. da Mezzanotte (LAT: 42.647822, LONG: 13.680357) fino al Ponte a Catena (LAT: 42.654084, LONG: 13.714746) raggiungibile dalla rotonda della Scuola per Geometri di via Cona. Teramo tratto urbano. NO KILL B.

SANGRO

- **Fiume Sangro:** dal punto Lat: 41.785008, Long: 14.101233 ponte pedonale di attraversamento del fiume nei pressi del supermercato Eurospin sino a 100 metri prima del depuratore Lat: 41.796726, Long: 14.113428 (inizio zona riposo biologico).
- **Fiume Sangro:** dal ponte della SP 84 Nuova Sangrina (LAT: 41.853702, LONG: 14.209662), sino al ponte (LAT: 41.886241, LONG: 14.248104) che collega la SP 226 alla SS 652 a Gamberale/Pettirossi (CH).
- **Fiume Sangro:** dal ponte viadotto SS652 ex cantiere in C. da Parello nel Comune di Civitaluparella (circa 2 km; LAT: 41.930603, LONG: 14.298832), sino alla confluenza con il fiume Verde (LAT: 41.927539, LONG: 14.322820).
- **Fiume Aventino:** dal confine con il Parco Nazionale della Majella (LAT: 41.972231, LONG: 14.128753), sino allo scarico del depuratore nel comune di Palena.

- **Fiume Aventino:** dal ponte (LAT: 42.123011, LONG: 14.283239) sulla SS 81 che collega Casoli a Piano Aventino, sino al ponte (LAT: 42.123461, LONG: 14.361088) sulla SS 84 che collega l'abitato di Guarenna al paese Selva. NO KILL B.
- **Fiume Aventino:** dal ponte di Ferro (LAT: 42.037174, LONG: 14.205557) tra Vaccarda e Lama dei Peligni, sino al guado (LAT: 42.049992, LONG: 14.212659) sulla stradina bianca che porta da Piani Marini a Madonna del Roseto (CH).
- **Fiume Verde:** dal ponte situato in via Filippo de Cecco (LAT: 42.094788, LONG: 14.205533) a Fara San Martino, fino alla confluenza con il Fiume Aventino.
- **Bacini di Bomba e Casoli,** per l'intero perimetro, è istituito il no kill alla carpa.

3.2.8.3 Le zone Trofeo

L'art. 7, comma 4 della legge regionale prevede l'istituzione delle zone "Trofeo", ovvero di tratti dei fiumi in cui il pescatore, come sopra anticipato, può effettuare la sua attività sportiva con l'obbligo di liberare immediatamente il pesce eventualmente catturato come nelle zone "No-Kill", ma con la possibilità di trattenere un unico esemplare con una lunghezza minima superiore a quella legale.

Si tratta anche in questo caso di una forma di pesca legata alla volontà di tutelare la comunità ittica residente o la popolazione di una o più specie, dal momento che aumentare in modo importante la misura di prelievo garantisce che l'esemplare trattenuto abbia avuto modo di partecipare a più stagioni riproduttive e che, perciò, ci sia un maggior numero di esemplari giovani pronto a sostituirlo.

In regione Abruzzo, le zone trofeo sono istituite nelle acque di categoria A.

Per la scelta di quali tratti di corso d'acqua destinare a questa forma di pesca valgono in generale gli stessi requisiti previsti per le zone "No-Kill" come la qualità dell'ambiente acquatico, il tipo di specie ittiche presenti, la lunghezza di corso d'acqua da destinare alla pesca regolamentata ed il tipo di pesca che si vuole consentire.

Sono necessarie, quindi, tutta una serie di informazioni in buona parte derivanti dai dati ottenuti attraverso i monitoraggi effettuati ma ottenuti anche tramite le notizie fornite dai pescatori sportivi.

Tratto	Lun. minima di trattenimento (cm)
Fiume Lavino	40
Fiume Aterno 1	40
Fiume Aterno 2	40
Fiume Sangro	45
Fiume Aventino	40
Fiume Pescara	45

Figura 12: Zone trofeo con i limiti previsti per ciascun tratto

Nella cartina seguente sono segnate le zone trofeo della Regione Abruzzo.




Figura 13: Zone trofeo

ZONE TROFEO

- **Fiume Lavino:** dal ponte Maiella a valle (LAT: 42.252216, LONG: 14.011844) fino al ponte ss Tiburtina Valeria (LAT: 42.266807, LONG: 14.009077) scorrente nel territorio del comune di Scafa/ Lettomanoppello per una estensione di circa 2300 metri.
- **Fiume Aterno:** dal ponte in via Rodolfo Volpi che collega Monticchio al polo industriale di Bazzano sino al ponte in via Mausonia (LAT: 42.327638, LONG: 13.448755).
- **Fiume Aterno:** dal ponte sulla Strada Statale 260 Picente (LAT: 42.496864, LONG: 13.222760) in località Marana, sino al ponticello sulla Strada Provinciale 105 di Monte Cabbia (LAT: 42.488771 LONG: 13.230847) vicino d’Onofrio cereali.
- **Fiume Sangro:** dalla fine del tratto zona riposo biologico LAT: 41.79708, LONG: 14.12284 (confluenza con il ramo/canale di destra), sino al ponte dell’ex ferrovia LAT: 41.800710, LONG: 14.132213, tratto di circa 900 metri nel comune di Castel di Sangro.

- **Fiume Aventino:** dalla diga di presa (LAT: 42.019117, LONG: 14.172154) nei pressi del Lanificio Merlinò in Taranta Peligna (CH) fino al ponticello situato in via Rione Orientale (LAT: 42.023437, LONG: 14.184698).
- **Fiume Pescara:** dal secondo ponte di ferro della ferrovia (LAT: 42.187742, LONG: 13.842569), sino alla confluenza con il Fiume Tirino nell'abitato di Bussi Officine (PE).

3.2.9 Competizioni di pesca sportiva e campi di gara fissi

Le competizioni di pesca sportiva effettuate in regione Abruzzo si possono distinguere in tre tipologie:

Le gare di pesca sportiva: costituite da quelle manifestazioni a carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I., di interesse nazionale o regionale.

Le manifestazioni di pesca sportiva: sono le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a 35 pescatori.

I raduni di pesca sportiva: sono quelle attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti inferiore a 35 pescatori.

Gare e manifestazioni di pesca sportiva possono essere svolte esclusivamente nei campi gara fissi individuati dalla Carta Ittica, mentre i raduni di pesca sportiva possono essere svolti anche al di fuori di essi.

Nella cartina seguente sono riportati i tratti in cui si propone di istituire i campi di gara fissi nella regione Abruzzo.




Figura 14: Campi di gara fissi proposti

AQUILA

- **Canale collettore del Fucino:** – CAMPO DI GARA DI PESCA AL COLPO E CARP FISHING. Dalle pompe di sollevamento (41.994977, 13.547374) a monte di ponte 36 alla loc. Incile (41.993436, 13.454631) (Avezzano).
- **Fiume Liri:** CAMPO GARA TROTA dal ponte ferroviario presso la stazione di Cupone di Capistrello (LAT: 41.963649, LONG: 13.378436), sino allo sbocco emissario del Fucino (LAT: 41.962620, LONG: 13.387979, lunghezza tratto circa 900m).
- **Fiume Liri:** CAMPO GARA TROTA dal campo sportivo (LAT: 41.918093, LONG: 13.425818) sino alla casetta di legno (LAT: 41.9116798, LONG: 13.4252071, lunghezza circa 820m).
- **Fiume Liri:** CAMPO GARA TROTA dalla località Segen (LAT: 41.9054950, LONG: 13.4321061), sino alla località Vicenne (LAT: 41.9006914, LONG: 13.4353650, lunghezza circa 730m).

PESCARA

- **Fiume Tirino:** CAMPO GARA TROTA, in località Cirichiello (società: A.I.L.P.S. BUSSI).
- **Fiume Tirino:** CAMPO GARA TROTA, tra il Torrente Scarsello e la presa Ausimont (società: ARCI PESCA FISA).
- **Fiume Pescara:** CAMPO GARA CIPRINIDI in località SANTA TERESA (LAT: 42.420412 LONG: 14.163586, LAT: 42.425642 LONG: 14.165240, lunghezza circa 650m.).

CHIETI

- **Fiume Aventino:** CAMPO GARA TROTA, da località Ponte Ciclone di Gessopalena sino al tratto uso civico del Comune di Lama dei Peligni, lunghezza circa 1100m.
- **Lago di Bomba:** CAMPO GARA DI PESCA AL COLPO, dalla diga, all'immissione del Fiume Sangro nel comune di Pietraferrazzana.
- **Lago di Bomba:** CAMPO GARA PESCA AL COLPO, loc. Terra Rossa.
- **Fiume Sangro:** CAMPO GARA TROTA, loc. Villa Santa Maria, lunghezza circa 1890m.
- **Lago di Casoli:** CAMPO GARA CARPFISHING, loc. Torretta.
- **Fiume Tronto:** CAMPO GARA CIPRINIDI dalla località Colonnella (LAT: 42.8835597, LONG: 13.8538885) sino a circa 400 metri dalla foce (LAT: 42.8944153, LONG: 13.9107016), lunghezza circa 4900/5000m.

Nelle acque di categoria "A" non si possono svolgere gare, manifestazioni di pesca sportiva e raduni di pesca sportiva nel periodo di chiusura di pesca alla trota, quindi a partire dal lunedì seguente l'ultima domenica di settembre al sabato che precede la prima domenica di marzo.

Nelle acque di categoria "B" non si possono svolgere gare, manifestazioni di pesca sportiva e raduni di pesca sportiva nei mesi di gennaio e di febbraio.

Le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione; le associazioni che desiderano effettuare delle gare o delle manifestazioni di pesca sportiva devono presentare domanda entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno di riferimento. La domanda deve essere presentata anche per i raduni di pesca sportiva e deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La Regione valuta le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione sulla base delle disponibilità dei campi gara fissi e dei tratti dei corsi d'acqua interessati, riservandosi la facoltà di assegnare anche località o date diverse da quelle richieste dagli organizzatori quando non sia possibile rilasciare l'autorizzazione per il tratto di fiume richiesto.

Nel caso pervengano entro il termine del 28 febbraio più richieste per la stessa data e per lo stesso campo gara fisso o per lo stesso tratto di corso d'acqua, costituiranno elementi di priorità i seguenti criteri, nell'ordine di seguito indicato:

- gara internazionale;
- gara di campionato nazionale;
- gara di campionato regionale;
- gara di campionato provinciale;
- altre gare;
- manifestazioni;
- raduni.

Nel caso di necessità di scelta tra due competizioni appartenenti alla stessa categoria, costituirà elemento prioritario per l'assegnazione l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per le istanze relative ai raduni di pesca sportiva presentate dopo il 30 gennaio di ogni anno, verrà considerato esclusivamente l'ordine cronologico di arrivo.

Le richieste relative a gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva programmate in acque assegnate in concessione o interessate da diritti esclusivi di pesca, dovranno essere inoltrate, in carta libera, al Concessionario o al Titolare dei diritti esclusivi di pesca che provvederà ad elaborare un calendario provvisorio delle attività agonistiche e sportive. Il Concessionario o il Titolare dei diritti esclusivi di pesca dovrà inoltrare alla Provincia entro il 28 febbraio specifica domanda per l'ottenimento del provvedimento di approvazione del Calendario complessivo e di autorizzazione allo svolgimento delle competizioni di pesca sportiva previste. I partecipanti alle gare e alle manifestazioni che si svolgono all'interno dei campi gara in acque in concessione o soggette a diritti esclusivi di pesca non hanno l'obbligo di iscriversi all'Associazione titolare delle concessioni o dei diritti esclusivi di pesca. Per i campi gara inclusi in acque in concessione o soggette a diritti esclusivi di pesca, il Concessionario o il Titolare dei diritti esclusivi di pesca ha l'obbligo di sottoporre preventivamente alla Regione, per la sua approvazione, l'elenco dei criteri di priorità per l'ammissione nel caso pervengano più richieste che interessino contemporaneamente la stessa località, nonché, oltre al calendario proposto, la lista delle eventuali richieste non accolte, completa delle motivazioni di esclusione. Il Concessionario o il Titolare dei diritti esclusivi di pesca ha la facoltà di chiedere all'Associazione organizzatrice della gara, manifestazione o raduno che interessi un campo gara un contributo per la manutenzione dello stesso per un importo per partecipante che viene definito annualmente dal Dirigente della struttura competente.

Le richieste di raduni di pesca sportiva che interessano aree SIC e ZPS e che si svolgono al di fuori dei “campi di gara” provinciali, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., dovranno essere corredate dalla documentazione necessaria al rispetto delle procedure per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Tali documenti non sono richiesti nel caso di gare, manifestazioni e raduni che si svolgono all'interno di campi gara fissi, svolti in conformità alle prescrizioni previste dalla presente Carta Ittica, in quanto già sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

La maggior parte delle competizioni di pesca sportiva che si svolge nelle acque regionali, dati gli ambienti e le comunità ittiche disponibili, si effettuano soprattutto nelle acque della zona A, mentre vi è una limitata richiesta di gare nella zona B.

I due tipi di manifestazione presentano delle differenze sostanziali, infatti nelle manifestazioni sportive a salmonidi il materiale ittico catturato di norma viene trattenuto al termine della gara. Per questo motivo, al fine di tutelare la comunità ittica residente nel corso d'acqua si dovranno effettuare, a cura e spese dell'organizzatore della gara, delle immissioni di salmonidi prima di ogni manifestazione sportiva; il quantitativo di salmonidi da immettere deve tener conto della quantità di pescatori partecipanti e delle capacità ittiogeniche del corso d'acqua, nonché delle necessità di tutela della comunità ittica autoctona, anche in considerazione del fatto che alcuni corsi d'acqua della zona A regionali sono stati individuati dalla Regione Abruzzo quali Siti di Importanza Comunitaria.

Nelle competizioni sportive in acque ciprinicole il pescato non viene trattenuto, anzi vi è l'obbligo di mantenerlo in vita e di reimmetterlo in acqua al termine della competizione nel caso di esemplari appartenenti a specie autoctone. Per preservare la comunità ittica autoctona permane comunque l'obbligo di trattenere gli esemplari appartenenti a specie ittiche alloctone.

Nessuna immissione di materiale ittico è consentita in occasione di gare, manifestazioni o raduni effettuate in Zona B – Ciprinicola.

Nelle competizioni di pesca sportiva autorizzate (gare, manifestazioni e raduni) è consentita la pesca in deroga ai limiti previsti per le quantità di cattura, le misure e il periodo di divieto di cattura dei pesci.

Per evitare che il tratto interessato dalla gara, dalla manifestazione o dal raduno di pesca sia occupato da pescatori non iscritti alla competizione sportiva, gli organizzatori dovranno delimitare con tabelle recanti la scritta: "GARA DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "MANIFESTAZIONE DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "RADUNO DI PESCA AUTORIZZATO" i tratti dei corsi d'acqua loro assegnati.

Tali zone devono essere chiuse alla libera pesca a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente a quello oggetto dell'autorizzazione provinciale e fino ad un'ora dopo il termine della manifestazione.

I campi gara fissi per la pesca sportiva possono essere affidati in gestione ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pesca sportiva, mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo e di particolare regolamentazione. La gestione disciplinata da apposita convenzione predisposta dalla Regione, deve essere finalizzata principalmente alla ottimale manutenzione del campo gara, alla idonea predisposizione dello stesso ai fini dell'utilizzo da parte dei concorrenti, alla pulizia di argini e sponde.

Nei campi gara è garantito l'accesso a tutti i pescatori nei periodi in cui gli stessi non sono utilizzati per gare o manifestazioni, fatto salvo che essi non ricadano entro acque

affidate in concessione ai fini della pesca sportiva, in questo caso varranno le disposizioni previste nel regolamento interno di pesca del concessionario.

3.2.9.1 Competizioni di pesca in zona A

In generale, le competizioni a salmonidi che vengono effettuate in zona A presentano delle problematiche diverse da quelle effettuate in zona B.

Il problema principale di queste competizioni è l'immissione nei corsi d'acqua di una certa quantità di trote nei giorni precedenti alla manifestazione sportiva; normalmente vengono immesse nel corso d'acqua 4-5 trote di misura (> 22 cm) per pescatore/iscritto, ma in taluni casi si è arrivati anche a oltre 10 pezzi di esemplari "pronta pesca" per ogni pescatore.

L'introduzione in ambiente di questo materiale ittico, ed in particolare la quantità che non viene pescata durante la manifestazione agonistica, può determinare degli effetti negativi sulla comunità ittica residente per gli ovvi fenomeni di competizione per lo spazio e il cibo che subito si instaurano.

La trota in ambienti così ristretti entra in competizione per lo spazio e le risorse trofiche con le altre specie presenti, rapporto che volge a sfavore della maggior parte delle altre specie dal momento che la trota è un attivo predatore anche ittiofago.

Come già anticipato quindi, la sua presenza può rappresentare un elemento di certo disturbo, in grado di alterare gli equilibri popolazionali all'interno della comunità ittica di detti ambienti e la dimensione di questo effetto è strettamente dipendente dalla quantità di trote presenti.

Vero è anche che una parte delle trote immesse poco prima, viene poi prelevata durante la gara; questo valore può variare sensibilmente, in funzione di vari fattori: dati raccolti in alcune manifestazioni svoltesi in varie zone d'Italia indicano percentuali molto variabili, che vanno dal 15% fino ad oltre il 75%. Inoltre, una ulteriore porzione dei pesci immessi pre-gara viene pescata entro i 7-15 giorni successivi.

Uguualmente, per cercare di non alterare significativamente le situazioni ittiofaunistiche originarie dei tratti dei corsi d'acqua dove si svolgono i vari tipi di manifestazione sportiva, si ritiene necessario porre delle limitazioni sia del numero massimo di trote da immettere per competizione, che del numero massimo di competizioni che si possono effettuare in ogni sito nell'arco dell'anno.

Tipologia di competizione	N. Concorrenti (passo 10 m)	Quantità massima di competizioni	Quantità massima di trote da immettere
Gara	In funzione della lunghezza del campo-gara	Max 6/anno per campo-gara	15,0* g/m ²
Manifestazione	In funzione della lunghezza del campo-gara	Max 6/anno per campo-gara	12,0* g/m ²
Raduno	libero	Max 2/anno x tratto di corso d'acqua	10,0* g/m ²

Tabella 8: Indicazioni dei quantitativi massimi di trote da immettere per le competizioni sportive. *: vedi testo

Il calcolo per definire la quantità totale di trote da immettere è relativamente semplice e dipende ovviamente dalla larghezza del campo gara/corso d'acqua richiesto e dal numero di partecipanti alla competizione, dato che in questo tipo di manifestazioni vige la regola di almeno 10 m lineari di sponda a disposizione per ogni pescatore.

Ad esempio, nel caso di una **gara** in un campo gara fisso, in un corso d'acqua largo 10 m, ogni pescatore avrà a disposizione una superficie di 100 m² (10 m lunghez x 10 m largh); la quantità di trote ammettibile è quindi di 1500 g/pescatore (15 g x 100 m²).

Il numero finale di trote potenzialmente inseribile dipende perciò dalla dimensione delle trote che si vogliono utilizzare per la competizione: utilizzando la misura minima legale consentita di 22 cm (peso ca. 120 g), nel caso in oggetto si possono così immettere ca. 12-13 trote/pescatore.

E' evidente che il numero di trote che si possono immettere si riduce sensibilmente in funzione della dimensione del corpo idrico in cui si chiede di fare la competizione, ma questa modalità di calcolo rispecchia direttamente le capacità ittogeniche dei fiumi riducendo l'impatto di simili manifestazioni.

3.2.9.2 Competizioni di pesca in zona B

La quantità di sforzo di pesca legata ad una competizione di pesca sportiva in zona B può influenzare la comunità ittica presente; in ciascun campo gara lo sforzo di pesca è legato a molteplici fattori tra i quali due particolarmente rilevanti sono costituiti dal numero annuale di competizioni per ciascun campo gara e dal numero totale di partecipanti.

Le specie normalmente più catturate sono essenzialmente quelle ciprinicole: generalmente barbi, cavedani, vaironi e alborelle nei fiumi, carpe, tinche e carassi nei laghi, e la quantità relativa alle singole specie può variare moltissimo in funzione del corpo idrico e/o del relativo tratto in cui si effettua la gara.

La quantità di pesci pescati è legata anche al periodo dell'anno in cui si verifica la manifestazione; i valori massimi relativi ai quantitativi di pescato durante le competizioni di pesca sportiva si verifica di norma da aprile fino a metà giugno e ancora nei mesi di settembre e ottobre, mentre nei mesi invernali e in luglio e agosto normalmente la quantità delle catture si riduce.

Si stima che mediamente ogni pescatore sia in grado di catturare 2,0-3,0 kg di pesce durante una competizione di pesca sportiva della durata di tre ore in condizioni ottimali, con fluttuazioni anche molto importanti tra i primi e gli ultimi classificati.

Per questo tipo di gare, in cui è consentita la pasturazione, è opportuno stabilire dei valori massimi per l'uso delle pasture, al fine di contenere l'effetto delle competizioni sportive sulla qualità delle acque.

Per limitare l'effetto sull'ambiente legato all'utilizzo delle pasture, durante lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni è consentito l'utilizzo di sole esche naturali; d'altra parte è ben risaputo come l'uso delle pasture aumenti nettamente le possibilità di pesca, motivo per cui queste sono molto usate dai pescatori.

Viene quindi fissata di seguito la quantità di pastura che può essere utilizzata durante una competizione di pesca sportiva:

- per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali possono essere utilizzati kg 1 fouillis, kg 0,1 di ver de vase, kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 5 di pastura (ca. 12 LITRI BAGNATA) e kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra;
- per le gare di campionati regionali e provinciali kg 0,5 di fouillis, kg 0,1 di ver de vase, kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 4 di pastura (ca. 10 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra;
- per le gare a carattere locale, nonché per tutte le manifestazioni e i raduni, kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 2 di pastura (ca. 4 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco e kg 0,2 di vermi di terra.
- Per quanto riguarda le gare, le manifestazioni e i raduni specificamente dedicati al carpfishing, si applicano i seguenti quantitativi:
 - kg 8 complessivi di pastura e esche (boilies e granaglie).

Oltre alle condizioni ittiofaunistiche, vi sono vari fattori da considerare per decidere i siti dove posizionare i campi gara della zona B, come la facilità per raggiungere il luogo, la disponibilità di uno spazio sufficiente per il parcheggio senza intralci per la normale viabilità, la possibilità di avvicinarsi facilmente alle sponde e a distribuirsi adeguatamente lungo tutta la sezione interessata.

In questa prima fase della carta ittica non è stato possibile analizzare un elevato numero di stazioni nelle acque principali della zona B e, soprattutto, sono stati esclusi i laghi, ovvero quegli ambienti dove in Abruzzo maggiormente si concentrano le competizioni di questo tipo.

Perciò, almeno in questa fase, la scelta dei tratti da adibire a campi gara fissi ha tenuto conto sostanzialmente delle indicazioni da parte delle associazioni dei pescatori e di quanto effettuato in passato.

Infine, per gli stessi motivi sopra riportati, si conferma l'obbligo di effettuare tutte le gare e le manifestazioni agonistico sportive solo nei tratti adibiti a campo gara fissi. I raduni di pesca sportiva possono, invece, essere svolti anche al di fuori dei campi gara fissi, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, ad esclusione delle zone di riposo biologico e delle zone no kill.

Come anticipato, malgrado non vengano immessi dei pesci nella fase di pre-gara e tutto il pesce catturato debba essere mantenuto in vita e liberato al termine della gara, anche questo tipo di competizioni determina un effetto sulle comunità ittiche residenti; infatti vi è sempre una certa mortalità tra i pesci catturati e, inoltre, la sommatoria delle "pasturazioni" effettuate durante le competizioni può influenzare negativamente l'ecosistema acquatico, soprattutto negli ambienti a basso ricambio idrico. Per questi motivi è opportuno stabilire dei limiti all'effettuazione di queste competizioni

Tipologia di competizione	N. Concorrenti (passo 10 m)	N max di competizioni
Gara	In funzione della lunghezza del campo-gara	Max 8/anno per campo-gara
Manifestazione	In funzione della lunghezza del campo-gara	Max 8/anno per campo-gara

Raduno	libero	Max 3/anno x tratto di corso d'acqua
---------------	--------	--------------------------------------

Tabella 9: Indicazioni del numero massimo di competizioni sportive nella zona "B".

3.2.9.3 Competizioni di pesca in zona C

In questa prima fase della carta ittica non sono state previste stazioni di campionamento localizzate in tratti di fiume appartenenti a questi particolari ecosistemi e non è stato possibile descriverne in dettaglio i confini.

Si tratta evidentemente dei tratti terminali dei corpi idrici che si versano a mare e, in particolare, dei settori interessati dalle variazioni di marea.

Eventuali richieste di gare in questi ambienti dovranno perciò essere di volta in volta analizzate e valutate, ed eventualmente concesse.

In linea di principio, allo stato attuale è possibile mantenere eventuali campi gara già utilizzati in passato.

3.2.10 Indicazioni per la gestione delle sponde dei campi gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati da raduni di pesca sportiva

Durante l'attività di pesca è vietato abbandonare gli esemplari catturati sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità dei luoghi di pesca. È inoltre vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche non utilizzate e rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca, nonché gettare rifiuti in acqua.

Detto ciò, le modalità per la preparazione dei campi gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati dai raduni di pesca sportiva effettuate dalle Associazioni organizzatrici della competizione devono attenersi alle seguenti indicazioni gestionali.

Le indicazioni che seguono devono intendersi come prescrizioni generali minime, finalizzate a evitare interferenze con le fasi di riproduzione delle specie di pesci ma anche di nidificazione dell'avifauna selvatica presente e, più in generale, a tutelare le biocenosi presenti nei corsi d'acqua regionali; per questi motivi le Associazioni di pesca sportiva organizzatrici, quando ne ricorra il caso, devono ottenere, specificamente per ogni intervento, una autorizzazione o un provvedimento di nulla osta da parte dell'Ente competente alla gestione delle sponde (Uffici Regionali del Genio Civile, Consorzi di Bonifica) e ovviamente sono tenute al rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive previste da tali Enti.

La preparazione delle sponde deve riguardare esclusivamente lo sfalcio di specie erbacee poste al di sopra del livello dell'acqua, l'asportazione di eventuali rovi e l'asportazione delle sole piante schiantate da eventi naturali. È comunque vietato qualsiasi intervento che abbia per oggetto le macrofite acquatiche con apparato radicale che si sviluppa al di sotto del livello dell'acqua, nonché le specie arbustive e arboree eventualmente presenti sulle sponde (con l'eccezione del rovo).

La pulizia da rovi e lo sfalcio dell'erba, oltre che la rimozione delle piante a terra, deve essere effettuata nel rispetto delle formazioni vegetazionali riparie e di sponda.

Nel caso di formazioni di *Phragmites* estese e sviluppate, esclusivamente per i tratti di corsi d'acqua non inclusi in Siti di Importanza Comunitaria, in Zone di Protezione Speciale nei Parchi e nelle Riserve Regionali, è consentito lo sfalcio della canna anche al di sotto del livello dell'acqua unicamente in corrispondenza delle postazioni di pesca, con larghezza massima pari a 1,5 metri. Dovrà comunque essere mantenuta una distanza di rispetto una dall'altra pari ad almeno 10 metri, nella quale mantenere la fascia di canneto integra.

Le misure gestionali sopra descritte potranno essere applicate nel rispetto dei periodi temporali riportati nella seguente tabella.

Aree di pregio (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, Parchi e Riserve Regionali)		
	<u>1 marzo - 15 luglio</u>	<u>16 luglio - 28 febbraio</u>
Macrofite acquatiche	Divieto di qualsiasi intervento	Divieto di qualsiasi intervento
Sponde interne al di sopra del livello dell'acqua	Divieto di qualsiasi intervento	Periodo idoneo agli interventi
Sommità arginali e sponde esterne	Divieto di qualsiasi intervento	Periodo idoneo agli interventi
Altre aree		
	<u>1 marzo - 15 luglio</u>	<u>16 luglio - 28 febbraio</u>
Macrofite acquatiche	Divieto di qualsiasi intervento	Divieto di qualsiasi intervento, ad eccezione della preparazione piazzole su <i>Phragmites</i>
Sponde interne al di sopra del livello dell'acqua	Interventi effettuabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. o) della legge n. 157/92	Periodo idoneo agli interventi
Sommità arginali e sponde esterne	Periodo idoneo agli interventi	Periodo idoneo agli interventi

Tabella 10: Indicazioni per la gestione delle sponde dei campi gara e dei tratti di corsi d'acqua interessati da raduni di pesca sportiva.

3.2.11 Periodi di divieto di pesca e dimensioni minime di cattura

Le limitazioni alla possibilità di trattenere alcune specie di pesci durante l'attività di pesca sportiva hanno delle motivazioni importanti: il divieto totale di trattenimento di solito riguarda quelle specie considerate a rischio di estinzione o che, comunque, nel recente passato hanno mostrato una forte contrazione delle loro popolazioni; si tratta spesso di specie inserite negli allegati delle Direttive Europee e/o nella lista rossa delle specie italiane.

Per alcune specie, il divieto di trattenere gli esemplari inferiori ad una determinata lunghezza consente di garantire che gli stessi abbiano partecipato almeno una volta nella

loro vita ad un evento riproduttivo: ciò a garanzia del fatto che l'esemplare prelevato verrà poi sostituito dalla sua prole.

Infine, la definizione di un periodo di divieto di pesca è strettamente legato alla fase riproduttiva delle diverse specie, certamente il momento più critico del loro ciclo vitale e che, insieme anche alla definizione della lunghezza minima, garantisce la perpetuazione delle diverse popolazioni. Infatti, la condizione di stress che si instaura nel pesce a causa delle varie fasi della cattura (allamatura, resistenza alla cattura, manipolazione per la slamatura e successivo rilascio) può facilmente determinare delle condizioni fisiologiche tali per cui viene inibita o fortemente ridotta la sua capacità di portare a conclusione la riproduzione.

È evidente, inoltre, come sia necessario operare per garantire adeguati livelli di protezione e conservazione delle specie autoctone rispetto a quelle alloctone, dal momento che sono ormai numerosissimi gli studi che dimostrano come l'inserimento di nuove specie nei reticoli idrografici sia la maggior causa di depauperamento delle comunità ittiche originali. Ciò prevederebbe quindi di cercare di massimizzare la protezione delle specie autoctone, liberalizzando parallelamente il prelievo di quelle alloctone, proprio per favorire il recupero delle prime.

La particolare situazione della regione Abruzzo, il cui territorio ricade in distretti ittiogeografici diversi, richiederebbe in tal senso una particolare attenzione da parte dei pescatori abruzzesi, poiché alcune specie autoctone per alcuni corpi idrici regionali, sono alloctone per altri.

In questa fase si ritiene comunque importante seguire i contenuti della Legge Regionale 28/2017, che vieta sempre il prelievo delle specie ittiche inserite negli allegati della Direttiva Habitat, indipendentemente che siano pescate all'interno dell'areale di distribuzione originario o no.

Il particolare problema della pesca ai salmonidi (trota mediterranea autoctona e trota fario alloctona) è stato affrontato a parte (vedi cap 4.3.12).

Per quanto sopra esposto, di seguito è presentata la lista delle specie per cui vige il divieto totale di pesca nelle acque della regione Abruzzo.

1) Divieto totale di pesca e/o cattura delle seguenti specie:

- **Alborella meridionale** (*Alburnus albidus*)
- **Anguilla** (*Anguilla anguilla*)
- **Barbo comune** (*Barbus plebejus*)
- **Cagnetta** (*Salaria fluviatilis*)
- **Cheppia** (*Alosa fallax*)
- **Cobite comune** (*Cobitis bilineata*)
- **Ghiozzo di ruscello** (*Padogobius nigricans*)
- **Lasca** (*Protochondrostoma genei*)
- **Rovella** (*Sarmarutilus rubilio*)
- **Vairone** (*Telestes muticellus*)

- **Lampreda di ruscello** (*Lampetra planeri*)
- **Spinarello** (*Gasterosteus aculeatus*)
- **Gamberetto di fiume** (*Palaemonetes antennarius*)
- **Gambero** (*Austropotamobius pallipes*)
- **Granchio di fiume** (*Potamon fluviatile fluviatile*)

2) Divieto parziale di pesca alle seguenti specie:

- **Alborella** (*Alburnus alborella*): dal 15 maggio al 15 giugno
- **Barbo tiberino** (*Barbus tyberinus*): dal 1 maggio al 30 giugno
- **Carpa** (*Cyprinus carpio*): dal 1 maggio al 30 giugno
- **Cavedano** (*Squalius spp*): dal 1 maggio al 30 giugno
- **Luccio** (*Esox spp.*): dal 15 gennaio al 15 marzo
- **Tinca** (*Tinca tinca*): dal 15 maggio al 30 giugno
- **Trota** (*Salmo spp.*): dal giorno successivo all'ultima domenica di settembre fino al giorno precedente la prima domenica di marzo

3) Misure minime consentite per trattenere i pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna codale, che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:

- Carpa (*Cyprinus carpio*) cm. 40;
- Cavedano (*Squalius spp.*) cm. 20;
- Luccio (*Esox spp.*) cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 50 cm);
- Tinca (*Tinca tinca*) cm. 25;
- Trota (*Salmo spp.*) cm. 22;
- Cefalo (*Liza sp, Mugil sp, Chelon sp*) cm. 20;

4) Divieti particolari

- Divieto di pesca dal 1 Maggio al 30 Giugno nel tratto che va dall'immissario F. Sangro al centro turistico il Soffio nel bacino di Bomba (CH);
- Divieto di pesca dal 1 Maggio al 30 Giugno nel tratto che va dal centro turistico in disuso fino alla immissione del F. Sangro nel bacino di Bomba (CH);
- Divieto di pesca dal 1 Maggio al 30 Giugno nel tratto che va "dall'area pic-nic della pinetina" fino all'immissario F. Aventino nel bacino di S. Angelo (CH).

È importante sottolineare che per tutte le specie alloctone (a parte le trote) non sono previsti limiti temporali di divieto né lunghezze minime per il loro trattenimento; tale situazione è dovuta al fatto che anche la normativa nazionale tende a incentivare la loro eliminazione dai corsi d'acqua italiani.

Come anticipato, la scelta di consentire il prelievo di alcune specie ittiche solo se l'esemplare catturato presenta una lunghezza totale superiore ad una taglia minima risponde al principio di permettere il prelievo quando si è certi che l'esemplare catturato abbia partecipato ad almeno un evento riproduttivo, garanzia quindi che esso potrà essere efficacemente sostituito dalla sua prole.

Questa norma in taluni casi è stata resa ancora più restrittiva al fine di garantire all'esemplare, prima di permetterne il prelievo, di partecipare a più eventi riproduttivi (ad esempio il luccio).

3.2.12 Piani di miglioramento delle comunità ittiche

La Legge Regionale 28/2017 all'articolo 7 comma 13 prevede la predisposizione di piani e progetti per il miglioramento delle comunità ittiche.

Nell'accezione più ampia dei termini, con ciò in generale si intende la predisposizione delle "regole" per la protezione del patrimonio ittico ai fini della sua conservazione e miglioramento, condizione che non può non tener conto dei tanti aspetti connessi, come ad esempio il mantenimento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici o ancora il mantenimento delle linee genetiche delle specie ittiche originarie.

Ma se la conservazione della produttività naturale può essere ottenuta principalmente tramite il ripristino della qualità degli ambienti acquatici, è la corretta gestione del patrimonio ittico che ne può garantire l'ottimale conservazione, anche con il recupero e miglioramento di situazioni localmente degradate; una corretta gestione dovrebbe quindi essere attuata applicando regole adeguate ai diversi ambienti acquatici e alle rispettive comunità ittiche.

Una precedenza in tal senso, data anche la normativa di settore, deve sicuramente essere data alle specie ittiche autoctone.

Come facilmente comprensibile, è difficile ipotizzare piani/progetti di miglioramento delle comunità ittiche se a questi non vengono associati interventi per il recupero della qualità ambientale; un esempio in questo senso sono i passaggi artificiali per pesci che, già previsti perfino da un Regio Decreto del 1931, sono spesso dimenticati o, peggio, costruiti senza tener conto delle reali necessità dei pesci che ne devono usufruire; l'assenza di tali strutture impedisce il flusso migratorio di alcune specie che, durante l'arco dell'anno si spostano lungo l'asta fluviale sia per motivi trofici che per quelli riproduttivi.

Va da sé che sia quasi la norma che i piani di miglioramento delle comunità ittiche rappresentino delle risposte a delle cause antropiche locali; purtroppo però si tratta spesso anche di situazioni di complessa soluzione perché coinvolgono importanti problematiche socio-economiche (ad es. utilizzi irriguo e idroelettrico delle acque), attività che devono rispondere anche ad altre normative.

In generale, si ritiene che l'obiettivo di recuperare e/o migliorare lo stato delle comunità ittiche autoctone possa essere concretamente e realisticamente perseguito, per quanto di competenza dell'Amministrazione Regionale, attraverso le seguenti azioni:

1. piani di ripopolamento;
2. istituzione di Zone di Riposo Biologico, di Zone NO-Kill, di Zone Trofeo;
3. piani di contenimento delle specie alloctone;
4. regolamentazione dell'attività di pesca (periodi e aree di divieto, quantitativi massimi pescabili, taglie minime di cattura)
5. valutazione e realizzazione di scale di rimonta (anche in riferimento al Regolamento CE n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea e in particolare e al Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla che si pone come obiettivo il ripristino della continuità fluviale);
6. eventuali piani di gestione specifici per determinate specie ittiche.

3.2.13 Piani di ripopolamento: criteri per le immissioni di specie ittiche

Le immissioni e i ripopolamenti sono attività gestionali comunemente effettuate con una duplice finalità: sostenere la pesca, sia dilettantistica che professionale, e recuperare la presenza e l'abbondanza numerica di specie ittiche le cui popolazioni, per vari motivi, abbiano subito delle riduzioni rispetto al passato. Tali azioni di ripopolamento devono essere condotte con rigore e con rigidi criteri di controllo, in quanto in passato sono state spesso la causa di introduzione e diffusione di specie alloctone.

I criteri per l'immissione ed i ripopolamenti sono stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, e dall'art. 8 della Legge Regionale dell'Abruzzo n. 28/2017.

L'articolo 12 del D.P.R. n. 357/1997 prevede che il Ministero dell'Ambiente stabilisca, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE e vieta in particolare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Le attività di ripopolamento devono tener conto in primo luogo del tipo di acque in cui vengono effettuate le semine; ad esempio, è chiaro che la gestione delle acque a vocazione ciprinicola deve essere nettamente diversa da quella effettuata nelle acque a gestione salmonicola.

Inoltre, la scelta delle specie oggetto di immissioni deve basarsi sui dati dei monitoraggi della fauna ittica e i piani di ripopolamento devono tenere in debito conto la vocazionalità delle aree individuate per le immissioni.

In via generale la Regione non effettua immissioni in acque in concessione per la pesca dilettantistico-sportiva dove le semine (previste nello specifico disciplinare di concessione) sono a carico del concessionario (LR 28/2017, art. 11); possono comunque essere previsti dei progetti specifici come, ad esempio, nel caso dell'Anguilla europea e/o altre specie.

3.2.13.1 Il ripopolamento delle acque a gestione salmonicola (Zona A)

Le acque a gestione salmonicola, che comprendono una gran parte del territorio regionale, sono ambienti tipicamente poco produttivi e, di norma, non in grado di produrre e sostenere grandi quantità di biomassa ittica.

Per queste acque, una volta valutata la necessità, è consigliabile effettuare un programma di semine diluito nell'arco dell'anno, in modo da mantenere la biomassa salmonicola a livelli adeguati per rispondere alle esigenze del prelievo esercitato dai pescatori sportivi.

Allo stato attuale, grazie ai campionamenti effettuati, sono state acquisite le conoscenze relative allo stato qualitativo e quantitativo dei popolamenti a salmonidi della regione e, in vari casi, si è stimata anche la capacità produttiva di alcuni ambienti.

Purtroppo manca l'informazione relativa al prelievo localmente esercitato dalla pesca sportiva, dato necessario per comprendere quanto questa sia in grado di influenzare lo stock ittico presente e quanto, perciò, sarebbe necessario integrare nel corso d'acqua grazie alle immissioni.

In assenza di questa informazione, le indicazioni relativamente alle immissioni saranno definite sulla base della capacità ittiogenica potenziale media delle acque salmonicole regionali, tenendo conto delle situazioni popolazionali localmente rilevate.

Un problema di fondamentale importanza che è necessario risolvere relativamente alle immissioni di trote nelle acque a salmonidi, riguarda la specie da utilizzare: l'articolo 12 del D.P.R. n. 357/1997 ed il successivo D.P.R. 120/2003 vietano l'introduzione di specie alloctone come la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la trota fario atlantica (*Salmo t. trutta*) nelle acque del territorio nazionale, mentre nulla osta all'utilizzo delle specie autoctone, ovvero la trota mediterranea (*Salmo ghigii*).

La Regione Abruzzo già da diversi anni ha inserito nei suoi programmi gestionali l'obiettivo del recupero della specie di trota autoctona e dispone attualmente di uno stock di riproduttori geneticamente selezionato nell'allevamento del Vetoio.

Si tratta di uno stock limitato, non in grado di soddisfare le attuali esigenze di mantenimento di un adeguato livello di pescosità nelle acque a salmonidi del suo territorio, per cui, visto l'obiettivo preposto, sarà necessario perseguire il seguente programma di azione:

- Potenziamento dei centri ittiogenici regionali per incrementare la produzione della trota mediterranea autoctona.
- Incremento annuale delle immissioni con "trota mediterranea" in sostituzione della "trota atlantica", a partire dalle situazioni dove sono già presenti popolazioni autoctone con vari livelli di ibridazione (in pratica si inverte il processo che nel corso dei decenni ha portato alla colonizzazione da parte della specie alloctona).
- Le immissioni con "trota atlantica" devono essere realizzate preferenzialmente con materiale reso sterile; entro tre anni dall'entrata in vigore del piano di gestione della presente Carta Ittica, l'immissione di trota fario sterile dovrà essere obbligatoria.
- Massima protezione delle popolazioni naturali autoctone che possono fungere da serbatoio naturale per il recupero della specie, oltre che fornire il materiale necessario per il rinsanguamento degli stock riproduttivi in allevamento.

Un aspetto rilevante è quindi stabilire i corretti quantitativi per effettuare le immissioni di salmonidi nelle acque regionali appartenenti alla categoria "A".

Bisogna anticipare che la zona A della regione occupa un'ampia gamma altitudinale e, come noto, i tratti sorgentizi e/o superiori dei bacini idrografici sono di norma oligotrofici e, quindi, con capacità ittiogeniche inferiori rispetto ai tratti vallivi.

Per questo motivo è opportuno differenziare i quantitativi di immissione, tenendo conto anche delle quote altitudinali alle quali si trova il corso d'acqua oggetto della semina.

Il motivo è relativamente semplice: quantitativi eccessivi di materiale immesso, e conseguenti valori di densità troppo elevati, innescano inesorabilmente dei fenomeni di competizione per lo spazio e il cibo (sia tra gli esemplari immessi che con quelli già presenti nel corso d'acqua) che alla fine determinano dei tassi di mortalità ben superiori a quelli naturali, soprattutto se contemporaneamente non sostenuti da adeguati tassi di emigrazione a causa delle numerose interruzioni presenti lungo le aste fluviali.

Non vi sono studi specifici che permettano di identificare con precisione una quota di riferimento, valore che sicuramente può variare tra un bacino idrografico e l'altro viste le numerose variabili ambientali che possono influenzare la capacità ittiogenica di un corpo idrico (ad es. geologia del bacino, livello di esposizione solare, territorio circostante, livello di antropizzazione, ecc.).

Premesso che solo delle verifiche successive permetteranno di fare degli approfondimenti nel merito, si assumono arbitrariamente gli 800 m slm come valore di riferimento per le immissioni di salmonidi.

Nella tabella successiva sono riassunte le densità massime di immissione consentite nelle due fasce altitudinali della zona A regionale. È d'altra parte evidente che è sempre possibile operare con valori di immissione inferiori a quelli indicati.

Specie	Taglie	Densità massima (< 800 m slm)	Densità massima (> 800 m slm)
<i>Salmo ghigii</i> (opp. <i>Salmo t. trutta</i>)	uova embrionate	3 uova/m ²	2 uova/m ²
	avannotto a sacco vitellino	2 ind/m ²	1,5 ind/m ²
	4-6 cm	0.5 ind/m ²	0.4 ind/m ²
	6-9 cm	0.25 ind/m ²	0.2 ind/m ²
	9-15 cm	0.1 ind/m ²	0.1 ind/m ²
	15-18 cm	0.075 ind/m ²	0.075 ind/m ²

I suddetti quantitativi sono da considerarsi come massimi e vanno immessi esclusivamente nelle zone aperte alla libera pesca, compresi i tratti No-Kill, distribuendo uniformemente il materiale in vari punti lungo tutto il tratto di corso d'acqua previsto.

Relativamente alle tempistiche per effettuare le immissioni, queste di solito sono "regolate" dalla disponibilità degli allevamenti ittici, in funzione dei cicli di produzione; l'unica indicazione che si ritiene opportuno fornire è perciò relativa agli esemplari 15-18 cm, la cui immissione dovrebbe essere preferenzialmente effettuata al termine della stagione di pesca, per evitare che animali provenienti da allevamento (e facilmente allamabili) possano subire importanti fenomeni di mortalità a causa della pesca sportiva.

Come sopra anticipato, in riferimento alla disponibilità di trote da immettere nelle acque pubbliche, la Regione ha inserito nei suoi programmi futuri il potenziamento delle attività di riproduzione artificiale della trota mediterranea, ma si tratta di una programmazione pluriennale e che richiederà perciò vari anni prima di poter raggiungere gli obiettivi e i quantitativi richiesti.

È d'altra parte indubbio il rilevante interesse pubblico, economico, sociale e culturale per cui si effettuano le immissioni di salmonidi.

Il recentissimo D.M. del 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", rivede in parte la precedente normativa, aprendo all'art. 3 (di seguito riportato) la possibilità all'uso delle specie alloctone ma solo in presenza di motivazioni sostanziali e robuste e, soprattutto, di una adeguata analisi del rischio.

Art. 3. Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone.

1. Gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentano richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto dei seguenti elementi: a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione; b) area

interessata dall'immissione; c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione; d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona; e) valutazione della probabilità di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti; f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione; g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona; h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona; i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisi da parte della specie alloctona oggetto di immissione.
2. Lo studio del rischio fornisce informazioni su tutti gli elementi indicati nell'allegato 2 per l'immissione di specie usate come Agenti di controllo biologico e nell'allegato 3 per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico
3. Lo studio del rischio deve essere condotto con approccio olistico e interdisciplinare, basato su documentate informazioni tecnico-scientifiche e tenere conto delle indicazioni tecniche del SNPA e del Comitato fitosanitario nazionale.
4. Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli habitat naturali ed alle specie, deve essere svolta una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona.
5. L'autorizzazione indica il contesto temporale e spaziale di validità della deroga e fornisce le eventuali prescrizioni.
6. Il divieto di immissione di specie non autoctone si applica anche agli ambienti artificiali o alle strutture di contenimento rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga, come laghetti di pesca sportiva o impianti di acquacoltura a mare.

Si tratta di una azione che richiederà una specifica attività integrativa regionale, poiché è evidente che è la Regione Abruzzo l'Ente che dovrà avanzare la richiesta al Ministero.

Per quanto riguarda la situazione della Regione Abruzzo, vi sono numerosi elementi che permettono di considerare che l'autorizzazione potrà essere data per un certo arco temporale, tra cui:

- La presenza della trota mediterranea è limitata ad alcuni localizzati settori del reticolo idrografico regionale, mentre nella maggior parte degli ambienti vocati, compresa l'estesa rete fluviale all'interno dei parchi nazionali e regionali, è dominante la trota atlantica;
- In vari corpi idrici vi sono delle situazioni miste, con parecchi elementi ibridi, in cui la componente atlantica è ampiamente dominante;
- Le due specie non sono facilmente distinguibili; anche se vi sono delle caratteristiche fenotipiche che dovrebbero differenziarle, nella maggior parte

dei casi anche per esperti ittiologi è necessario il supporto dell'analisi genetica per la conferma della specie di appartenenza;

- La disponibilità di “materiale ittico” (uova, avannotti, trotelle) di trota mediterranea prodotto in allevamento è attualmente molto scarsa e ben lontana dal poter garantire il necessario sostegno alle popolazioni di salmonidi della regione Abruzzo; infatti l'attività di riproduzione artificiale è ancora ridotta a causa di un limitato stock di riproduttori “puro”, selezionato su base genetica. Inoltre, l'allevamento del ceppo autoctono (ricerca dei riproduttori, selezione genetica, riproduzione artificiale, svezzamento e crescita) è decisamente più costoso rispetto a quello del ceppo alloctono.

A tutto ciò si ritiene opportuno aggiungere che sono state osservate delle popolazioni di trota fario atlantica selvatiche, frutto di antiche immissioni, perfettamente integrate negli ambienti acquatici colonizzati ed in equilibrio con le altre specie presenti; dato che le due specie di salmonidi mostrano delle nicchie ecologiche completamente sovrapponibili, nella fase attuale, tenendo conto dei mezzi e delle risorse a disposizione, non sembra opportuno investire energie per procedere alla loro eventuale eradicazione/sostituzione, mentre assai più conveniente è definirne una adeguata gestione.

3.2.13.2 Il ripopolamento delle acque a gestione ciprinicola (Zona B)

Nei corsi d'acqua a vocazione ciprinicola l'attività di pesca ed il prelievo ad essa connesso sono decisamente inferiori alle reali potenzialità di questi ambienti; tra l'altro nella zona B è pratica comune la pesca “Catch and Release”, senza il trattenimento del pesce catturato.

Anche se è stato controllato un numero relativamente ridotto di corpi idrici appartenenti a questa fascia, comunque i valori di biomassa ittica sono risultati quasi sempre piuttosto elevati, con valori di norma superiori ai 30 g/m².

Le specie che determinano in gran parte questi valori sono quelle di media e grossa taglia, come i barbi ed i cavedani nelle zone di alta pianura, a cui si aggiungono carpa, tinca, anguilla e carassio nei tratti di pianura potamali.

L'aspetto di maggior interesse è che le comunità ittiche presenti nella fascia “B” della regione Abruzzo, indipendentemente dai bacini di appartenenza, sono caratterizzate dalla dominanza delle specie autoctone, al contrario di quanto avviene ormai da parecchi anni ad esempio in molte regioni del nord Italia.

Il buon stato di conservazione di queste comunità e la scarsa pressione di pesca che devono sopportare, associate ad una ancora discreta condizione qualitativa dei corsi d'acqua, sono tutti fattori per cui non sembra attualmente necessario prevedere delle immissioni a sostegno di popolazioni di ciprinidi in questa fascia del reticolo idrografico regionale; si rammenta che lo sforzo di indagine fino ad oggi effettuato ha escluso i bacini lacustri e gli invasi artificiali, ambienti che spesso ben si prestano a sostenere delle comunità ittiche particolarmente ricche in specie, compresi i ciprinidi.

Ovviamente nelle acque della zona B non ci sono solo i ciprinidi, ma anche altre specie di interesse alieutico e, soprattutto, conservazionistico.

Inoltre è sempre possibile che si possano creare delle situazioni di degrado, momentaneo e/o ricorrente, per cui sia necessario intervenire con apposite immissioni a sostegno di popolazioni di specie ittiche che abbiano subito particolari ridimensionamenti.

Premesso quindi che non ha senso eseguire delle semine in presenza di situazioni ambientali degradate, le immissioni di pesce devono essere effettuate solo sulla base di precisi obiettivi e con una dettagliata programmazione che permetta, anche mediante adeguati programmi di monitoraggio, di valutare nel tempo l'efficacia di questi interventi.

Complessivamente le specie che possono essere oggetto di immissione nelle acque della zona B sono:

- Anguilla (*Anguilla anguilla*)
- Barbo comune (*Barbus plebejus* – solo Bacini Tronto e Vomano)
- Barbo tiberino (*Barbus tyberinus* – esclusi Bacini Tronto e Vomano)
- Barbo sannitico (*Barbus samniticus* – esclusi bacini del Liri, Tronto e Vomano)
- Cavedano (*Squalius squalus*)
- Luccio (*Esox cisalpinus*)
- Carpa (*Cyprinus carpio*)
- Tinca (*Tinca tinca*)

Oltre alle specie sopraccitate, si possono immettere altre specie ittiche autoctone qualora per motivi di natura biologica e/o tecnica se ne verifichi la necessità; la decisione di ampliare la lista delle specie ittiche autoctone oggetto di interventi di ripopolamento, che dovrà essere assunta con uno specifico provvedimento del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, deve tener conto sempre di opportune informazioni tecnico-scientifiche.

Inoltre si potrà provvedere, previa verifica dal punto di vista tecnico-scientifico, allo spostamento di esemplari riproduttori di specie autoctone presenti in abbondanza in un corso d'acqua di un determinato bacino in tratti di corsi d'acqua dello stesso bacino rimasti per qualche motivo depauperati; devono essere preferenzialmente utilizzate "popolazioni sorgente" dello stesso corpo idrico e, solo in assenza di questa possibilità, sfruttare situazioni di corsi d'acqua comunque appartenenti allo stesso bacino idrografico. Tale attività dovrà basarsi su dati acquisiti tramite specifici monitoraggi finalizzati a definire la presenza, l'abbondanza e la struttura di popolazione delle specie ittiche autoctone oggetto del trasferimento nei diversi settori del corso d'acqua e/o in entrambi i corsi d'acqua e la presenza di condizioni adeguate al loro sviluppo nel corpo idrico recettore. Inoltre dovrà essere verificata l'assenza di fattori causa della contrazione della specie che si intende immettere (disponibilità di habitat riproduttivi, assenza predatori, ecc.). Tale attività, sia relativamente alla località di raccolta che a quella di immissione, è comunque vietata all'interno dei siti Natura 2000 o in aree ad essi connesse.

Tutte le semine di materiale ittico effettuate da soggetti diversi dalla Regione devono essere autorizzate dall'ufficio regionale competente, che ha anche il compito di controllare la certificazione di origine di tale materiale. Ogni immissione di fauna ittica deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia sanitaria e deve essere accompagnata da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico all'immissione in acque pubbliche.

La certificazione di cui sopra deve essere messa a disposizione, per gli eventuali controlli anche sul luogo di consegna, delle autorità sanitarie locali preposte e degli incaricati della Regione (o della Provincia), prima della immissione nei corsi d'acqua.

3.2.13.3 Le immissioni a sostegno della pesca sportiva

Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono attività che hanno come finalità l'incremento della disponibilità per la pesca di alcune specie ittiche con esemplari di dimensioni simili e/o superiori alla lunghezza minima legale, nel rispetto dell'articolo 12 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Tali attività sono da considerarsi come iniziative finalizzate a diminuire la pressione di pesca negli ambienti naturali e, quindi, nell'ottica di sostenibilità delle popolazioni ittiche presenti.

Queste immissioni, dovendo perciò tenere in debito conto le situazioni ittiofaunistiche locali e la loro valenza ecologica, devono essere effettuate con tutte le precauzioni necessarie per non interferire con dette situazioni.

Questa condizione prevede che siano stabiliti dei criteri sia per individuare le zone in cui effettuare questo tipo di interventi:

1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva non sono consentite nelle seguenti categorie di acque superficiali:

a) nelle acque utilizzate per azioni di ripopolamento per il recupero e sostegno delle popolazioni ittiche (zone di riposo biologico)

b) in tutte le acque dove vige un divieto di pesca e/o dove sono in atto tipologie di pesca speciali (no-kill e zone trofeo)

c) nelle acque all'interno di parchi, riserve, biotopi, zone di protezione, tranne quando esplicitamente previsto nei relativi piani di gestione

d) nelle zone in cui sono presenti importanti siti riproduttivi di specie autoctone di particolare interesse conservazionistico

e) nelle acque di categoria B e C

Inoltre:

2. Nei corsi d'acqua appartenenti alla zona "A" non possono essere effettuate immissioni a fini alieutici nei tratti in cui è accertata o è potenzialmente presente la trota mediterranea; le immissioni a fini alieutici possono eventualmente essere effettuate solo nei tratti più a valle, quando sia presente una barriera (naturale o artificiale) invalicabile che impedisca la risalita dei pesci.

3. Le immissioni per fini alieutici possono essere effettuate in tutte le acque artificiali in cui sia garantita la separazione con le acque naturali.

4. Sono considerate a scopo alieutico anche le immissioni effettuate con materiale con lunghezza poco inferiore alla taglia legale (18-20 cm); queste immissioni possono essere effettuate solo al termine della stagione di pesca e con densità non superiori ai 2/3 di quanto previsto per le immissioni di materiale di taglia pescabile.

5. Le norme relative all'immissione per fini ittici si applicano anche alle gare di pesca.

6. L'immissione di animali provenienti dal recupero relativi a secche/asciutte/lavori in alveo deve essere effettuato nello stesso corpo idrico, se possibile ed entro 5 km a monte del punto di prelievo. Se l'immissione non risulti possibile in questi termini, gli animali possono essere immessi in altri corsi dello stesso bacino idrografico con pari classificazione sanitaria e analoghe condizioni ambientali e di idoneità per la vita delle

specie recuperate. Nel caso di necessità di immissione in altro bacino idrografico, deve essere preventivamente valutata l'idoneità ambientale del corpo ricevente rispetto alle specie recuperate, la classificazione sanitaria e la compatibilità genetica tra il materiale naturale presente e quello derivante da recupero.

Limiti massimi densitari per le immissioni

Nelle aree definite come idonee all'immissione ai fini alieutici, verificate le condizioni necessarie e documentate per questa attività gestionale, le immissioni dovranno essere effettuate con materiale di dimensioni uguali o superiori ai limiti di lunghezza consentiti dalle normative e con i seguenti quantitativi massimi:

Specie	Taglie	Quantità massima
Salmonidi	Lunghezza minima prevista dalla Legge Regionale	10,0 g/m ²
	Inferiore alla taglia pescabile (solo nel periodo di chiusura della pesca)	5,0 g/m ²

3.2.14 Istituzione di Zone di Riposo Biologico, Zone NO-Kill e Zone Trofeo

L'istituzione di zone dove la pesca sia completamente vietata (ZRB) o regolamentata con il divieto totale (ZNK) o fortemente ridotto il prelievo (ZT) rientra appieno tra le proposte di miglioramento delle comunità ittiche regionali.

La selezione dei tratti dove sono state istituite queste zone è già stata presentata nei precedenti capitoli 4.2, 4.3 e 4.4.; corre opportuno segnalare l'importanza di queste zone distribuite in tutto il territorio regionale e che, utilizzabili dalla fauna ittica come aree indisturbate di rifugio e riproduzione, fungono da serbatoio naturale di reclutamento da dove i pesci possono diffondersi e distribuirsi nei vari bacini idrografici.

Inoltre sono aree di riferimento dove possono essere raccolte preziose informazioni sulla condizione naturale delle comunità ittiche, o delle singole popolazioni, in assenza del "disturbo" dovuto alla pesca.

3.2.15 Piani di controllo delle specie alloctone

L'introduzione di una specie alloctona è un tipo di alterazione ecologica troppo spesso non considerata nella sua reale gravità.

In un ambiente ecologicamente stabile, nella comunità biotica si instaurano una serie di rapporti tali da garantire un equilibrio relativamente invariato nel tempo, equilibrio che dipende dalla capacità portante di quell'ambiente e dal fatto che le specie che compongono detta comunità ne occupano tutte le nicchie disponibili.

L'introduzione di specie alloctone provoca delle tensioni nei rapporti precostituiti, instaurando dei fenomeni di competizione per lo spazio ed il cibo tra specie ecologicamente simili; questa forma di competizione porta irrimediabilmente all'affermazione e all'aumento delle specie con valenza ecologica maggiore (o

competitivamente superiori) e alla riduzione, talvolta alla scomparsa, delle specie più delicate.

Per questo motivo bisogna sottolineare un concetto di fondamentale importanza: non esiste alcuna specie ittica alloctona il cui arrivo non provochi degli effetti negativi a carico della comunità originale; in generale l'arrivo di una nuova specie ittica provoca sempre un riordino in termini percentuali delle densità delle popolazioni all'interno della comunità residente, percentuali che saranno funzione delle relative valenze ecologiche.

Nelle acque italiane le immissioni di specie ittiche alloctone sono iniziate in modo localizzato soprattutto tra la fine del '800 e gli inizi del '900, ma gli effetti della presenza di queste specie si sono velocemente trasferiti in tutto il reticolo idrografico nazionale.

Il problema dell'introduzione delle specie ittiche alloctone non è di facile soluzione, dimostrato anche dal fatto che i gravi danni provocati da queste operazioni effettuate nel passato sembrano aver poco modificato l'attuale modo di agire.

Le cause di queste introduzioni sono varie: alcuni pesci sono stati introdotti nei laghetti di pesca a pagamento da cui successivamente sono usciti andando a distribuirsi nel reticolo idrografico superficiale; per alcune specie è certa l'immissione in acque pubbliche operata anche solo da singoli pescatori e cittadini con il mero pretesto di soddisfare le loro richieste di un certo tipo di pesca; per altre è stato determinante il contributo dato dalle immissioni operate a vario titolo dagli Enti Pubblici.

Ma anche le trasformazioni apportate alla rete idrica superficiale hanno avuto come conseguenza delle modifiche alla ittiofauna locale: basti pensare alla realizzazione degli sbarramenti lungo i fiumi e la formazione di invasi artificiali, ambienti in grado di supportare comunità animali ben diverse da quelle che sarebbero naturalmente presenti nel corpo idrico originale.

Nella tabella al Cap. 3 è riassunta la lista dei pesci presenti nella regione Abruzzo e, come si può notare, numerose sono le specie alloctone presenti con popolazioni più o meno stabili. Inoltre c'è da tener presente la particolarità dell'Abruzzo, il cui territorio comprende due regioni ittiogeografiche italiane, quella "padano-veneta" e quella "tosco-laziale"; così ad esempio il barbo (*Barbus plebejus*) è specie autoctona nel fiume Vomano, ma è alloctona per il bacino del Pescara, dove la sua presenza è da riferire ad eventi di trasfaunazione effettuati in passato.

Per questi motivi, più che a livello regionale è necessario fissare l'attenzione sui singoli bacini e/o corsi d'acqua per individuare i metodi migliori per il controllo e contenimento delle specie alloctone già presenti.

Indipendentemente da ciò, il problema può essere affrontato sia a livello di regolamentazione che con progetti specifici. A livello di regolamentazione le migliori misure finalizzate al contenimento delle specie alloctone sono:

- possibilità di catturare specie ittiche alloctone senza limiti di numero e peso;
- divieto di reimmissione delle specie ittiche non autoctone eventualmente pescate;
- assenza di limitazione dei periodi e delle taglie di cattura.

Parte di queste disposizioni sono già contenute negli artt. 25 e 26 della legge regionale, infatti non sono previste misure minime di cattura per le specie alloctone e nemmeno periodi di divieto; interviene inoltre l'art. 8 della stessa legge, dove al comma 4 è vietata l'introduzione di specie alloctone: nella fattispecie, una volta catturata una specie alloctona il pescatore non può reimmetterla nel fiume.

Sarà evidentemente necessario apportare delle modifiche ai contenuti della legge regionale, dal momento che andranno specificate le particolari situazioni ittiogeografiche sopra citate. Inoltre vi sono delle situazioni delicate, e in parte già discusse, come ad esempio la difficoltà di distinzione su base fenotipica di alcune specie, alcune alloctone e altre autoctone di interesse conservazionistico, la cui compresenza è da tempo confermata in alcuni bacini abruzzesi e dove hanno pure formato delle popolazioni ibride: si richiamano in particolare le due specie di trota (*Salmo ghigii* e *S. trutta*), i due barbi (*Barbus plebejus* e *B. samniticus*).

Comunque, oltre alle sopra citate disposizioni già inserite nella Legge Regionale, sono anche da aggiungere le scelte gestionali relative ai criteri per le immissioni ittiche riportate nel capitolo 4.5.1; i valori di immissione indicati per i salmonidi sono infatti tali da interferire in modo non significativo sulle popolazioni residenti mentre, a parte casi particolari, non sono previste immissioni di alcuna specie ittica nelle acque ciprinicole, attività da considerare a forte rischio di introduzione di nuove specie.

Nei capitoli successivi saranno quindi affrontati i temi relativi agli impianti di acquicoltura e ai laghetti di pesca sportiva in proprietà privata (cap. 4.5, 4.6, 4.7) e alle operazioni di recupero della fauna ittica in caso di asciutte o in difficoltà (cap. 4.8), tutte situazioni che possono comportare l'introduzione accidentale di specie alloctone.

3.2.16 Criteri per la concessione di acque pubbliche ai fini della pesca sportiva

Le acque pubbliche, come previsto dall'articolo 11 della L.R. 28/2017, possono essere date in concessione ad associazioni o federazioni di pescatori dilettanti-sportivi non aventi finalità di lucro e operanti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale.

L'affidamento in concessione per pesca sportiva di tratti di corsi d'acqua viene rilasciata, a titolo oneroso, allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona presente e di garantire modalità di accesso e di fruizione più agevoli per i pescatori interessati.

I tratti dati in concessione sono sempre soggetti alle norme vigenti per gli altri ambienti acquatici della regione, come ad es. apertura e chiusura della pesca, giorni settimanali di pesca, specie e lunghezze pescabili, ecc.

La scelta dei corsi d'acqua oggetto di concessione dovrà pertanto essere basata sia sulle caratteristiche del corso d'acqua sia su programmi di miglioramento e di gestione proposti dal soggetto richiedente, affinché siano garantiti i benefici per la comunità dei pescatori dilettantistico sportivi e la tutela della fauna ittica autoctona.

L'ottenimento della concessione, oltre a prevedere gli obblighi gestionali in capo al soggetto concessionario, consente a quest'ultimo di prevedere la possibilità di un permesso a pagamento per l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva nel tratto di corso d'acqua interessato; la quota associativa potrà essere stabilita dai singoli concessionari.

Le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei permessi a pagamento rilasciati dal Concessionario, dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità di conservazione e protezione della fauna ittica autoctona, comprese le attività di controllo degli alloctoni e gli obblighi ittiogenici, e di riqualificazione del corso d'acqua in concessione.

Inoltre, si ritiene che, al fine di mantenere comunque ampie forme di accesso ai corsi d'acqua provinciali da parte di tutti i pescatori, anche non iscritti ad Associazioni di pesca sportiva, l'entità delle acque date in concessione non possa superare il 10% dello sviluppo lineare delle acque delle Zone A e B, calcolato considerando complessivamente sia le acque principali che quelle secondarie.

Ai fini dell'ottenimento della concessione per l'esercizio della pesca sportiva, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnica e gestionale alla data di presentazione dell'istanza che consentano lo svolgimento delle seguenti azioni per tutta la durata delle concessioni:

- garantire l'attività di vigilanza volontaria;
- attuare un adeguato programma di gestione ordinaria delle sponde;
- attuare le attività ripopolamento connesse agli obblighi ittiogenici;
- attuare adeguati piani di contenimento delle specie alloctone, anche mediante l'impiego di operatori abilitati all'uso dell'elettrostorditore;
- gestire le eventuali zone di ripopolamento giovanile anche mediante l'impiego di operatori abilitati all'uso di elettrostorditore;
- attuare dei programmi di salvaguardia delle popolazioni autoctone;
- prevedere adeguate forme assicurative per i propri associati.

L'istanza per l'ottenimento di una concessione dovrà contenere una documentazione accurata in cui siano riportate:

- le dimensioni del corso d'acqua o dei bacini richiesti allegando relativa cartografia in scala 1:10.000;
- la definizione puntuale degli estremi dei tratti di corsi d'acqua oggetto dell'istanza;
- la proposta di regolamento della concessione, che dovrà essere coerente con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale in materia di pesca, fatta salva la facoltà di introdurre disposizioni maggiormente restrittive;
- un piano per il contenimento delle specie alloctone;
- le misure di salvaguardia delle specie ittiche autoctone;
- l'eventuale individuazione di zone a divieto di pesca o a pesca regolamentata nel corso d'acqua richiesto in concessione.

Il soggetto titolare di acque in concessione dovrà presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione relativa alle attività svolte riportante in particolare:

- risultati dei piani di contenimento delle specie alloctone;
- verbali di semina, documentazione di trasporto e dichiarazioni di provenienza del prodotto seminato.

All'interno del provvedimento di concessione dovranno essere definiti i seguenti aspetti:

- la dimensione dei bacini, specchi acquei e corsi d'acqua oggetto della concessione;
- gli obblighi ittiogenici e le specie ittiche autoctone da immettere tra quelle previste dalla legge regionale;
- la data di termine del periodo di validità della concessione che coincide con il termine del periodo di vigenza della Carta Ittica.

Il provvedimento di concessione costituisce l'autorizzazione all'immissione di fauna ittica autoctona. Ogni anno il concessionario deve presentare il programma delle immissioni che devono attenersi ai contenuti e alle modalità previste nella Carta Ittica, nei limiti delle specie, dei quantitativi e dei periodi previsti dagli obblighi ittiogenici di cui al disciplinare di concessione, e chiedere la relativa autorizzazione alla Regione. Resta comunque a capo del concessionario l'obbligo di comunicazione preventiva delle attività di immissione da inviare al Servizio Caccia e Pesca della Regione almeno 7 giorni prima della data in cui verrà effettuata l'attività di ripopolamento.

Qualora non fossero mantenuti alcuni termini riportati all'interno dell'atto di concessione o per gravi e reiterate inottemperanze agli obblighi in esso contenuto, la concessione potrà essere sospesa e/o revocata previa diffida.

Le procedure per lo svolgimento delle competizioni di pesca sportiva (gare, manifestazioni e raduni) all'interno delle acque in concessione sono definite nei paragrafi 4.3.5 e 4.3.6.

I tratti che possono essere potenzialmente dati in concessione dalla Regione Abruzzo, in aggiunta anche a quelli individuati come Campi Gara fissi, sono i seguenti:

Provincia di L'AQUILA

- **Canale Collettore Centrale del Fucino** (comuni di Avezzano e Celano): tratto che va dal ponte di strada 40 (LAT: 41.994061, LONG: 13.492016) fino alla centrale di sollevamento di Ottomila (LAT: 41.994963, LONG: 13.547613).

- **Fiume Sagittario** (comune di Pratola Peligna): tratto compreso dal ponte di via Cerrano (LAT: 42.081099, LONG: 13.891620) al ponte della ferrovia Sulmona-Pescara (LAT: 42.098166, LONG: 13.880783).

- **Fiume Sangro** (comune di Ateleta): tratto compreso dalla località Vetiche Malizie (LAT 41.842443 LONG 14.195408) al Bacino Artificiale S. Angelo del Pesco (LAT 41.874842 LONG 14.227326).

- **Fiume Aterno** (comune di Raiano): tratto compreso dall'eremo di S. Venanzio (LAT: 42.111007, LONG: 13.796466) fino al confine tra i comuni di Raiano-Vittorito (LAT: 42.115568, LONG: 13.821646).

- **Fiume Aterno**: dal ponticello (LAT: 42.132331, LONG: 13.834864) a valle fino al confine delle Province di Pescara-L'Aquila, per una lunghezza di circa 1500 m.

- **Fiume Aterno** (comune di Popoli): tratto compreso dai seguenti ponticelli situati uno sul Fiume Aterno (LAT: 42.150641, LONG: 13.828156) e l'altro sul Fiume Sagittario (LAT: 42.150772, LONG: 13.829026), sino al ponte in Via beato Nunzio Sulprizio (LAT: 42.171037, LONG: 13.829544).

- **Fiume Giovenco** (comune di Pescara): tratto compreso dallo scivolo dell'ex centrale idroelettrica (LAT: 42.023222, LONG: 13.691458), fino all'imbocco della galleria di Piazza Mazzarino (LAT: 42.026159, LONG: 13.660442), per Km 2,5.

- **Laghetto Sinizzo** (comune di S. Demetrio né Vestini) (LAT: 42.29090, LONG: 13.57644).

Provincia di CHIETI

- **Fiume Sangro**: dalla località Pilo al confine del Comune di Borrello (LAT: 41.93094, LONG: 14.32721) al ponte della Madonna della Basilica (LAT: 41.95271, LONG: 14.35507), per un tratto di circa 3 km.

Provincia di TERAMO

- **Fiume Tordino**: dalla presa ENEL (LAT: 42.628932, LONG: 13.597659) sita in località Varano (TE) a monte per 935 mt fino alla confluenza del ruscello denominato Fonte della Chiesa (LAT: 42.629890, LONG: 13.584296).

- **Fiume Tordino**: dal ponte per C. da Mezzanotte (LAT: 42.647822, LONG: 13.680357) fino al Ponte a Catena (LAT: 42.654084, LONG: 13.714746) raggiungibile dalla rotonda della Scuola per Geometri di via Cona. Teramo tratto urbano. (Classificato tratto "NO KILL zona B").

Provincia di PESCARA

- **Fiume Pescara** in Comune di Popoli: dal ponte Zugaro (LAT: 42.175683, LONG: 13.833744) a valle fino al secondo ponte di ferro della ferrovia (LAT: 42.187522, LONG: 13.842495) – lunghezza 1.800 m.

- **Fiume Tirino** in Comune di Bussi sul Tirino: tratto di fiume compreso tra la località Spiaggetta (LAT: 42.229214, LONG: 13.819619) a valle fino alla località Curvone (LAT: 42.221347, LONG: 13.818804).

- **Fiume Tirino**: tratto di fiume compreso da ml. 300 a monte della Zona di ripopolamento e Frega (LAT: 42.220609 – LONG: 13.819036) a valle fino alle opere di presa Ausimont situate nel centro abitato di Bussi Sul Tirino (PE) (Z.R.F. esclusa), scorrente nel territorio del comune di Bussi sul Tirino (PE) per un'estensione di circa 1.100 m.

- **Fiume Tirino**: tratto compreso dai confini con la Provincia dell'Aquila a valle fino a ml. 200 a monte del ponte La Corte (LAT: 42.232021 - LONG: 13.816809 inizio della zona di ripopolamento e frega) in località Cirichiello, scorrente nel territorio del comune di Bussi sul Tirino, per un'estensione di circa 2.000 m.

- **Fiume Pescara**: a valle della gestione Sampei ASD aff. CSEN per circa 2,5 km ricadente nel territorio del Comune di Manoppello.

- **Fiume Tasso**: dalla sorgente Capodacqua fino alla diga di San Liborio (LAT: 41.880679, LONG: 13.890730).

- **Fiume Aterno**: tratto di fiume che va dal ponticello situato nel punto LAT: 42.132331, LONG: 13.834864 fino al confine con la Provincia di Pescara. (tratto di circa 1500m).

3.2.17 Acque soggette a diritti esclusivi di pesca

Per l'esercizio della pesca nei tratti soggetti a diritti esclusivi di pesca il pescatore deve munirsi di apposito permesso rilasciato con le modalità previste dal titolare del diritto esclusivo di pesca. In mancanza di specifica normativa, nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca valgono sempre le indicazioni fornite dalla Carta Ittica Regionale e dal Calendario Ittico Regionale.

Provincia di L'AQUILA

- **Diga S. Domenico e Fiume Sagittario**, in agro di Villalago: titolare Comune di Villalago; (Diga: LAT: 41.946519, LONG: 13.827473; confine comune Villalago e Anversa degli Abruzzi: LAT: 41.963504, LONG: 13.821068).

- **Fiume Sangro e torrente Zittola** in agro Comune di Castel di Sangro: titolare Comune di Castel di Sangro; Confine comune Castel di Sangro e Scontrone LAT: 41.748509, LONG: 14.095386.

- **Fiume Tirino**, compreso tra le sorgenti, in agro Comune di Capestrano: titolare Comune di Capestrano. Confine comune Capestrano e Bussi sul Tirino LAT: 42.243923, LONG: 13.808960 (area di competenza del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga).

Provincia di PESCARA

- **Fiume Pescara** dalla zona paludosa alle sorgenti di Capo Pescara fino al ponte della stazione. Sorgenti LAT: 42.163898, LONG: 13.821587; ponte della stazione LAT:

42.172764, LONG: 13.829427; titolare Comune di Popoli. PER QUESTA ZONA SAREBBE AUSPICABILE, IN ACCORDO CON IL COMUNE DI POPOLI, L'ISTITUZIONE DI UNA ZONA TROFEO.

- **Fiume Giardino** a valle della Strada Statale n. 4 fino al ponte di via della Stazione: titolare Comune di Popoli. (LAT: 42.165127, LONG: 13.837396 – LAT: 42.173070, LONG: 13.831308).

3.2.18 Acque soggette a diritto di uso civico

Come per la precedente tipologia, in mancanza di specifica normativa nelle acque soggette a diritto di uso civico valgono sempre le indicazioni fornite dalla Carta Ittica Regionale e dal Calendario Ittico Regionale.

Provincia di PESCARA

- **Fiume Tavo**: intero tratto in agro del Comune di Collecervino, gravato di diritto di uso civico – titolare Comune di Collecervino (sentenza 19.06.1996, n. 1205 del Commissariato per il riordino degli usi civici in Abruzzo di L'Aquila);

- **Fiume Tavo**: intero tratto in agro del Comune di Cappelle sul Tavo, gravato di diritto di uso civico – titolare Comune di Cappelle sul Tavo (sentenza 19.06.1996, n. 1205 del Commissariato per il riordino degli usi civici in Abruzzo di L'Aquila);

Provincia di CHIETI

- **Fiume Aventino**: intero tratto in agro del Comune di Lama Dei Peligni, gravato di diritto di uso civico – titolare Comune di Lama Dei Peligni (Regione Abruzzo - Determina Dirigenziale n. DH 16/677 del 17.09.2002 del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio di approvazione verifica demaniale del Comune di Lama Dei Peligni). LAT: 42.023817, LONG: 14.191003 - LAT: 42.064630, LONG: 14.227288.

3.3 INDICAZIONI GESTIONALI PER L'ATTIVITÀ DI ACQUICOLTURA

L'attività degli impianti di acquacoltura e di quelli di pesca sportiva rappresenta potenzialmente e, come dimostra l'esperienza storica, anche concretamente, un fattore di forte impatto sugli habitat acquatici, in particolare per il ruolo rivestito nella diffusione di specie alloctone negli ecosistemi acquatici naturali.

La diffusione volontaria o accidentale delle specie alloctone al di fuori del loro areale, come anticipato, è considerata dalla comunità scientifica una delle principali minacce alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità, per tale motivo i trattati internazionali, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli strumenti pianificatori che trattano la materia ambientale stabiliscono tra le priorità il contenimento di questo fenomeno:

- la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (Convention on Biological Diversity - CBD), ratificata con Legge 14 febbraio 1994, n. 124, vincola ogni contraente a sviluppare strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, nonché a integrare la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti (art. 6);
- il Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020, concordato nel 2010 a Nagoya, in Giappone, con i relativi obiettivi, chiamati Aichi target, prevede che entro il 2020 le specie aliene invasive ed i loro percorsi siano identificati e prioritizzati, che le specie prioritarie vengono controllate o eradicate e che siano in atto le misure per gestire i percorsi al fine di prevenire la loro introduzione ed il loro insediamento (target 9);
- la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, impegna gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone (art. 22);
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (art. 12);
- il Regolamento (CE) n. 708/2007 dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, prevede l'obbligo di autorizzazione dell'autorità nazionale per i movimenti degli stock di tali specie, con esclusione di quelle inserite nell'allegato IV. In Italia l'autorità competente per l'applicazione è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- Successivamente, con Regolamento (CE) n. 506/2008 del 6 giugno 2008 è stato modificato l'elenco di specie incluse nell'allegato IV e con Regolamento (UE) n. 304/2011 del 9 marzo 2011 sono state definite le caratteristiche tecniche degli impianti di acquacoltura cosiddetti "chiusi", prevedendo altresì che non necessitano di autorizzazione i movimenti degli stock destinati a tale categoria di impianti, purché il trasporto avvenga in di sicurezza rispetto alla possibile fuga di materiale;

- la Conferenza Stato Regioni, con Intesa n.181 del 7 ottobre 2010 ha approvato la Strategia nazionale per la Biodiversità 2010, secondo cui:
 - a) tra le principali minacce alla biodiversità delle acque interne e ai servizi ecosistemici derivanti vi è l'introduzione di specie alloctone invasive accidentale o volontaria in acquicoltura o per controllo biologico che provoca competizione con le specie autoctone, alterazione della produttività del ciclo dei nutrienti, e perdita di integrità genetica;
 - b) una delle priorità d'intervento è l'applicazione del divieto d'introduzione di specie aliene invasive nei corpi idrici (ad esempio per interventi di ripopolamento per scopi alieutici);

Attualmente la L.R. 28/2017 ha inserito all'art. 12 una serie di indicazioni relative al rilascio dell'autorizzazione e per la gestione dei laghetti di pesca sportiva, mentre nulla è previsto per gli impianti di acquicoltura.

Per quanto sopra detto, è di fondamentale importanza invece che entrambe le attività (attività di acquicoltura e gestione di impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private) siano soggetti ad atti autorizzatori regionali, poiché è necessario che la Regione eserciti il suo potere di controllo e che riguarda in generale il rispetto della normativa e in particolare la compatibilità con la salvaguardia degli habitat e della biodiversità, soprattutto in termini di rischio genetico ed ecologico, onde prevenire la diffusione accidentale delle specie alloctone.

Si ritiene, inoltre, che queste funzioni non rappresentino assolutamente una duplicazione della normativa statale (Regolamento CE n.708/2007 dell'11 giugno 2007, in seguito al quale i movimenti di specie esotiche e di specie localmente assenti impiegate in acquicoltura devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) in quanto:

- la specificità del territorio e degli ambienti acquatici locali, oggetto della presente Carta Ittica, richiedono particolari misure cautelari e criteri di gestione, riguardanti anche le specie di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 708/2007;
- gli atti autorizzatori provinciali non riguardano i movimenti degli stock di specie alloctone bensì in generale l'esercizio di ogni attività d'acquicoltura e la gestione degli impianti di pesca sportiva, anche qualora coinvolga esclusivamente specie autoctone.

Di seguito si riporta il contenuto dell'art. 8 della LR del 27 Aprile 2017, n.27.

Art. 8

(Interventi di carattere gestionale e divieti)

Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquicoltura e ai

relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

L'esercizio dell'attività di acquacoltura è subordinata ad autorizzazioni e procedure amministrative (registrazioni, corretta documentazione) a carattere sanitario ed assimilabili, concernenti in particolare i seguenti aspetti:

- Igiene e sicurezza alimentare dei prodotti dell'acquacoltura (comprese: tracciabilità ed etichettatura, utilizzo del farmaco veterinario, gestione dei sottoprodotti di origine animale e dei rifiuti)
- Trasporto e movimentazione degli animali d'acquacoltura
- Sanità animale, polizia veterinaria, misure di biosicurezza per ridurre il rischio di entrata e diffusione di malattia in allevamento

La sanità animale, polizia veterinaria e biosicurezza sono aspetti fondamentali che le aziende di acquacoltura devono attuare per adempiere agli obblighi di legge.

La norma quadro in materia di sanità animale attualmente vigente è il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

Successivamente il Ministero della Salute ha pubblicato i seguenti atti normativi, ed attuativi del sopracitato decreto:

- Nota esplicativa del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (22/11/2008) prime note per l'applicazione
- D.M. 8 luglio 2010- Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura
- Dm 3 agosto 2011 – Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148
- Circolare Ministero della Salute – Modello Registro carico e scarico integrato (06/09/2011)

Il D.lgs.148/08 prevede che tutte le aziende di acquacoltura sono interessate da tale normativa di sanità animale qualsiasi sia la specie allevate, sono quindi sensibili a tale normativa anche le aziende che non allevano specie sensibili a malattie soggette a notifica. Inoltre sono interessati da alcune prescrizioni normative anche gli stabilimenti di lavorazione, i laghetti di pesca sportiva (in particolare quelli connessi al sistema idrico territoriale) e di trasportatori.

In sintesi di seguito gli adempimenti previsti dal decreto:

- Istituzione dell'anagrafe Aziende Acquacoltura con obbligo di registrazione delle Aziende d'Acquacoltura (DM 8 luglio 2010) indenni dalle suddette malattie
- Autorizzazione delle Aziende d'Acquacoltura (DM 3 agosto 2011) che prevede:
 1. Obblighi di registrazione e rintracciabilità per tutte le imprese d'acquacoltura
 2. Buone prassi in materia d'igiene
 3. Piano di sorveglianza sanitaria basato sull'analisi del rischio
 4. Categorizzazione dello stato sanitario delle aziende d'acquacoltura.

Riconoscimento delle aziende

Il riconoscimento viene concesso dall'Autorità competente a seguito di un'ispezione a quelle aziende che soddisfino i requisiti richiesti dalla direttiva 2006/88/CE in materia di tracciabilità (spostamenti di animali e prodotti in entrata e in uscita, casi di mortalità riscontrati, risultati dei programmi di sorveglianza) buone prassi di igiene e applichino un programma di sorveglianza sanitaria basato sull'analisi del rischio.

Controlli nel settore ittico

L'allevamento, la riproduzione e l'immissione sul mercato dei pesci e dei loro prodotti costituiscono una importante fonte di reddito. I focolai di malattie nelle specie animali d'acquacoltura possono provocare gravi perdite all'industria interessata. Al fine di garantire uno sviluppo razionale dell'acquacoltura, a livello comunitario sono state stabilite norme sanitarie tese ad evitare la diffusione di malattie infettive. Nella salvaguardia dello stato sanitario degli allevamenti, i punti cardine da rispettare sono: la profilassi, la lotta e l'eradicazione delle malattie dei pesci. In particolare è necessario:

- Evitare di introdurre malattie da altri Paesi, assicurando che solo animali d'acquacoltura e loro prodotti provenienti da zone di cui si conosce lo status sanitario entrino negli allevamenti nazionali,
- Sottoporre il proprio allevamento ai controlli periodici posti in atto dalle Autorità sanitarie al fine di svelare l'eventuale presenza di malattie,
- Nel caso di focolaio o anche solo di sospetto di malattia denunciabile, notificarlo tempestivamente all'Autorità competente

Malattie oggetto di norme di polizia sanitaria

Le malattie dei pesci vengono classificate come esotiche o non esotiche, le prime devono essere mantenute al di fuori del territorio degli Stati membri poichè possono influire negativamente sulla produzione, sull'ambiente e sulle popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici.

Per quanto riguarda le malattie non esotiche, i territori degli Stati membri vengono suddivisi in zone e compartimenti: quelli che a seguito dei controlli dimostrino di esserne esenti, possono essere dichiarate "riconosciute".

In Italia i controlli sullo stato di salute del patrimonio ittico- allevato e selvatico sono effettuati dai servizi veterinari che si collocano all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Gli esiti positivi degli esami di laboratorio svolti dagli IZS competenti sul territorio vengono confermati dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci: IZS VENEZIE. Qualora venga riscontrata una positività durante i controlli di routine eseguiti dai Servizi Veterinari va presentata la denuncia di malattia infettiva alle Autorità sanitaria territorialmente competente cioè il Sindaco, il quale allerta i Servizi Veterinari affinché mettano in atto misure atte a impedirne la diffusione.

Vi sono 6 malattie denunciabile da Regolamento di POLIZIA Veterinaria, Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 8/2/1954. Esse sono:

- Plerocercosi
- Missoboliasi
- Setticemia emorragica virale
- Necrosi ematopoietica infettiva
- Anemia infettiva del salmone
- Viremia primaverile della carpa

Ad esse con il recepimento della Direttiva 2006/88/CE, si aggiungeranno la Necrosi Ematopoietica Epizootica, la Sindrome Ulcerativa Epizootica e l'infezione da virus erpetico della carpa Koi.

Quindi per essere immessi sul mercato a scopo di allevamento gli animali e i prodotti di acquacoltura devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Non devono presentare segni clinici di malattia;
- Non devono provenire da aziende nelle quali si registri un aumento inspiegabile di mortalità;
- Non devono essere destinati a distruzione o abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie infettive;
- Per poter essere rilasciati in acque pubbliche a scopo di ripopolamento e in laghetti di pesca sportiva gli animali di acquacoltura devono, oltre che soddisfare i requisiti sopraelencati, provenire da una zona o compartimento con stato sanitario almeno equivalente a quello delle acque a cui sono destinati.

Ulteriori specifiche per le attività di acquicoltura

Le concessioni per le attività d'acquicoltura devono contenere almeno:

- planimetria e dimensione degli specchi acquei;
- elenco, riportante nome comune e nome scientifico, delle specie ittiche allevate;

- durata dell'autorizzazione;
- obbligo di presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta;
- obbligo di comunicazione dei nominativi degli addetti all'impianto;
- previsione dell'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione e revoca, per inottemperanza agli obblighi stabiliti dal disciplinare o dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, ambientale, di welfare animale, di lavoro, sicurezza, antinfortunistica e previdenza.

Dovrà inoltre essere prevista quale causa specifica di revoca l'accertata improduttività imputabile al concessionario.

Il richiedente deve dimostrare il legittimo possesso delle superfici, demaniali o private, nelle quali verrà svolta l'attività.

Per il rilascio della concessione devono essere considerati, oltre agli aspetti produttivi e ai requisiti di legge, i seguenti fattori:

- caratteristiche dell'impianto;
- caratteristiche delle specie allevate;
- stato di conservazione del bacino idrografico potenzialmente interessato dalla fuga di materiale biologico;
- rischio di allagamenti e di esondazioni dei corsi d'acqua circostanti.

Caratteristiche dell'impianto

Nelle aree demaniali è consentito solamente l'allevamento di specie autoctone.

Per gli impianti di acquacoltura chiusi situati in aree di proprietà privata, rientranti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento (CE) n. 708/2007, come modificato dal Regolamento (UE) n. 304/2011, non vanno previste limitazioni riguardo alle specie allevate, in quanto la sicurezza dell'allevamento rispetto a eventuali fughe di materiale biologico è già stata oggetto di verifica da parte della competente autorità statale.

Per gli altri impianti di acquacoltura possono invece essere stabilite limitazioni riguardanti le specie alloctone allevate, ancorché incluse nell'allegato IV al Regolamento (CE) n. 708/2007, sulla base di una specifica valutazione del rischio in correlazione con gli altri fattori secondo lo schema di seguito riportato.

Le caratteristiche dell'impianto determinanti per la valutazione del rischio devono essere: tipo di collegamento con la rete idrografica; tipo di trattamento delle acque reflue; posizione interrata o rialzata dei corpi d'acqua rispetto al piano di campagna e alla rete d'irrigazione; accorgimenti per evitare perdite degli esemplari allevati ad opera di predatori, in caso di allagamenti o esondazioni, per effetto di furti o vandalismo.

Caratteristiche delle specie allevate

La concessione dell'attività di acquacoltura di specie autoctone, identificate nella presente Carta ittica, può essere rilasciata senza necessità di valutazione degli altri fattori sopra citati.

Per l'allevamento di specie alloctone negli impianti di acquacoltura aperti è invece necessaria una specifica valutazione del rischio correlata con gli altri fattori secondo lo schema di seguito riportato.

Le caratteristiche delle specie che devono essere considerate per la valutazione del rischio riguardano la potenzialità di naturalizzarsi, ossia di dare origine a popolazioni in grado di autoriprodursi.

Stato di conservazione del bacino idrografico potenzialmente interessato dalla fuga di materiale biologico.

Nel caso la concessione dell'attività di acquacoltura richieda una specifica valutazione del rischio, devono essere valutate le condizioni del reticolo idrografico provinciale, potenzialmente interamente interconnesso, per quanto riguarda la presenza di popolazioni di specie esotiche insediate in via stabile e in grado di riprodursi, come risulta dall'esito dei monitoraggi riportato nella presente Carta ittica.

Rischio di allagamenti o esondazioni dei corsi d'acqua circostanti

Per l'utilizzo di specie esotiche in impianti di acquacoltura aperti deve essere valutato il rischio intrinseco di diffusione accidentale di materiale biologico nella rete idrica provinciale in conseguenza ad allagamenti o esondazioni, come da schema di seguito riportato.

La valutazione del rischio dovrà essere effettuata, secondo la procedura descritta nello schema di seguito riportato, anche nei confronti degli impianti di acquicoltura per i quali è già stata rilasciata la concessione provinciale. Qualora il livello di rischio fosse superiore a quello previsto per il rilascio della concessione, i titolari dovranno effettuare interventi idonei a ricondurlo entro la soglia massima, entro 1 anno dalla richiesta della Provincia. In difetto dovrà essere modificato d'ufficio il contenuto della concessione, al fine di ricondurre il livello del rischio entro la soglia massima ovvero, qualora questo non fosse possibile, dovrà essere revocata la concessione.

3.4 INDICAZIONI GESTIONALI PER L'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA IN BACINI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE

La pesca sportiva in bacini all'interno di aree private è descritta all'art. 12 della L.R. 28 /2017.

Per maggior dettaglio e a completezza del citato articolo di legge, si sottolinea che per esercitare la pesca all'interno di aree private non è necessario essere titolari di licenza di pesca di tipo A o B; inoltre, a differenza della pesca in acque libere, le specie ittiche presenti non sono soggette a periodi di divieto e a lunghezza minima per la pesca.

L'autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva deve contenere almeno:

- planimetria e dimensione degli specchi acquei;
- elenco, riportante nome comune e nome scientifico, delle specie ittiche da immettere, anche in deroga a quelle previste nella legge regionale;
- durata dell'autorizzazione, che non può mai essere oltre i 5 anni;
- obbligo di comunicazione dei nominativi degli addetti all'impianto;
- obbligo di immettere nell'impianto esclusivamente materiale ittico proveniente da allevamenti riconosciuti;
- previsione dell'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione e revoca, per inottemperanza agli obblighi stabiliti dal disciplinare o dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, ambientale, di welfare animale, di lavoro, sicurezza, antinfortunistica e previdenza. Dovrà inoltre essere prevista quale causa specifica di revoca l'accertata inattività imputabile al titolare di autorizzazione.

La documentazione necessaria al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di impianto di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di aree di proprietà privata è ben specificata al citato articolo 12.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- attestazione di proprietà dell'area interessata dall'impianto; qualora il richiedente sia diverso dal proprietario del fondo, questi dovrà allegare copia del contratto di affitto dell'area o attestazione di consenso all'uso da parte del proprietario del fondo;
- relazione tecnica-illustrativa, in carta semplice, in cui devono essere indicati:
 - a) le specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
 - b) il metodo di approvvigionamento idrico e l'eventuale autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto da altre acque;

- planimetria dell'area interessata;
- copia del modulo, di tipo matrice/figlia o in duplice copia, da rilasciare al pescatore; il modulo deve riportare il nome dell'impianto, un numero progressivo nonché prevedere opportuni spazi per la segnatura del quantitativo e delle specie pescate al fine di attestare la provenienza del pesce pescato;
- eventuale proposta di regolamentazione interna della pesca;

Al fine di limitare la diffusione di specie alloctone nelle le acque pubbliche, è stabilito il divieto di prelievo da questi impianti di esemplari ancora in vita e di immissione in acque pubbliche di alcun soggetto appartenente a specie alloctone. Questa enunciazione di principio necessita tuttavia di contenuti operativi, soprattutto sul versante della prevenzione. Per questo motivo, il rilascio dell'autorizzazione deve necessariamente essere subordinato a una specifica valutazione del rischio secondo la medesima procedura applicata per l'assentibilità degli impianti di acquacoltura, come da schema di seguito riportato.

La valutazione del rischio dovrà essere effettuata, secondo la procedura descritta nello schema di seguito riportato, anche nei confronti degli impianti di pesca sportiva per i quali è già stata rilasciata l'autorizzazione provinciale o regionale.

Qualora il livello di rischio fosse superiore a quello previsto per il rilascio della autorizzazione, i titolari dovranno effettuare interventi idonei a ricondurlo entro la soglia massima, entro 1 anno dalla richiesta della Regione.

In difetto dovrà essere modificato d'ufficio il contenuto dell'autorizzazione al fine di ricondurre il livello del rischio entro la soglia massima ovvero, qualora questo non fosse possibile, dovrà essere revocata l'autorizzazione.

Processo di valutazione del rischio di contaminazione con specie alloctone per impianti di acquicoltura e laghetti di pesca sportiva

Per valutare i rischi associati all'allevamento di organismi acquatici alloctoni in impianti aperti e alla gestione di impianti di pesca sportiva in proprietà privata, occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento, secondo la seguente procedura standardizzata.

Fattori di valutazione	Livello di rischio	Osservazioni a sostegno della valutazione
<p>A) La specie oggetto dell'allevamento o immessa nell'impianto di pesca sportiva, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento.</p> <p>4 l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>3 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili, tuttavia i parametri ambientali rientrano nell'intervallo di tolleranza</p>		

<p>della specie</p> <p>2 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili e i parametri ambientali non rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>1 vi sono riscontri in letteratura che la specie, introdotta in ecosistemi analoghi, non ha potuto insediare una popolazione in grado di autoriprodursi</p>		
<p>B) Gravità del rischio ambientale connesso all'eventuale insediamento della specie alloctona.</p> <p>4 nel reticolo idrografico provinciale circostante non risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>2 nel reticolo idrografico provinciale circostante risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>1 Il reticolo idrografico provinciale, incluso quello circostante, risulta già sistematicamente colonizzato dalla specie alloctona</p>		
<p>C) Vulnerabilità intrinseca dell'impianto di acquacoltura o dell'impianto di pesca sportiva alla fuoriuscita accidentale e dispersione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico (uova e sperma o gameti)</p> <p>5 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure inadeguate ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale anche nelle condizioni di ordinario esercizio</p> <p>2 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure idonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico in condizioni ordinarie di esercizio ma è vulnerabile nei confronti di eventi esterni quali esondazioni, allagamenti, atti di vandalismo, furti, ecc.</p> <p>0 l'impianto, pur non essendo incluso nell'elenco ufficiale degli impianti chiusi, è caratterizzato da strutture e procedure tali da impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico, anche a fronte di eventi esterni eccezionali</p>		
<p>D) Rischio associato ad allagamenti o esondazioni</p> <p>3 il sito dell'impianto è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni o comunque è stato soggetto in passato a tali fenomeni</p> <p>1 il sito dell'impianto non è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni e non risulta essere stato soggetto in passato a tali fenomeni</p>		

La concessione per acquacoltura o l'autorizzazione per la gestione nell'impianto di pesca sportiva può essere rilasciata quando la somma dei livelli di rischio non è superiore a 10.

3.5 INTERVENTI IN CASO DI ASCIUTTA TEMPORANEA E DI FAUNA ITTICA IN DIFFICOLTÀ

La messa in asciutta temporanea di un tratto di un corso d'acqua, legata generalmente a operazioni di manutenzione, può costituire un importante elemento di perturbazione della comunità ittica che richiede, pertanto, adeguati interventi tesi alla salvaguardia della stessa.

Il recupero della fauna ittica presente nei corsi d'acqua posti in asciutta parziale o totale deve essere effettuato dalla Polizia Provinciale o da personale incaricato dalla Regione (es: associazioni di pesca sportiva).

Considerando che il trasferimento, spesso casuale, di materiale ittico tra corpi idrici è stato una delle cause di più veloce diffusione di specie alloctone, durante gli interventi di recupero della fauna ittica in caso di asciutta il personale incaricato dovrà provvedere alla separazione delle specie autoctone da quelle alloctone e all'eliminazione di tutti gli esemplari appartenenti all'ittiofauna alloctona.

Dopo le operazioni di separazione, durante le quali è opportuna la presenza di personale esperto, tutto il pesce autoctono prelevato deve essere reinserito nello stesso corpo idrico, in un settore a monte o a valle rispetto al tratto messo in temporanea asciutta.

E' dunque vietato l'utilizzo del materiale ittico recuperato per effettuare immissioni in corpi idrici diversi da quello di origine.

Anche in caso di segnalazioni di fauna ittica in difficoltà (gelate, abbassamento naturale del livello idrico, condizioni ambientali sfavorevoli legate l'innalzamento della temperatura o alla carenza di ossigeno) si dovrà intervenire secondo i criteri sopra esposti.

3.6 CENTRI ITTIOGENICI IDONEI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE ITTICO AUTOCTONO

Di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi del recupero delle popolazioni a salmonidi originarie della maggior parte della Regione Abruzzo è la possibilità di disporre di centri ittiogenici certificati in grado di produrre il materiale ittico necessario, ed in questo caso una adeguata quantità di *Salmo ghigii* di varia pezzatura.

Sicuramente il centro ittiogenico del Vetoio va considerato come il centro di riferimento, anche perché attualmente è l'unico che dispone di uno stock di riproduttori geneticamente controllato e dell'esperienza necessaria per allevare la specie.

Sarà comunque necessario nel più breve tempo possibile incrementare la capacità produttiva della trota mediterranea, e sarà perciò necessario appoggiarsi ad altri centri produttivi.

L'esperienza degli incubatoi di valle in varie regioni d'Italia ha fornito dei buoni risultati a livello locale: si tratta di piccoli centri a ciclo parziale (avannotterie con recupero dei riproduttori ogni anno direttamente dal torrente) di gestione relativamente semplice ma, anche per questo, con capacità produttive limitate e realizzati per gestire singoli torrenti o piccoli bacini idrografici.

Da questo punto di vista, in area abruzzese a questa tipologia sono riferibili diverse realtà (realizzate o in via di costruzione); tra queste vanno sicuramente citate:

- L'allevamento del Vetoio a L'Aquila che, come anticipato, è il centro di riferimento per le future azioni di recupero della trota mediterranea.
- L'allevamento di Capestrano (Comune di Capestrano)
- L'allevamento sul Tavo a Farindola (Parco Gran Sasso)
- L'allevamento di Caramanico Terme (Parco della Majella)

Inoltre sono da citare i piccoli incubatoi già realizzati o potenzialmente realizzabili:

- Anversa degli Abruzzi (riserva delle Gole del Sagittario)
- Popoli (riserva delle Sorgenti del Pescara)
- Borrello (riserva Cascate rio Verde)
- Arsita (Rocca di mezzo)
- Zompo Lo Schioppo (comune di Morino)
- Rio Sparto (comune di Canistro)

Una simile rete di incubatoi potrebbe essere utilizzata nel seguente modo: presso il centro del Vetoio sarebbe stabulato e controllato il parco riproduttori di trota

mediterranea, mentre le uova prodotte potrebbero essere spostate nei centri sopra citati per aumentare le possibilità produttive di questa specie.

Come scritto poco sopra, è comunque improbabile che, anche con l'ausilio delle sopra citate strutture, si sia in grado di produrre in tempi brevi i quantitativi necessari per raggiungere gli obiettivi previsti; per far ciò, per accelerare i tempi di recupero della specie autoctona, sarebbe invece importante prevedere un certo livello di "industrializzazione" della produzione, appoggiandosi ad allevamenti anche privati.

Da questo punto di vista, sarà sicuramente utile la disponibilità di allevamenti privati per la produzione della trota appenninica e in mancanza di materiale autoctono, per la produzione di trote sterili.

3.7 L'IMPORTANZA DEL MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ FLUVIALE

La presenza di sbarramenti o di altri manufatti artificiali nei corsi d'acqua può rappresentare un ostacolo insuperabile per i pesci che, per ragioni alimentari o riproduttive, si muovono lungo le aste fluviali.

La presenza di questi ostacoli può influenzare negativamente la struttura e dinamica di diverse specie ittiche: ad esempio in alcuni casi possono determinare l'impossibilità di spostarsi nelle aree di miglior alimentazione o, ancora, impedire o rallentare la naturale colonizzazione di aree rimaste inabitate per particolari eventi (piene catastrofiche, fenomeni di inquinamento acuto, ecc.). Di norma, il fattore che viene solitamente associato alla presenza di ostacoli è il rischio di interferire con la capacità riproduttiva delle popolazioni di pesci, impedendo il raggiungimento delle zone più adatte per la riproduzione. Può accadere quindi che i riproduttori siano costretti a deporre le uova in zone inadatte alla schiusa e/o alla sopravvivenza degli stadi giovanili, con seri pericoli per la continuità e sopravvivenza della popolazione stessa.

Uno sbarramento può anche essere la causa di un aumento della mortalità degli stessi riproduttori, addensati nei pressi del manufatto e conseguentemente soggetti a sovraesposizione a predatori e al bracconaggio.

Dei problemi derivanti dalla presenza degli sbarramenti lungo i fiumi e della interruzione della continuità fluviale ne è sempre stato ben consapevole anche il legislatore; infatti, le norme nazionali relative ai passaggi per l'ittiofauna (di seguito P.A.P.) risalgono ai primi anni del 1900 e in particolare sono:

- l'art. 6 del Regio Decreto n. 1486 del 22 novembre 1914 "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale" e s.m.i.
- l'art. 10 del Regio Decreto n. 1604 dell'8 ottobre 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" e s.m.i.

Mentre il primo strumento normativo definisce che si possa prescrivere la costruzione di scale di risalita ai concessionari "a tutela degli interessi della pesca" (anche richiedendo una modifica del progetto o intervenendo anche su concessioni e sbarramenti già esistenti), il secondo Regio Decreto prevede che sia inserita nella concessione di derivazione idrica la prescrizione di "opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca" (comprese le scale di risalita) e, se non realizzabili, le "immissioni annuali di avannotti a sue spese" (meglio conosciuti come "Obblighi Ittiogenici").

Sull'argomento nel tempo si sono sviluppate molte normative regionali che pongono l'obbligo di realizzare simili strutture per il superamento degli ostacoli artificiali, sia su manufatti di nuova realizzazione ma spesso anche su quelli già esistenti; dei riferimenti importanti sono quindi contenuti nella Direttiva Quadro Europea 2000/60 e nel D.L. 152/06 che la recepisce per il territorio nazionale, dove è ben esplicitata la necessità di garantire la continuità fluviale nei corpi idrici.

Stabilito perciò il principio di garantire per le specie migratrici, ma non solo, la possibilità di muoversi liberamente lungo il corso d'acqua, ed in entrambi i sensi, è necessario capire quali siano le modalità migliori per farlo.

Le soluzioni sono varie: è possibile ad esempio realizzare delle “vie alternative” quali ad esempio delle deviazioni quasi naturali dei corsi d'acqua, realizzate in modo da aggirare l'ostacolo, mentre normalmente le soluzioni più diffuse sono dei manufatti (Passaggi Artificiali per i Pesci) progettati e realizzati in base a precise e sperimentate indicazioni.

I passaggi artificiali possono quindi essere raggruppati nelle seguenti tipologie:

1. **PASSAGGI NATURALISTICI** o “close to nature” o “rampe rustiche”. Si tratta di canali, preferibilmente disegnati come by-pass degli sbarramenti, solitamente provvisti di asperità del fondo, che collegano due tratti di fiume separati da uno sbarramento artificiale. Nella progettazione e realizzazione di questa tipologia devono essere rispettate le caratteristiche naturali del corso d'acqua, possibilmente ricopiandone anche gli habitat e le caratteristiche morfodinamiche principali, tali anche da permettere l'insediamento della fauna ittica stessa.
2. **PASSAGGI TECNICI**. Sono opere ingegneristiche riferite a due tipologie principali: “vertical slot” e “pool and weir” (a bacini successivi). La finalità di queste strutture è la ripartizione del dislivello totale tra il pelo libero dell'acqua a monte e quello a valle dello sbarramento in una serie di dislivelli minori, superabili dai pesci e, di norma, da una particolare specie. I bacini sono quindi progettati in modo da garantire il mantenimento di alcuni parametri idraulici (essenzialmente velocità della corrente) idonei per permettere il passaggio dei pesci da un bacino al successivo e superare così l'ostacolo. Sono costruiti in vari materiali (calcestruzzo, legno, parti metalliche o in muratura etc.) e possono essere non mimetizzabili da un punto di vista paesaggistico. Vengono di solito utilizzati per superare dislivelli significativi, vista la flessibilità nella progettazione e nelle modalità costruttive, adattandosi anche a strutture e sbarramenti complessi.
3. **STRUTTURE SPECIALI**. Si parla in questo caso di sistemi di chiuse (analoghe a quelle per la navigazione) o di veri e propri ascensori che consentono di spostare il pesce in modo attivo o passivo e sfruttano le caratteristiche comportamentali dei pesci (attrazione e/o intrappolamento). Vengono di solito utilizzati in situazioni di sbarramenti non superabili con le prime due tipologie e il loro utilizzo è in genere molto limitato.

Quindi, per quanto sopra detto ed in forza della vigente normativa nazionale e sovranazionale, i concessionari di derivazioni idriche e di ogni tipo di impianto anche esistente, che interrompe la continuità fluviale e ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di appositi passaggi artificiali per i pesci.

I relativi elaborati progettuali devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità da parte degli uffici tecnici regionali e, successivamente, della Giunta regionale.

Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

Inoltre, come previsto nel Piano di Tutela delle Acque regionale e nel relativo Piano di Gestione, i concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.”

3.8 PROBLEMI RELATIVI ALL'USO COMUNE DELLA RISORSA IDRICA.

L'acqua è un bene essenziale per la vita dell'uomo, ma nel tempo le risorse idriche sono diventate un elemento fondamentale per molte attività umane e su cui nel corso dei secoli si sono sviluppati degli importanti interessi e relativi conflitti.

Data per scontata l'importanza primaria rappresentata dall'uso potabile della risorsa, gerarchicamente parlando nel tempo è stata poi data molta importanza agli usi agricolo, idroelettrico e industriale, relegando agli ultimi posti altri valori legati agli ambienti acquatici, come quello ricreativo-paesaggistico e, soprattutto, ecosistemico.

Negli ultimi decenni gli aspetti ecosistemici e paesaggistici sono andati assumendo sempre maggior valore, tanto che oggi vi sono delle normative nazionali e sovranazionali piuttosto stringenti relative all'obbligo del raggiungimento/mantenimento di determinate condizioni di qualità e portata nei corpi idrici.

Purtroppo, malgrado ad esempio la regione Abruzzo si sia dotata di una propria normativa relativa all'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (ora Deflusso Ecologico), vi sono varie situazioni in cui le indicazioni di legge non sono rispettate.

L'esempio più evidente in Abruzzo è rappresentato dal fiume Aterno che, dopo il superamento dell'abitato de L'Aquila, durante il periodo estivo, a causa degli ingenti prelievi agricoli, si riduce a poco più di un rigagnolo e questo malgrado nel Piano di Tutela della Acque della Regione, come da cartina seguente, in quel tratto di fiume dovrebbe esserci una portata minima di almeno 1000-1500 l/s tutto l'anno.




Figura 15: Cartografia del PTA Abruzzo: Deflusso Minimo Vitale

Questa forte carenza idrica determina uno scadimento generale di tutto l'ecosistema acquatico, con importanti proliferazioni algali e vegetazionali e forte deterioramento della qualità chimico-fisico-microbiologica dell'acqua, dal momento che viene a mancare l'effetto diluente di tutti gli scarichi che vengono versati in quel tratto del fiume; è noto anche il problema sanitario che ciclicamente interessa quel tratto dell'Aterno e ne riduce (in teoria) l'uso dell'acqua.

Le ripercussioni sulla fauna ittica del fiume sono talmente importanti che un tratto di fiume che vocazionalmente sarebbe "a salmonidi" dal punto di vista gestionale diviene "a ciprinidi".

Come anticipato, negli ultimi anni ci si è dotati di normative più stringenti a protezione della rete idrica naturale nazionale (D.L. 152/06) e regionale (PTA regionale e Piani di Distretto Idrografico) nella consapevolezza che solo così facendo si garantisce anche la conservazione di ecosistemi altrimenti relativamente fragili; da questo punto di vista sarà perciò importante fare in modo che le regole e le norme già scritte siano di fatto ottemperate.

Vi sono quindi delle altre situazioni di contrasto, di secondaria importanza per la conservazione delle comunità acquatiche ma talvolta di interesse per il mondo piscatorio, e che riguardano il diverso uso ricreativo della risorsa idrica.

Si intende in questo caso riferirsi ai contrasti che possono insorgere tra il pescatore sportivo e chi usa la canoa o il kayak per discendere il fiume, o ancora tra il pescatore che si muove lungo il torrente e chi fa del torrentismo.

Si tratta di contrasti normalmente di scarsa rilevanza ma che in alcune situazioni potrebbero richiedere vere e proprie regolamentazioni.

Ad esempio, il passaggio di alcune canoe durante una manifestazione o gara di pesca sportiva potrebbe creare delle tensioni o dei malumori che degli accordi o delle regole precedentemente concordate potrebbero facilmente evitare.

Non è oggetto della Carta Ittica Regionale rispondere a queste situazioni, ma è importante segnalarle perché siano affrontate e, possibilmente, risolte.

Un problema che sta assumendo una certa rilevanza negli ultimi tempi è la presenza degli uccelli ittiofagi, aironi e cormorani.

Gli aironi sono da sempre stati una presenza abbastanza accettata dal mondo della pesca, nel senso che il prelievo di pesci da loro effettuato è sempre stato ritenuto piuttosto limitato.

Altra questione, invece, è quella rappresentata dal cormorano, al quale è riconosciuta una elevata capacità di prelievo, supportata da vari studi e indagini, in grado di influenzare localmente l'abbondanza delle popolazioni di varie specie ittiche.

Il problema dei cormorani è sempre più sentito anche perché mentre in passato la specie era soprattutto svernante in area italice, negli ultimi anni i cormorani hanno costituito delle colonie stanziali, per cui la loro attività alimentare "pesa" sulle comunità dei pesci per tutto l'arco dell'anno.

Purtroppo, anche in questo caso la Carta Ittica non può fornire indicazioni su come intervenire per limitare questo problema, ma sarebbe opportuno che la questione venisse affrontata, coinvolgendo direttamente gli Enti competenti, almeno per garantire le situazioni dove vi siano delle comunità ittiche di pregio.

3.9 CORSI DI FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI VIGILANZA.

La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonché dalle guardie giurate.

I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio d' idoneità, rilasciato da un'apposita commissione istituita presso la regione.

Attività di vigilanza volontaria

L'attività di vigilanza volontaria è svolta dalle guardie volontarie delle associazioni ittiche, venatorie, agricole e di protezione ambientale, esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Regione, nel rispetto delle vigenti

disposizioni. Le modalità saranno definite da apposite convenzioni stipulate con la Regione Abruzzo. (art. 29 L.R. 28/2017).

Compiti della guardia volontaria

Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati all'art del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18.06.1931, entrano a far parte del Coordinamento Regionale della Vigilanza Volontaria. Esse operano per conto delle rispettive Associazioni allo scopo di:

- provvedere alla protezione delle risorse ambientali e faunistiche presenti nel territorio amministrato dalla Regione.

- promuovere iniziative di vigilanza per assicurare la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale per assicurare ai cittadini una corretta fruibilità dell'ambiente naturale, nei limiti imposti dalle leggi vigenti.

- fornire alla comunità informazioni sulla legislazione vigente nelle materie di competenza.

- concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell'ambiente, puntualmente indicate nelle apposite direttive della Giunta Regionale, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

Corsi di formazione (art. art. 7 c. 12 L.R. 28/2017)

I corsi saranno organizzati dall'Amministrazione Regionale, secondo le reali necessità di servizio. Ogni corso dovrà avere una durata di almeno 40 ore e sarà tenuto da docenti individuati dall'Amministrazione Regionale.

Ai partecipanti sono consentite assenze per un massimo del 20% del monte ore stabilito.

Il numero di partecipanti ammessi per ogni corso dipende dalle caratteristiche dell'aula e dagli strumenti didattici a disposizione e degli Enti di formazione.

Al termine del corso di formazione viene rilasciato un Attestato di Frequenza.

I **docenti** dei corsi devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio o dell'esperienza amministrativa come di seguito indicati:

- laurea in biologia vecchio ordinamento o laurea magistrale o lauree equipollenti, per lo svolgimento delle lezioni concernenti l'ecologia, la gestione delle risorse e l'ittiofauna ed esperienza nella gestione della fauna ittica dimostrabile mediante apposito curricula;

- laurea in Scienze Giuridiche o funzionari della P.A. con esperienza amministrativa, in materia di sistema sanzionatorio.

I corsi di formazione devono essere articolati nei seguenti punti:

- Elementi di ecologia degli ambienti acquatici:
 - principali nozioni di ecologia delle acque interne con particolare riferimento agli ambienti caratteristici dei corsi d'acqua e dei laghi della Regione Abruzzo;
 - classificazione delle acque interne Abruzzesi;
 - Morfologia e tassonomia dell' ittiofauna delle acque interne:

- biologia (alimentazione, riproduzione e distribuzione) delle principali specie ittiche presenti nei corsi d'acqua e bacini della Regione Abruzzo;
 - biologia delle specie ittiche e degli organismi acquatici protetti;
 - cenni di sistematica e distribuzione dei gamberi d'acqua dolce;
 - Tutela e gestione delle risorse:
 - elementi di tutela previsti nella L.R. 27 aprile 2017, n. 28;
 - tecniche di pesca professionale e sportiva utilizzate nella Regione Abruzzo;
 - attrezzi di pesca professionali e sportivi consentiti e utilizzati nelle acque interne della Regione Abruzzo;
 - principali tecniche di pesca non consentite;
 - pesca del novellame da ripopolamento;
 - pesca all'interno di laghetti privati e nelle piscicoltura;
 - gare di pesca sportiva;
 - Norme di primo soccorso;
 - Legislazione: principi generali.
 - L.R. 27 aprile 2017, n. 28, gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne;
 - Attività di vigilanza;
 - Contravvenzioni e le relative pene principali;
 - Sistema sanzionatorio;
 - Disposizioni in materia di attività di controllo;
 - Ruolo e adempimenti delle Associazioni;
 - Polizia Giudiziaria: principi costituzionali d'indirizzo dell'attività di polizia giudiziaria; gli obblighi ed i doveri della polizia giudiziaria; attività ad iniziativa della polizia giudiziaria;
 - Organo di polizia giudiziaria ed Organo di pubblica sicurezza: le differenze;
 - Il Pubblico Ufficiale e l'Incaricato di Pubblico Servizio: le differenze;
 - Rendicontazione e documentazione dell'attività di vigilanza svolta: fondamento normativo della relazione di servizio; obbligo d'informare l'Associazione di appartenenza sulla attività svolta; la relazione di servizio nell'attività ordinaria: a chi va indirizzata, contenuto, forma – Modulistica;
 - La relazione di servizio nell'attività di polizia giudiziaria: l'annotazione di servizio – Modulistica;
 - Il verbale di accertamento – Modulistica;
 - Gli atti "tipici" della polizia giudiziaria;
 - Gli atti "atipici" della polizia giudiziaria;
 - I rapporti con le Forze dell'Ordine e le modalità d'interlocuzione con le stesse;
 - Le Perquisizioni – Cenni generali;
 - Il Sequestro amministrativo ed il sequestro penale. Cenni e differenze – Modulistica;
- Casistiche operative ricorrenti, anche con risvolti attinenti alla qualifica di polizia giudiziaria: suggerimenti e possibili prassi operative da seguire:
- l'approccio con l'extracomunitario;
 - il rifiuto di farsi identificare;
 - metodiche di controllo del pescatore in attività di pesca e del pescato;
 - il sequestro degli attrezzi da pesca (riferimenti normativi e modalità operative) – Modulistica;

- il controllo del pescatore in casistiche particolari (ordinanze, territorio ricadente in Aree Protette, Zone Sic e ZPS) – Modulistica.

Norme comuni di comportamento della Guardia Giurata Ittica Volontaria:

- il controllo del territorio;
- la salvaguardia dell'ambiente.

Corso di aggiornamento

I docenti dei corsi devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio o dell'esperienza amministrativa come di seguito indicati:

- laurea in biologia vecchio ordinamento o laurea magistrale o lauree equipollenti, per lo svolgimento delle lezioni concernenti l'ecologia, la gestione delle risorse e l'ittiofauna ed idoneo curriculum che dimostri l'esperienza maturata nella gestione della fauna ittica;
- laurea in Scienze Giuridiche o funzionari della P.A. con esperienza amministrativa, in materia di sistema sanzionatorio.

I soggetti che svolgono il servizio di vigilanza volontaria partecipano alle riunioni di servizio organizzate dal Corpo di polizia provinciale nonché ad almeno l'80% delle ore previste nei corsi di aggiornamento

Ai partecipanti sono consentite assenze per un massimo del 20% del monte ore stabilito.

Il numero di partecipanti ammessi per ogni corso dipende dalle caratteristiche dell'aula e dagli strumenti didattici di cui dispone l'Ente di formazione.

4 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DELLA CIR

4.1 SINTESI DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Nella tabella seguente vengono esposti in modo sintetico i principali obiettivi della CIR e le corrispondenti attività generali. Nei paragrafi successivi sono descritte le azioni che si intende realizzare.

Obiettivi ambientali della CIR			
Obiettivo generale I	Tutela e conservazione dell'ambiente	Obiettivi operativi	Azioni
Obiettivi specifici	Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salmo ghigi</i> • <i>Anguilla anguilla</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione attività alieutica • Ripopolamenti con materiali selezionati provenienti da Centri ittogenici autorizzati • Adozione delle misure previste dai piani di gestione di SIC e ZPS • Adozione delle indicazioni dei Piani d'azione nazionali, se esistenti, per le diverse specie • Monitoraggio delle popolazioni • Favorire tecniche di pesca a basso impatto • Possibile realizzazione di Piani contenimento ittiofagi e specie ittiche invasive
	Conservazione degli habitat e della biodiversità		<ul style="list-style-type: none"> • Adozione misure di conservazione previste dai piani di gestione dei SIC • Miglioramenti ambientali a fini faunistici • Mantenimento della continuità fluviale
Obiettivo generale II	Gestione e tutela delle specie di interesse alieutico	Obiettivi operativi	Azioni
Obiettivi specifici	Salmonidi	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento densità sostenibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio popolazioni • Favorire tecniche di pesca a basso impatto • Prelievo differenziato a seconda delle diverse esigenze conservazionistiche e gestionali • Miglioramenti ambientali a fini faunistici • Mantenimento della continuità fluviale
	Ciprinidi	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento delle conoscenze • Avvio attività gestionali 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio delle popolazioni • Favorire tecniche di pesca a basso impatto • Prelievo differenziato a seconda delle diverse esigenze conservazionistiche e gestionali • Miglioramenti ambientali a fini faunistici • Mantenimento della continuità fluviale
Obiettivo generale III	Pianificazione	Obiettivi operativi	Azioni

	alieutica		
Obiettivi specifici	Regolamentazione alieutica e zonizzazione dei corpi idrici	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento della zonizzazione ittica 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica uso del suolo • Confronto con le azioni previste da altri piani regionali • Monitoraggio ittiofaunistico • Individuazione zone a pesca particolare • Criteri per la concessione di acque pubbliche
	Formazione dei pescatori	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento dei pescatori nella gestione attiva e nelle attività di conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione dei pescatori nei monitoraggi ittici • Formazione dei pescatori prima di esercitare la pesca • Sorveglianza nel controllo di specie esotiche invasive • Sorveglianza sull'impatto della pesca sulla conservazione delle specie di interesse conservazionistico • Coinvolgimento nella realizzazione di misure di miglioramenti ambientali
	Contenimento specie faunistiche alloctone	<ul style="list-style-type: none"> • Limitare le azioni che possono costituire un fattore di mortalità indiretta della fauna ittica, deterioramento dell'ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazione di accesso dei pescatori in aree di particolare interesse conservazioni stico • Limitazione di esche e strumenti di cattura particolarmente impattanti • Interventi in caso di asciutta dei corsi d'acqua • Piani di controllo alloctoni • Controllo Impianti di pesca sportiva e acquicoltura
	Interventi ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi per il ripristino e/o conservazione degli ambienti idonei per la fauna ittica 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di misure specifiche per le diverse specie ittiche • Mantenimento continuità fluviale • Interventi in caso di asciutta dei corpi idrici • Cartografia delle aree dove realizzare gli interventi • Ricerca di fonti di finanziamento (ad esempio PSR, specifici fondi regionali)
	Conoscenza e valutazione della risorsa	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione delle conoscenze in campo faunistico 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione sistema informativo per la gestione tesserini di pesca • Acquisizione dati durante l'attività ricreative • Monitoraggio specie interesse alieutico e conservazionistico

Tabella 11 – Obiettivi ed attività della CIR.

4.2 Descrizione degli obiettivi specifici e delle azioni della CIR

Gli studi relativi agli ambienti acquatici ed alle comunità ittiche residenti nascono dall'esigenza sempre più diffusa di supportare con conoscenze tecnico-scientifiche adeguate gli interventi gestionali resi ormai indispensabili dalle notevoli modifiche e alterazioni apportate al territorio e ai corsi d'acqua nell'ultimo secolo e al contemporaneo forte sviluppo della pesca sportiva e degli impatti negativi che anch'essa ha avuto sulle comunità ittiche.

Spesso affidarsi ad interventi che non seguono corretti modelli di gestione (limitati ad esempio alle sole semine massicce di materiale ittico) significa non solo alterare drasticamente la struttura e la funzionalità degli ecosistemi acquatici, ma anche trovarsi di fronte ad operazioni che in ultima analisi si risolvono solo in uno spreco da un punto di vista economico. Ciò si ripercuote negativamente proprio su quell'attività di pesca che si voleva favorire e sostenere, poichè spesso il risultato è un popolamento ittico squilibrato nella sua struttura e povero sia qualitativamente che quantitativamente.

La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità sono il presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi che il presente progetto si prefigge. La Carta Ittica Regionale, quindi, ha lo scopo di fornire indicazioni gestionali per la conservazione dei popolamenti ittiofaunistici autoctoni e di soddisfare le esigenze espresse dal mondo della pesca e alla valorizzazione del relativo indotto basandosi sulle indicazioni fornite dai monitoraggi e dall'interazione tra le Associazioni presenti nel territorio.

Il Piano risulta estremamente dinamico in quanto basato sulla conoscenza sia della comunità ittica residente nei vari corsi d'acqua sia sulle condizioni ambientali locali, due elementi decisamente mutevoli nel tempo. La redazione di approfondite schede ambientali su cui sono stati eseguiti i campionamenti ittici e l'esecuzione del monitoraggio ittico ne assolvono l'obiettivo.

Le indicazioni gestionali di tipo conservazionistico tendono alla salvaguardia del nutrito numero di specie ittiche minacciate o vulnerabili, mentre quelle atte a soddisfare le esigenze alieutiche sono finalizzate a garantire un esercizio della pesca soddisfacente per il pescatore, sia sotto il profilo qualitativo sia dal punto di vista quantitativo.

Oltre che delle esigenze relative alla pesca e degli interventi diretti sulla fauna, la pianificazione ittica presente nella Carta Ittica tiene conto anche della protezione e rinaturalizzazione degli habitat, senza i quali tutte le attività non porterebbero a un miglioramento della situazione locale. Vi sono nello specifico precisi indirizzi per l'allestimento dei campi gara e per il mantenimento della integrità e della pulizia delle sponde dopo le competizioni sportive, modalità di intervento in caso di asciutta del corso d'acqua, indicazioni sull'importanza della continuità fluviale sull'utilizzo in generale della risorsa idrica.

L'attuazione della Carta Ittica si fonda sull'adozione di diverse misure di intervento, che riguardano sia le componenti ambientali sia quelle faunistiche, e comporterà interventi che potranno essere sia eseguiti direttamente dalla Regione sia previsti da altre programmazioni coordinate, con particolare riferimento a quelle di competenza dei Consorzi di bonifica ed eventualmente dei Comuni.

Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la CIR articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:

- a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);
- b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);
- c) ambienti di transizione (acque di categoria C).

La CIR contiene le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.

La CIR individua i tratti di fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo e le zone no kill.

La CIR in ottemperanza ai i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 (Primi interventi per la difesa della biodiversita' nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni, definisce il divieto totale di pesca per alborella meridionale e rovella, per la trota macrostigma definisce un piano di produzione controllata presso gli incubatoi convenzionati e indicazioni di reintroduzione che andranno periodicamente aggiornati con possibilità di inserimento del divieto di pesca nel calendario ittico regionale annuale al quale si rimanda. Per quanto riguarda la bondella, specie tipicamente lacustre, non è stata presa in considerazione perché i bacini lacustri non sono oggetto della CIR.

Lo sviluppo delle zone di riposo biologico ha interessato almeno il 10 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, compatibilmente con le rispettive potenzialita' biologiche, ha interessato rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

La CIR definisce le modalita' di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonche' i periodi di divieto dell'esercizio della pesca.

La CIR definisce le aree e i tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva.

La CIR definisce la possibilità della pesca professionale esclusivamente all'interno di bacini naturali e artificiali ove consentito dall'ente gestore; nelle altre acque interne la pesca professionale è vietata.

Nella CIR sono indicati i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.

Nella CIR sono indicati i programmi di massima dei corsi di formazione e le modalita' della loro attuazione per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.

La CIR contiene i progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunita' ittiche e dei corsi d'acqua.

4.3 Possibili interferenze con i siti Natura 2000 (VINCA)

Al fine della tutela degli habitat e delle specie la direttiva Habitat prevede all'art. 6 l'obbligo di sottoporre tutti i piani (oltre che tutti i progetti) che possono avere effetti sui siti della rete Natura 2000 ad una opportuna valutazione d'incidenza del piano/progetto sul sito.

La Valutazione di Incidenza (VINCA) è, quindi, il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per i siti della Rete Natura 2000 sono previste misure di conservazione che regolamentano le attività che vengono svolte al loro interno. Queste misure possono essere divise in quelle di carattere generale e quelle sito specifiche.

Misure generali di conservazione.

Sono quelle derivanti dalla DGR 279/2017. Mei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS:

- 1- È fatto divieto di uccidere, danneggiare, catturare o detenere le specie animali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli nonché delle altre specie di interesse conservazionistico di cui ai formulari dei siti di Natura 2000 o individuate nei Piani di Gestione e di quelle tutelate dalle Normative regionali, Nazionali e internazionali vigenti nelle modalità da queste previste.....
- 8- È fatto divieto di captazioni idriche delle acque superficiali, esistenti o nuove, in difformità da quanto previsto dal PTA vigente in Regione Abruzzo.....
- 9- È fatto divieto di cementificare le sponde e di costruire barriere, briglie, o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica autoctona lungo i fiumi e aste torrentizie
- 30- È fatto divieto di liberazione o immissione nell'ambiente naturale di animali selvatici allevati in cattività e comunque di specie non autoctone, ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Ente gestore e previsti dai Piani di gestione faunistica e dai ripopolamenti ittici annuali.
- 31- È fatto divieto di pesca delle specie ittiche presenti negli allegati dei Piani di Gestione e nei Formulari di Natura 2000
- 32- È fatto divieto di ripopolamenti a scopo alieutico in ambiente naturale, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a popolazioni autoctone ad eccezione di impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua, realizzati per finalità ricreative o di arredo urbano
- 33- È fatto divieto di immissione o reimmissione di individui appartenenti a specie di pesci alloctone catturate con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione di degli impianti di pesca a pagamento e degli impianti di allevamento ittico non in comunicazione con i corsi d'acqua.
- 34- È fatto divieto di immissione di qualunque specie di pesce negli ambienti acquatici dove è assente la fauna ittica ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento e di allevamento ittico e degli specchi d'acqua artificiali non in comunicazione con corsi d'acqua realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano.
- 35- È fatto divieto di esercitare la pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento C.E. numero 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Obblighi:

- Rispettare le indicazioni riportate nei Piani di Gestione per le attività di pesca e gestione della fauna ittica nei SIC marini

Attività da promuovere e buone pratiche:

- A - attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete natura 2000
- C - attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto
- D - promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della rete natura 2000
- E - ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostruzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto
- R - realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

Misure per gli ecosistemi ripariali e delle acque correnti

Misure regolamentari

- è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla sponda, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi metereologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli Habitat quali ripuliture della vegetazione infestante, tagli fitosanitari, rinfoltimenti autorizzati dall'ente gestore.
- È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio autorizzate dall'ente gestore.
- divieto di canalizzazione, di captazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.
- divieto di autorizzazione di nuove derivazioni idriche.

- divieto di costruzione di nuove opere fluviali trasversali non superabili dalla fauna ittica.
- divieto di apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali, ad eccezione di interventi inerenti la sicurezza idraulica e la salvaguardia dell'incolumità di cose e persone.
- divieto di pesca alla rovella e alla cheppia.
- divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.
- divieto di alterazione morfologica generata da regimazioni idraulico-forestali, le escavazioni in alveo, rettifiche, arginature e tombamenti, interrimento delle Risorgive e delle zone umide.
- divieto di realizzazione di impianti idroelettrici e sbarramenti, briglie e interruzioni per i corsi d'acqua che presentano la cheppia.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce.
- il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine, la conservazione di alberi e arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.
- interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con progetti approvati dall'ente gestore e posti a valutazione di incidenza.
- la rimozione o controllo della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione accidentale o a fini alieutici.

5 INDIVIDUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI INERENTI ALLA CIR

L'insieme dei piani e programmi che governano il settore ed il territorio oggetto della CIR, costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico del piano stesso.

Al fine di poter realizzare l'analisi di coerenza esterna del piano è necessario costruire un quadro complessivo che consenta di conoscere gli obiettivi ambientali già fissati dalle politiche e strategie comunitarie e nazionali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi.

Il percorso logico prevede quindi, come passo propedeutico, l'individuazione di tutti i piani e programmi di settore che incidono nello stesso ambito territoriale oggetto della CIR stessa.

La CIR rispetta il principio dello "sviluppo" sostenibile che costituisce l'obiettivo primario di tutte le politiche ambientali nazionali e comunitarie, ovvero "*il processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali*".

Da tale obiettivo primario derivano una serie di indirizzi a livello locale, leggi e regolamenti pertinenti redatti in ambito internazionale e nazionale. È, di conseguenza, necessaria una verifica sulla coerenza "esterna" tra gli obiettivi della CIR e l'obiettivo principale di sviluppo sostenibile.

Di seguito sono stati indicati gli obiettivi di protezione ambientale già indicati dalle principali politiche ambientali nazionali ed internazionali.

<p>Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS</p>
<p>La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese e si basa sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2012 che ha permesso di portare nuovamente all'attenzione pubblica il tema della protezione, della conservazione e del miglioramento delle risorse naturali. La SNSvS si incardina in un rinnovato quadro globale, finalizzato a rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. Le aree di interesse della strategia sono: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. Ognuna di queste aree pone degli obiettivi strategici a livello nazionale, dei quali alcuni direttamente connessi alla CIR.</p> <p>a) <i>Area Persone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • OS III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico <p>b) <i>Area Pianeta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • OS I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici • OS I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive • OS I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione • OS I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura • OS I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità • OS II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione • OS II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado • OS III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori • OS III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali • OS III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale <p>c) <i>Prosperità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • OS I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo <p>d) <i>Partnership</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrastare i fattori di rischio e l'impatto delle emergenze sanitarie: perfezionare meccanismi di allerta precoce e di prevenzione. • Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile • Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.
<p>Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - SNAC</p>
<p>La SNAC, approvata con il decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015, individua i principali impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento. Obiettivo principale della SNAC è quello di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti. A tal fine la SNAC individua le azioni e gli indirizzi ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. Alcune azioni previste dalla SNAC potrebbero essere integrate nella CIR, quali ad esempio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare le misure di conservazione e ripristino dell'integrità ecologica delle fasce laterali dei fiumi • Limitare la frammentazione degli habitat

- Assicurare la connettività progressiva delle aree protette entro le zone montane
- Creare un database interregionale degli atlanti di specie vegetali ed animali; rafforzare e se necessario reindirizzare gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie e habitat vulnerabili e a rischio.

Piani dei Parchi (ex LN 394/91)

La legge quadro sulle aree protette (LN 394/91), prevede che la tutela dei valori naturalistici ed ambientali, affidata agli Enti Parco (Nazionali e Regionali), sia perseguita attraverso lo strumento del Piano del Parco (artt. 12 e 25 LN 394/91). Il Piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti contenuti con ricadute dirette sul a CIR: organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. Benché i Piani siano uno strumento di programmazione che riguardano l'area protetta, essi possono contenere indicazioni anche le eventuali aree contigue ed il monitoraggio e la gestione della fauna nelle are limitrofe.

Tabella 12 – Principali politiche ambientali nazionali e internazionali e comunitarie.

A livello regionale, i principali Piani e programmi approvati o in via di approvazione che possono avere attinenza con la CIR sono riportati nella tabella seguente.

Piani di gestione dei siti SIC e ZPS

Il Piano di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario è uno strumento gestionale dei Siti Natura 2000 e ha come finalità generale quella di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato la proposizione dei siti, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che lo consentano pur in presenza di attività umane.

Il Piano di Gestione, coerentemente con l'art.6 punto 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è quindi mirato ad individuare misure di conservazione e tipologie di interventi ammissibili, previa valutazione dello status degli habitat e delle specie di interesse comunitario e delle relative criticità. Gli habitat e le specie cui è rivolto questo tipo di tutela sono elencati rispettivamente nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

I Piani di Gestione, insieme agli altri strumenti di governo del territorio, contribuiscono alla pianificazione per garantire la tutela e la valorizzazione dei sistemi ambientali.

INTERAZIONI CON LA CIR

Nei piani di gestione dei SIC sono presenti indicazioni per la conservazione di specie animali che possono interagire direttamente con la gestione delle specie prevista dalla CIR

Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (in fase di approvazione)

Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Dlgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.

Il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione. Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.

Gli obiettivi del piano sono: la definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; sviluppo sostenibile delle aree interessate; individuazione di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

INTERAZIONI CON LA CIR

Le indicazioni del Nuovo Piano Paesaggistico interagiscono con gli interventi di deframmentazione dei corsi d'acqua e gli interventi di miglioramento ambientale.

Piano Paesistico Regionale - PPR

In conformità ai Principi ed obiettivi dell' art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - é volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente. Il PRP individua i seguenti ambiti Paesistici: Ambiti Montani (Monti della Laga-fiume Salinello), Gran Sasso, Majella-Morrone, Monti

<p>Simbruini-Velino Sirente-PN Abruzzo); Ambiti costieri (costa Teramana, costa Pescara, costa Teatina); Ambiti fluviali (fiume Vomano-Tordino, fiumi Tavo-Fino, fiumi Pescara-Trino-Sagittario, fiumi Sangro-Aventino). In questi Ambiti, il PRP definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi); individua - sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei tematismi - le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione"; indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale; definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore; prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale; individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuative mediante piani di dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al P.R.P.; indica le azioni programmatiche.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>Gli ambiti paesistici indicati dal piano sono aree importanti anche per la fauna selvatica oggetto della CIR e possono essere oggetto di interventi di tutela e di miglioramenti ambientali, con particolare riferimento alle aree umide.</p>
<p>Piano di sviluppo rurale in Abruzzo 2014-2020 - PSR</p> <p>Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) rappresenta uno degli strumenti più importanti della nuova PAC a supporto della crescita dell'agricoltura, della selvicoltura, delle zone rurali dell'Abruzzo. La nuova programmazione si concentra sulla crescita intelligente sostenibile e inclusiva. Il quadro degli obiettivi che il PSR si pone sono: l'aumento della competitività del settore agricolo e forestale: miglioramento delle capacità imprenditoriali del settore agricolo, potenziamento delle strutture e ammodernamento delle imprese, consolidamento della qualità delle produzioni agricole e forestali; la valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale: conservazione della biodiversità e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale, tutela delle risorse idriche e tutela del territorio; il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione delle attività economiche: maggiore attrattività dei territori rurali e creazione di opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>Previsti dal PSR interventi che interagiscono direttamente con il monitoraggio della fauna, la creazione di banche dati faunistiche, mantenimento degli ecosistemi fluviali, interventi di gestione ambientale.</p>
<p>Piano triennale del turismo in Abruzzo, triennio 2017-2019 - PTT</p> <p>Il PTT si pone l'obiettivo di indicare le soluzioni dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della regione, pur garantendo la sostenibilità ambientale. Indicando le modalità e gli strumenti per incrementare la competitività di lungo periodo del sistema turistico, perseguendo le seguenti finalità: promuovere il marchio della Regione Abruzzo; proporre un ri-orientamento strategico dell'offerta turistica, prevedendo una connotazione "Wild" della regione.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>La CIR interagisce con il Piano del turismo in quanto le attività di pesca nelle sue molteplici sfaccettature possono costituire un attrattore turistico importante e coerente con l'orientamento di <i>ecosostenibilità</i> della regione. Inoltre, l'attività alieutica può interagire indirettamente con l'escursionismo in quanto le due attività possono essere svolte in contemporanea nelle stesse aree.</p>
<p>Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro - PAI</p> <p>Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (si veda art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo). Per la prima volta un territorio ampio circa 8.522,4 kmq, amministrativamente suddiviso in quattro Regioni (Abruzzo e Molise, Marche e Lazio), sette Province (L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Isernia, Ascoli Piceno e Rieti) e 272 Comuni, è analizzato nelle sue componenti fisiche con lo scopo di evidenziare le situazioni di pericolosità e rischio geologico presenti. La redazione del Piano si è sviluppata attraverso una fase conoscitiva che ha consentito la raccolta, l'analisi e l'organizzazione dei dati esistenti. Le informazioni ricavate sono state sottoposte ad una prima verifica ed aggiornamento attraverso controlli in situ e, particolarmente, attraverso confronti diretti con la gran parte dei Comuni interessati in una fase di pre-concertazione, che a tutti gli effetti anticipa e amplifica le cosiddette "conferenze programmatiche",</p>

<p>legislativamente previste quali fasi e sedi in cui raccogliere le osservazioni formulate dagli Enti Istituzionali e successive all'adozione del Progetto di PAI.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>I bacini idrogeologici sono importanti per la fauna acquatica e per specie di interesse conservazionistico, i piani di bacino e la CIR interagiscono sia per quanto riguarda la conoscenza dei popolamenti ittici locali, sia per gli interventi di gestione idraulico-ambientale dei bacini.</p>
<p>Piani di Assetto Naturalistico - PAN</p> <p>Il piano di assetto naturalistico è lo strumento di pianificazione, previsto dall'art. 22 della LR 38/96 "Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa", per le riserve naturali regionali. Il PAN identifica le emergenze naturali da proteggere e valorizzare, individua e regola un utilizzo delle risorse naturali compatibile con le finalità della Riserva, prevede i diversi modi di accessibilità e fruibilità della Riserva, nonché le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi. Tra gli obiettivi dei PAN, quelli particolarmente rilevanti per la gestione faunistica sono: l'identificazione delle caratteristiche faunistiche da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare, anche con il ricorso ad interventi di riassetto; tutela e valorizzazione dell'intero patrimonio di risorse faunistiche; lo sviluppo sostenibile delle attività socio-economiche, compatibilmente con le finalità primarie della Riserva; il rafforzamento ed il potenziamento delle possibili connessioni ecologiche e naturali con altri ambiti naturali.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>Le interazioni dei PAN con la CIR sono dovute agli effetti della gestione ittica al di fuori delle aree protette e delle ripercussioni che questi possono avere con i popolamenti ittici all'interno delle aree protette.</p>
<p>Quadro di riferimento Regionale - QRR</p> <p>Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) è previsto dalla legge regionale 27 aprile 1995 n. 70 testo coordinato, "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", che all'art. 3 ne elenca i contenuti ed all'art. 4 ne descrive il procedimento formativo.</p> <p>Il Q.R.R. costituisce la proiezione territoriale del Programma di Sviluppo Regionale, definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio e costituisce inoltre il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale".</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>La CIR fornisce indicazioni su possibili interventi di miglioramento degli habitat fluviali, sul ripristino della continuità fluviale e sulla gestione dell'ittiofauna. Tali elementi sono perfettamente in linea con l'obiettivo specifico di tutela e valorizzazione del sistema lacuale e fluviale del QRR.</p>
<p>Piano di Tutela delle acque PTA</p> <p>Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.</p> <p>Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs.</p> <p>Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate. Obiettivi prioritari del PTA della Regione Abruzzo risultano essere, per la tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee, il raggiungimento entro dicembre 2015 dello stato di qualità ambientale corrispondente a "buono", mentre, per la tutela quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo vitale.</p> <p>INTERAZIONI CON LA CIR</p> <p>La CIR fornisce indicazioni sulla gestione dei popolamenti ittici che popolano i corsi d'acqua della Regione Abruzzo (ad esclusione di quelli all'interno dei PN e laghi) e che sono strettamente legati alla qualità e quantità dell'acqua nei corpi idrici. La tutela dei corsi d'acqua si riflette pertanto sulla salvaguardia della fauna residente.</p>

Tabella 13 – Piani e programmi regionali attinenti alla CIR.

6 VALUTAZIONE DEI FATTORI DI FORZA, DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E RISCHI AMBIENTALI DEL CONTESTO RURALE REGIONALE

Il Piano dovrà considerare e far propri, nella misura maggiore possibile, gli elementi dei capitoli precedenti sulle condizioni di riferimento ambientale. Nella tabella seguente si indicano i fattori positivi e negativi del contesto ambientale. Attraverso le scelte di Piano è

quindi opportuno puntare sui punti di forza e le opportunità e al contempo cercare di reagire ai fattori di debolezza ed alle minacce.

Fattori di forza	Fattori di debolezza
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di aree protette ai sensi della LR 38/96 e ss.mm., ricco di habitat diversi e di biodiversità vegetale e animale vincolate Riserve naturali, rete Natura 2000. • Presenza di specie importanti dal punto di vista conservazionistico: trota macrostigma, anguilla, e altre specie ittiche di interesse comunitario • Razionalizzazione della pianificazione ittiofaunistica a livello regionale. • Miglioramenti e ripristini ambientali in favore della fauna. • Realizzazione di attività di monitoraggio e di controllo dello stato della ittiofauna in tutto il territorio regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Considerevole fragilità ambientale e presenza di specie e di habitat minacciati a livello nazionale. • Impatto indiretto dell'attività alieutica su specie non target di importanza conservazionistica. • Interruzioni della continuità fluviale • Perdita di ambienti idonei alla fauna ittica a causa della progressiva manipolazione degli alvei fluviali. • Perdita di biodiversità a causa della distruzione e del degrado degli habitat, della frammentazione, dell'introduzione di specie esotiche e del sovrasfruttamento delle risorse e delle specie. • Scarsa vigilanza sugli illeciti nel settore alieutico.
Opportunità	Minacce
<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di misure di gestione alieutica differenziata nei tratti dei fiumi • Prevedere monitoraggi ittiofaunistici periodici. • Promuovere interventi di ripristino e miglioramento ambientale orientati prevalentemente all'incremento della biodiversità, volti a ricreare ambienti idonei alla ittiofauna. • Implementare e unificare il sistema di conoscenza (raccolta ed elaborazione dati) da parte dei diversi soggetti coinvolti nella gestione alieutica ed introdurre l'usodi un sistema di monitoraggio delle catture. • Possibilità di realizzare studi e ricerche su temi specifici per migliorare la gestione faunistica nel suo complesso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriore riduzione della biodiversità a causa di influenze antropiche indirette (trasformazione e modificazione degli habitat naturali) e dirette (bracconaggio e introduzione di specie alloctone). • Inquinamento genetico. • Perdita progressiva di habitat idonei alla ittiofauna. • Progressivo aumento dell'impermeabilizzazione ed artificializzazione dei fiumi. • Bracconaggio.

Tabella 14 – Analisi SWOT per la realizzazione della CIR.

7 ANALISI DI COERENZA ESTERNA ED INTERNA DELLA CIR

Come ricordato nella parte iniziale del presente RA, la CIR è lo strumento pianificatorio per la gestione ittiofaunistica previsto dalla LR 28/2017. Esso definisce gli obiettivi e le azioni necessarie per il conseguimento delle densità ottimali in relazione al territorio di applicazione di tutte le specie ittiche.

Per raggiungere questi obiettivi, la CIR garantisce la completa attuazione dei dettami sanciti dalla normativa nazionale ed attua e recepisce tutte le direttive e convenzioni comunitarie e internazionali riportate nel paragrafo 1.3.

7.1 ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

La coerenza esterna verticale della CIR è stata realizzata mediante l'utilizzo di una matrice (Tabella 15) prendendo in considerazione solo gli obiettivi di sostenibilità prioritari nella gestione complessiva della ittiofauna, con riferimento ai relativi principi dei piani riportati in Tabella 12 e correlati agli obiettivi ambientali della CIR.

Simbologia utilizzata:

+++ Molto coerente.

++ Coerente

+ Moderatamente coerente

0 Nessuna correlazione

Obiettivi ambientali specifici	Componente ambientale	Piani considerati		
		SNSvS	SNAC	Piani dei Parchi
Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	Biodiversità Flora e fauna	++	0	+++
Conservazione degli habitat e della biodiversità	Biodiversità Flora e fauna Paesaggio	+++	++	+++
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Salmonidi	Biodiversità Flora e fauna	+++	0	++
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Ciprinidi	Biodiversità Flora e fauna	+++	0	++
Regolamentazione alieutica e zonizzazione dei corpi idrici	Biodiversità Flora e fauna	++	0	++
Formazione dei pescatori	Biodiversità Flora e fauna Ambiente antropico	0	0	+
Contenimento specie faunistiche alloctone	Biodiversità Flora e fauna	+	0	+++
Interventi ambientali	Biodiversità Flora e fauna Paesaggio	++	++	+++
Conoscenza e valutazione della risorsa	Ambiente antropico Biodiversità Flora e fauna	++	+	+++

Tabella 15 – Analisi di coerenza esterna verticale. SNSvS: Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; SNAC: Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici; Piano dei Parchi.

7.2 ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

Per quanto riguarda la coerenza della CIR con i Piani o Programmi Regionali, è stato valutato il grado di compatibilità ed integrazione tra gli obiettivi strategici di carattere ambientale dei Piani riportati nella Tabella 13.

- *Piani di gestione dei siti SIC e ZPS.* La CIR risulta coerente con le misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000, in quanto vengono recepite tutte le indicazioni contenute in esse e vengono condivise le finalità di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali. Inoltre, la coerenza con i singoli piani di gestione viene valutata anche nella valutazione di incidenza ambientale a cui è sottoposto la CIR.
- *Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (in fase di approvazione).* La CIR risulta coerente con gli obiettivi del NPPR, soprattutto per quanto riguarda le finalità di tutela e recupero del paesaggio. In particolare, si evidenzia che nella CIR sono caldegiate azioni di ripristino ambientale delle aree umide regionali.
- *Piano Paesistico Regionale – PPR.* La CIR risulta coerente con il PPR in quanto ne condivide le finalità di tutela del paesaggio e del del patrimonio naturale. Nella CIR sono caldegiate sia azioni di ripristino ambientale, sia azioni di controllo della ittiofauna alloctona per ridurre l’impatto che essa esercita sul patrimonio naturale.
- *Piano di sviluppo rurale in Abruzzo 2014-2020 – PSR.* Dal confronto effettuato emerge una sostanziale coerenza fra gli obiettivi principali del PSR rispetto ai contenuti della CIR. Nel PSR sono previste azioni per la realizzazione di banche dati sulla biodiversità e di filiere per la commercializzazione dei prodotti di allevamento.
- *Piano triennale del turismo in Abruzzo, triennio 2017-2019 – PTT.* La CIR è risultata coerente con il PRT, in quanto valorizza il patrimonio faunistico, incrementando le possibilità di attirare una maggior fetta di mercato legato all’ittioturismo, soprattutto nelle aree soggette a pesca particolare.
- *Piano di Bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro – PAI.* La conservazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e delle caratteristiche fisiche ed ambientali sono obiettivi comuni tra PAI e CIR. In particolare la CIR caldeggia anche la realizzazione di interventi di ripristino naturale degli argini dei fiumi. Di conseguenza la CIR risulta pienamente coerente con gli obiettivi del PAI.
- *Piano di tutela delle Acque - PTA*
- *Piani di assetto naturalistico – PAN.* All’interno di tali piani sono presenti misure gestionali che riguardano le singole specie e la gestione ambientale in favore della fauna selvatica che possono essere estese anche al di fuori dei confini delle Riserve Regionali. Gli obiettivi dei PAN sono quindi coerenti con i seguenti obiettivi specifici della CIR: conservazione dell’ittiofauna protetta, conservazione degli habitat e della biodiversità, gestione di specie aliene.
- *Quadro di Riferimento Regionale – QRR* – Gli obiettivi perseguiti direttamente dal QRR o dai piani o progetti ad esso collegati, sono coerenti con gli obiettivi generali e specifici della CIR. In particolare la gestione dei corpi idrici e delle aree umide a fini ambientali e la creazione di una rete ecologica nell’area appenninica si integrano con le azioni previste dalla CIR.

Nella Tabella seguente, vengono riportati in modo sintetico i rapporti di coerenza tra la CIR ed altri piani regionali.

Simbologia utilizzata:

+++ Molto coerente.

++ Coerente

+ Moderatamente coerente

0 Nessuna correlazione

Obiettivi ambientali specifici	Componente ambientale	Piani considerati								
		PG SIC	NPPR	PPR	PSR	PTT	PAI	PTA	PAN	QRR
Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	Biodiversità Flora e fauna	+++	+	0	+	0	++	0	+++	+++
Conservazione degli habitat e della biodiversità	Biodiversità Flora e fauna Paesaggio	+++	++	++	+	0	++	+	+++	+++
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Salmonidi	Biodiversità Flora e fauna	++	0	0	+	+	0	+	++	+
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Ciprinidi	Biodiversità Flora e fauna	++	0	0	+	+	0	+	++	++
Regolamentazione alienica e zonizzazione dei corpi idrici	Biodiversità Flora e fauna	++	0	0	0	+	0	0	+	+
Formazione dei pescatori e agenti vigilanza volontari	Biodiversità Flora e fauna Ambiente antropico	+	0	0	0	+	0	0	0	0
Contenimento specie faunistiche alloctone	Biodiversità Flora e fauna	++	0	0	+	0	++	+	++	++
Interventi ambientali	Biodiversità Flora e fauna Paesaggio	+++	++	++	+	0	+	+	++	++
Conoscenza e valutazione della risorsa	Ambiente antropico Biodiversità Flora e fauna	+++	+	+	+	0	+	++	++	++

Tabella 16 – Analisi di coerenza esterna orizzontale. PG SIC: Piano gestione SIC, NPPR: Nuovo piano paesaggistico Regionale, PPR: Piano Paesistico Regionale, PSR: Piano sviluppo Rurale, PTT: Piano Triennale Turismo, PAI: Piano Assetto idrogeologico, PTA: Piano Tutela Acque, PAN: Piano Assetto Naturalistico: QRR: Quadro di riferimento Regionale

7.3 ANALISI DI COERENZA INTERNA

La verifica della coerenza interna consiste nella dimostrazione della compatibilità tra gli obiettivi della CIR e le procedure/azioni che lo stesso propone per il loro conseguimento ricercando eventuali incoerenze.

La coerenza interna è stata verificata prendendo in considerazione solo gli ambiti di influenza della CIR:

- Biodiversità
- Flora e fauna
- Sicurezza e salute pubblica

Nella matrice seguente viene riportato il livello di coerenza interno del Piano e cioè la coerenza tra gli strumenti di attuazione della CIR con gli obiettivi ambientali del piano stesso.

Simbologia utilizzata:

- ++ Molto coerente
- + Moderatamente coerente
- 0 Nessuna correlazione
- Moderatamente conflittuale
- Molto conflittuale

Obiettivi ambientali specifici	Strumenti attuativi della CIR							Formazione agenti vigilanza
	Nuova classificazione dei corsi d'acqua regionali	Regolamentazione attività alieutica	Istituzione di zone a Pesca particolare	Gestione competizioni e campi gara	Attività di monitoraggio ittiofaunistico	Controllo ittiofauna alloctona	Miglioramenti ambientali	
Conservazione e della fauna protetta e particolarmente protetta	+	++	++	-	++	++	++	+
Conservazione e degli habitat e della biodiversità	+	++	++	-	+	+	++	0
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Salmonidi	++	++	++	-	+	+	+	+
Gestione e tutela delle specie appartenenti ai Ciprinidi	++	++	++	-	+	+	+	+
Regolamentazione alieutica e zonizzazione dei corpi idrici	++	++	++	+	0	+	+	0
Formazione dei pescatori	0	0	0	0	+	+	0	++
Contenimento specie faunistiche alloctone	0	0	0	-	++	++	+	+

Interventi ambientali	0	0	0	0	0	+	++	0
Conoscenza e valutazione della risorsa	0	0	0	0	++	++	0	0

Tabella 17 – Analisi di coerenza interna

8 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE PRODOTTI DALL'APPLICAZIONE DELLA CIR

8.1 IMPATTO DIRETTO SULLA FAUNA SELVATICA

Le immissioni e i ripopolamenti sono attività gestionali comunemente effettuate con una duplice finalità: sostenere la pesca e recuperare la presenza e l'abbondanza numerica di specie ittiche le cui popolazioni abbiano subito delle riduzioni rispetto al passato. Tali azioni di ripopolamento devono essere condotte con rigore e con rigidi criteri di controllo, in quanto in passato sono state spesso la causa di introduzione e diffusione di specie alloctone.

I criteri per l'immissione ed i ripopolamenti sono stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, e dall'art. 8 della Legge Regionale dell'Abruzzo n. 28/2017.

L'articolo 12 del D.P.R. n. 357/1997 prevede che il Ministero dell'Ambiente stabilisca, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE e vieta in particolare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Le attività di ripopolamento devono tener conto in primo luogo del tipo di acque in cui vengono effettuate le semine; ad esempio, è chiaro che la gestione delle acque a vocazione ciprinicola deve essere nettamente diversa da quella effettuata nelle acque a gestione salmonicola.

Inoltre, la scelta delle specie oggetto di immissioni deve basarsi sui dati dei monitoraggi della fauna ittica e i piani di ripopolamento devono tenere in debito conto la vocazionalità delle aree individuate per le immissioni.

Le acque a gestione salmonicola, che comprendono una gran parte del territorio regionale, sono ambienti tipicamente poco produttivi e, di norma, non in grado di produrre e sostenere grandi quantità di biomassa ittica.

Per queste acque, una volta valutata la necessità, è consigliabile effettuare un programma di semine diluito nell'arco dell'anno, in modo da mantenere la biomassa salmonicola a livelli adeguati per rispondere alle esigenze del prelievo esercitato dai pescatori sportivi.

Allo stato attuale, grazie ai campionamenti effettuati, sono state acquisite le conoscenze relative allo stato qualitativo e quantitativo dei popolamenti a salmonidi della regione e, in vari casi, si è stimata anche la capacità produttiva di alcuni ambienti.

Purtroppo manca l'informazione relativa al prelievo localmente esercitato dalla pesca sportiva, dato necessario per comprendere quanto questa sia in grado di influenzare lo stock ittico presente e quanto, perciò, sarebbe necessario integrare nel corso d'acqua grazie alle immissioni.

In assenza di questa informazione, le indicazioni relativamente alle immissioni saranno definite sulla base della capacità ittiogenica potenziale media delle acque salmonicole regionali, tenendo conto delle situazioni popolazionali localmente rilevate.

Un problema di fondamentale importanza che è necessario risolvere relativamente alle immissioni di trote nelle acque a salmonidi, riguarda la specie da utilizzare: l'articolo 12 del D.P.R. n. 357/1997 ed il successivo D.P.R. 120/2003 vietano l'introduzione di specie alloctone come la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la trota fario atlantica (*Salmo t. trutta*) nelle acque del territorio nazionale, mentre nulla osta all'utilizzo delle specie autoctone, ovvero la trota mediterranea (*Salmo ghigii*).

In riferimento alla disponibilità di trote da immettere nelle acque pubbliche, la Regione ha inserito nei suoi programmi futuri il potenziamento delle attività di riproduzione artificiale della trota mediterranea, ma si tratta di una programmazione pluriennale e che richiederà perciò vari anni prima di poter raggiungere gli obiettivi e i quantitativi richiesti.

È d'altra parte indubbio il rilevante interesse pubblico, economico, sociale e culturale per cui si effettuano le immissioni di salmonidi.

Il recentissimo D.M. del 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", rivede in parte la precedente normativa, aprendo all'art. 3 (di seguito riportato) la possibilità all'uso delle specie alloctone ma solo in presenza di motivazioni sostanziali e robuste e, soprattutto, di una adeguata analisi del rischio.

Si tratta di una azione che richiederà una specifica attività integrativa regionale, poiché è evidente che è la Regione Abruzzo l'Ente che dovrà avanzare la richiesta al Ministero.

Nei corsi d'acqua a vocazione ciprinicola l'attività di pesca ed il prelievo ad essa connesso sono decisamente inferiori alle reali potenzialità di questi ambienti; tra l'altro nella zona B è pratica comune la pesca "Catch and Release", senza il trattenimento del pesce catturato. L'aspetto di maggior interesse è che le comunità ittiche presenti nella fascia "B" della regione Abruzzo, indipendentemente dai bacini di appartenenza, sono caratterizzate dalla dominanza delle specie autoctone, al contrario di quanto avviene ormai da parecchi anni ad esempio in molte regioni del nord Italia.

Il buon stato di conservazione di queste comunità e la scarsa pressione di pesca che devono sopportare, associate ad una ancora discreta condizione qualitativa dei corsi d'acqua, sono tutti fattori per cui non sembra attualmente necessario prevedere delle immissioni a sostegno di popolazioni di ciprinidi in questa fascia del reticolo idrografico regionale; si rammenta che lo sforzo di indagine fino ad oggi effettuato ha escluso i bacini lacustri e gli invasi artificiali, ambienti che spesso ben si prestano a sostenere delle comunità ittiche particolarmente ricche in specie, compresi i ciprinidi.

8.2 IMPATTO DELLE GARE DI PESCA

La maggior parte delle competizioni di pesca sportiva che si svolge nelle acque regionali, dati gli ambienti e le comunità ittiche disponibili, si effettuano soprattutto nelle acque della zona A, mentre vi è una limitata richiesta di gare nella zona B.

I due tipi di manifestazione presentano delle differenze sostanziali, infatti nelle manifestazioni sportive a salmonidi il materiale ittico catturato di norma viene trattenuto al termine della gara. Per questo motivo, al fine di tutelare la comunità ittica residente nel corso d'acqua si dovranno effettuare, a cura e spese dell'organizzatore della gara, delle immissioni di salmonidi prima di ogni manifestazione sportiva; il quantitativo di salmonidi da immettere deve tener conto della quantità di pescatori partecipanti e delle capacità ittiogeniche del corso d'acqua, nonché delle necessità di tutela della comunità

ittica autoctona, anche in considerazione del fatto che alcuni corsi d'acqua della zona A regionali sono stati individuati dalla Regione Abruzzo quali Siti di Importanza Comunitaria.

In generale, le competizioni a salmonidi che vengono effettuate in zona A presentano delle problematiche diverse da quelle effettuate in zona B.

Il problema principale di queste competizioni è l'immissione nei corsi d'acqua di una certa quantità di trote nei giorni precedenti alla manifestazione sportiva; normalmente vengono immesse nel corso d'acqua 4-5 trote di misura (> 22 cm) per pescatore/iscritto, ma in taluni casi si è arrivati anche a oltre 10 pezzi di esemplari "pronta pesca" per ogni pescatore.

L'introduzione in ambiente di questo materiale ittico, ed in particolare la quantità che non viene pescata durante la manifestazione agonistica, può determinare degli effetti negativi sulla comunità ittica residente per gli ovvi fenomeni di competizione per lo spazio e il cibo che subito si instaurano.

La trota in ambienti così ristretti entra in competizione per lo spazio e le risorse trofiche con le altre specie presenti, rapporto che volge a sfavore della maggior parte delle altre specie dal momento che la trota è un attivo predatore anche ittiofago.

Come già anticipato quindi, la sua presenza può rappresentare un elemento di certo disturbo, in grado di alterare gli equilibri popolazionali all'interno della comunità ittica di detti ambienti e la dimensione di questo effetto è strettamente dipendente dalla quantità di trote presenti.

Nelle competizioni sportive in acque ciprinicole il pescato non viene trattenuto, anzi vi è l'obbligo di mantenerlo in vita e di reimmetterlo in acqua al termine della competizione nel caso di esemplari appartenenti a specie autoctone. Per preservare la comunità ittica autoctona permane comunque l'obbligo di trattenere gli esemplari appartenenti a specie ittiche alloctone.

Nessuna immissione di materiale ittico è consentita in occasione di gare, manifestazioni o raduni effettuate in Zona B – Ciprinicola.

La quantità di sforzo di pesca legata ad una competizione di pesca sportiva in zona B può influenzare la comunità ittica presente; in ciascun campo gara lo sforzo di pesca è legato a molteplici fattori tra i quali due particolarmente rilevanti sono costituiti dal numero annuale di competizioni per ciascun campo gara e dal numero totale di partecipanti.

Si stima che mediamente ogni pescatore sia in grado di catturare 2,0-3,0 kg di pesce durante una competizione di pesca sportiva della durata di tre ore in condizioni ottimali, con fluttuazioni anche molto importanti tra i primi e gli ultimi classificati.

Per questo tipo di gare, in cui è consentita la pasturazione, è opportuno stabilire dei valori massimi per l'uso delle pasture, al fine di contenere l'effetto delle competizioni sportive sulla qualità delle acque.

Per limitare l'effetto sull'ambiente legato all'utilizzo delle pasture, durante lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni è consentito l'utilizzo di sole esche naturali; d'altra parte è ben risaputo come l'uso delle pasture aumenti nettamente le possibilità di pesca, motivo per cui queste sono molto usate dai pescatori.

Come anticipato, malgrado non vengano immessi dei pesci nella fase di pre-gara e tutto il pesce catturato debba essere mantenuto in vita e liberato al termine della gara, anche questo tipo di competizioni determina un effetto sulle comunità ittiche residenti; infatti vi è sempre una certa mortalità tra i pesci catturati e, inoltre, la sommatoria delle

“pasturazioni” effettuate durante le competizioni può influenzare negativamente l’ecosistema acquatico, soprattutto negli ambienti a basso ricambio idrico.

8.3 ALTERAZIONI DEGLI HABITAT

In generale, la CIR non prevede azioni che possano influire negativamente con le caratteristiche degli habitat. Al contrario, vengono caldegiate indicazioni per la realizzazione di interventi di miglioramenti ambientali da attuare in favore delle specie di interesse conservazionistico o gestionale. Tutti questi interventi in realtà hanno una valenza più generale e contribuiscono ad incrementare la resilienza dell’ambiente.

Durante l’attività di pesca è vietato abbandonare gli esemplari catturati sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità dei luoghi di pesca. È inoltre vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche non utilizzate e rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca, nonché gettare rifiuti in acqua.

Detto ciò, le modalità per la preparazione dei campi gara e dei tratti di corsi d’acqua interessati dai raduni di pesca sportiva effettuate dalle Associazioni organizzatrici della competizione devono attenersi alle seguenti indicazioni gestionali.

Le indicazioni che seguono devono intendersi come prescrizioni generali minime, finalizzate a evitare interferenze con le fasi di riproduzione delle specie di pesci ma anche di nidificazione dell’avifauna selvatica presente e, più in generale, a tutelare le biocenosi presenti nei corsi d’acqua regionali; per questi motivi le Associazioni di pesca sportiva organizzatrici, quando ne ricorra il caso, devono ottenere, specificamente per ogni intervento, una autorizzazione o un provvedimento di nulla osta da parte dell’Ente competente.

La preparazione delle sponde deve riguardare esclusivamente lo sfalcio di specie erbacee poste al di sopra del livello dell’acqua, l’asportazione di eventuali rovi e l’asportazione delle sole piante schiantate da eventi naturali. È comunque vietato qualsiasi intervento che abbia per oggetto le macrofite acquatiche con apparato radicale che si sviluppa al di sotto del livello dell’acqua, nonché le specie arbustive e arboree eventualmente presenti sulle sponde (con l’eccezione del rovo).

8.4 IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI

L’attività degli impianti di acquacoltura e di quelli di pesca sportiva rappresenta potenzialmente e, come dimostra l’esperienza storica, anche concretamente, un fattore di forte impatto sugli habitat acquatici, in particolare per il ruolo rivestito nella diffusione di specie alloctone negli ecosistemi acquatici naturali.

La diffusione volontaria o accidentale delle specie alloctone al di fuori del loro areale, come anticipato, è considerata dalla comunità scientifica una delle principali minacce alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità, per tale motivo i trattati internazionali, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli strumenti pianificatori che trattano la materia ambientale stabiliscono tra le priorità il contenimento di questo fenomeno

L’attività degli impianti di acquacoltura e di quelli di pesca sportiva rappresenta potenzialmente e, come dimostra l’esperienza storica, anche concretamente, un fattore di forte impatto sugli habitat acquatici, in particolare per il ruolo rivestito nella diffusione di specie alloctone negli ecosistemi acquatici naturali.

La diffusione volontaria o accidentale delle specie alloctone al di fuori del loro areale, come anticipato, è considerata dalla comunità scientifica una delle principali minacce alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità, per tale motivo i trattati internazionali, la

normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli strumenti pianificatori che trattano la materia ambientale stabiliscono tra le priorità il contenimento di questo fenomeno

8.5 IMPATTI DERIVANTI DALLE AZIONI DELLA CIR, EFFETTI CUMULATIVI E SINERGICI

In questa sezione vengono identificati i possibili impatti significativi che le azioni del piano possono esercitare sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale (anche architettonico e archeologico), il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. È importante che siano considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari cumulativi e sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

La definizione degli impatti viene espressa tramite una rappresentazione attraverso l'uso delle matrici al fine di fornire la visualizzazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi, che mette in evidenza le seguenti caratteristiche dell'impatto:

- *tipologia*: (1) diretto, (2) secondario, (0) assente, (+) positivo, (-) negativo
- *durata*: (L) a lungo termine, (M) medio termine, (B) breve
- *reversibilità*: (P) permanente, (T) temporaneo

Obiettivi ambientali della CIR	Paesaggio e uso del suolo	Natura e biodiversità	Ambiente antropico	Effetti cumulati
Tutela e conservazione dell'ambiente				
Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	0	1+LT	2-BT	1+LT
Conservazione degli habitat e della biodiversità	1+LP	1+LP	0	1+LP
Gestione e tutela delle specie di interesse alieutico				
Salmonidi	0	1+LT	2-BT	1+LP
Ciprinidi	0	1+LT	2-BT	1+LP
Pianificazione alieutica				
Gestione e tutela delle specie di interesse alieutico	0	2+LT	2+LT	2+LT
Formazione dei pescatori	0	2+MP	2+MP	2+MT
Contenimento specie faunistiche alloctone	0	1+LT	0	1+LP
Interventi ambientali	1+LP	1+LP	0	1+LP
Conoscenza e valutazione della risorsa	0	0	2+MT	2+MT

Tabella 18 – Impatti derivanti dall'adozione del piano.

8.6 ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA CIR

La fase di elaborazione del piano deve passare attraverso la costruzione dei possibili scenari alternativi. Tali alternative verranno definite come combinazioni ragionevoli degli obiettivi specifici e delle azioni, identificati attraverso l'analisi ambientale, e le possibili alternative per raggiungerli. Nella matrice seguente vengono valutate 3 alternative possibili:

- opzione 0: probabile evoluzione senza attuazione della CIR.

- opzione 1: evoluzione con l'attuazione parziale della CIR (gestione faunistica+pianificazione del territorio).
- opzione 2: evoluzione con l'attuazione parziale della CIR (opzione 1 + miglioramenti ambientali + formazione).

Gli scenari evolutivi verranno rappresentati nel seguente modo:

- molto positivo: ++
- positivo: +
- negativo: -
- ininfluente: =

Obiettivi ambientali della CIR	Componenti ambientali correlate	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2
Tutela e conservazione dell'ambiente				
Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	Biodiversità Flora e Fauna	=	+	+
Conservazione degli habitat e della biodiversità		=	+	+
Gestione e tutela delle specie di interesse alieutico				
Salmonidi	Flora e Fauna	=	+	+
Ciprinidi		=	+	+
Pianificazione alieutica				
Regolamentazione alieutica e zonizzazione dei corpi idrici	Flora e Fauna Ambiente antropico	=	++	++
Formazione dei pescatori	Flora e Fauna Ambiente antropico	-	=	++
Contenimento specie faunistiche alloctone	Flora e Fauna	=	+	+
Interventi ambientali	Biodiversità Flora e Fauna	=	=	++
Conoscenza e valutazione della risorsa	Flora e Fauna Ambiente antropico	=	++	++

Tabella 19 – Scenari evolutivi e loro valutazione.

9 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

La CIR ha la finalità di regolamentare l'attività alieutica nel territorio regionale, un'attività che può potenzialmente esercitare un impatto sugli ambienti acquatici, qualora venga esercitata senza rispettare le leggi ed i regolamenti nazionali ed internazionali.

Oltre a questi aspetti, possibili effetti negativi potrebbero essere legati alla realizzazione degli obiettivi specifici previsti dalla CIR, quali ad esempio.

- Ripopolamenti sovradensitari.
- immissione accidentale di specie alloctone con i ripopolamenti e fenomeni di transfaunazione

- possibili interazioni negative tra attività alieutica e altre attività ricreative (navigazione fluviale, escursionismo);

Al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo i possibili effetti negativo sull'ambiente, la CIR ha preso in considerazione opportune misure di mitigazione, sia per quanto riguarda le azioni previste dal piano, sia per contrastare le attività illecite o erranee legate all'esercizio della pesca.

Alcune delle misure di mitigazione che sono state sviluppate nella CIR sono:

- Ripopolamenti rispettosi della capacità ittiogenica dei corpi idrici
- Controlli sul materiale di ripopolamento
- Significativo incremento della produzione di trota macrostigma in impianti controllati
- Monitoraggi periodici dell'Ittiofauna
- Aumento e qualificazione della vigilanza volontaria

10 MONITORAGGIO

Il monitoraggio ambientale relativo alla CIR deve essere in grado di identificare le variazioni nello stato delle popolazioni appartenenti alla fauna ittica (distribuzione, densità, dinamica delle popolazioni, salute, ecc.) e dell'attività alieutica.

Vengono proposte le seguenti tipologie di indicatori.

- *Indicatori di processo*: riferiti all'attuazione ed al grado di raggiungimento degli obiettivi della CIR;
- *Indicatori di stato*: riferiti alle singole componenti ambientali ed alle loro variazioni in risposta alla pianificazione ambientale.

Infatti, il monitoraggio deve essere considerato come uno strumento dinamico ed adattativo per la valutazione degli obiettivi e delle criticità emergenti nel tempo e deve avere come finalità la verifica delle modalità ed il livello di attuazione del piano, valutare gli effetti delle linee di azione e di fornire indicazioni sulle possibili scelte alternative per il piano stesso.

I risultati del monitoraggio dovranno, inoltre, essere utilizzati per informare le autorità con competenza ambientale e le varie componenti sociali interessate.

Obiettivi ambientali della CIR	Indicatore	Unità di misura	Tipologia indicatore	Frequenza del monitoraggio
Tutela e conservazione dell'ambiente				
Conservazione della fauna protetta e particolarmente protetta	Monitoraggio delle consistenze delle specie mediante censimenti	Ind/ha Kg/ha	Risultato	quinquennale
Gestione e tutela delle specie di interesse alieutico				
Salmonidi	Monitoraggio delle consistenze delle specie mediante censimenti	Ind/ha Kg/ha	Risultato	quinquennale
Ciprinidi				
Pianificazione alieutica				
Regolamentazione alieutica e zonizzazione dei corpi idrici	Estensione in lunghezza delle varie zone ittiche	km	Impatto	Quinquennale
Formazione agenti vigilanza volontari	Corsi di formazione	n. individui partecipanti	Risultato	Annuale
Contenimento specie faunistiche alloctone	Cattura di specie alloctone	Kg di specie allontanate dal reticolo idrografico	Risultato	Annuale
Interventi ambientali	Verifica degli interventi realizzati	n. di interventi	Impatto	annuale
Conoscenza e valutazione della risorsa	Monitoraggio delle consistenze delle specie mediante censimenti	Ind/ha Kg/ha	Risultato	quinquennale

Tabella 20 – Indicatori da utilizzare nelle fasi di monitoraggio della VAS.

Per i metodi di censimento della fauna ittica, si rimanda alle indicazioni contenute nella CIR.